

Provvedimento n. 7979 (I266) **ASSIREVI/SOCIETÀ DI REVISIONE**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 2 della stessa legge;

VISTA la propria delibera del 12 novembre 1998, con la quale è stata avviata l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Italiana Revisori Contabili - Assirevi e delle seguenti società di revisione: *Arthur Andersen Spa, Axis Srl, Coopers & Lybrand Spa, CZ Revisione Snc* (oggi *Neutra Spa*), *Deloitte & Touche Spa, Grant Thornton Spa, Mazars & Guerard Spa, KPMG Spa, Price Waterhouse Spa, Reconta Ernst & Young Spa, Revisa Spa, Ria & Partners Sas, Sala Scelsi Farina Bdo Sas, Serca Snc, Sofiresa Srl*, per presunta infrazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera dell'11 febbraio 1999 con la quale è stato esteso il procedimento alle società *Consulaudit Spa* e *Horwath & Horwath Italia Sas*;

VISTA la propria delibera del 22 aprile 1999, con la quale è stato prorogato al 29 ottobre 1999 il termine di conclusione del procedimento, in relazione alle esigenze istruttorie derivanti dalla complessità degli elementi informativi fino ad allora raccolti;

VISTA la propria delibera del 25 agosto 1999, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 23 dicembre 1999 il termine di conclusione del procedimento, in relazione alla necessità di valutare la rilevanza ai fini del procedimento degli ulteriori e più aggiornati elementi informativi raccolti;

VISTA la propria delibera del 10 novembre 1999, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2000 il termine di conclusione del procedimento, accogliendo una richiesta di Assirevi e delle società *Reconta Ernst & Young Spa, KPMG Spa, Arthur Andersen Spa* e *Deloitte & Touche Spa* al fine di consentire ai richiedenti e alle altre parti del procedimento il più ampio esercizio del diritto di difesa;

VISTE le proprie delibere del 12 novembre 1998 e del 22 aprile 1999, con le quali l'Autorità ha disposto di effettuare accertamenti ispettivi presso Assirevi e alcune società di revisione;

SENTITE le società: *Ria & Partners Sas* in data 17 dicembre 1998, *Revisa Spa* in data 12 gennaio 1999, *Serca Snc* in data 16 marzo 1999, *Consulaudit Spa* del 26 marzo 1999, *Horwath & Horwath Italia Sas* in data 4 maggio 1999, *Arthur Andersen Spa* in data 16 giugno 1999;

SENTITA l'Associazione Italiana Revisori Contabili - Assirevi in data 25 gennaio 1999 e in data 28 giugno 1999;

SENTITA nuovamente la società *Ria & Partners Sas* in data 26 novembre 1999;

VISTA la documentazione acquisita nel corso del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con decisioni del 12 novembre 1998 e dell'11 febbraio 1999, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio nei confronti dell'Associazione Italiana Revisori Contabili - Assirevi (di seguito anche Assirevi o Associazione) e di diciassette società di revisione ad essa associate, per presunta violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, consistente in intese, accordi o pratiche concordate volti al coordinamento dei comportamenti di mercato delle società aderenti all'Associazione.

Fra gli elementi che hanno determinato l'avvio del procedimento istruttorio è compresa una lettera del Presidente di Assirevi, datata 23 giugno 1995, con la quale venivano comunicate a tutte le associate le tariffe orarie di riferimento per il periodo luglio 1995/giugno 1996, acquisita dalla Guardia di Finanza presso la sede della Price Waterhouse Spa

Contestualmente all'avvio del procedimento, l'Autorità ha deliberato l'effettuazione di accertamenti ispettivi presso Assirevi e alcune società di revisione.

Con provvedimento del 22 aprile 1999, l'Autorità ha deliberato di prorogare al 29 ottobre 1999 il termine per la chiusura del procedimento, in ragione della complessità degli elementi informativi acquisiti, disponendo inoltre nuovi accertamenti ispettivi presso società di revisione.

In data 25 agosto 1999, il termine per la chiusura del procedimento è stato differito al 23 dicembre 1999, data la necessità di valutare la rilevanza ai fini del procedimento degli ulteriori e più aggiornati elementi informativi raccolti, relativi ai corrispettivi percepiti dalle società di revisione in relazione ad incarichi acquisiti nel 1998.

In data 10 novembre 1999 è stato infine ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2000 il termine per la chiusura del procedimento, accogliendo una richiesta in tal senso di Assirevi e delle società Reconta Ernst & Young Spa, KPMG Spa, Arthur Andersen Spa e Deloitte & Touche Spa. Le sei principali società di revisione, che oltre alle quattro citate includono anche la Price Waterhouse Spa e la Coopers & Lybrand Spa, hanno così avuto modo di predisporre un documento con il quale hanno inteso formalizzare alcune ammissioni relative alle principali fattispecie delineate nella lettera delle risultanze istruttorie. A tale documento, pervenuto in data 14 dicembre 1999, ci si riferirà in seguito anche come "lettera delle ammissioni".

II. LE PARTI

2. L'Associazione Italiana Revisori Contabili, costituita il 10 luglio 1980, è un'associazione privata senza scopo di lucro tra società che esercitano attività di revisione contabile in Italia (cfr. articolo I dello Statuto).

Attualmente aderiscono ad Assirevi 17 società di revisione.

Possono chiedere di aderire ad Assirevi le società di revisione operanti in Italia che, oltre ad accettare e applicare i principi di revisione adottati dall'Associazione, siano iscritte all'Albo speciale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito Consob o la Commissione), istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136¹, o siano iscritte al registro dei revisori ex Decreto Legislativo n. 88/92 e abbiano, al proprio interno, una presenza maggioritaria (pari a 3/5) di revisori contabili con esperienza non inferiore a cinque anni (cfr. articolo III dello Statuto).

L'ammissione all'Associazione comprende, tra l'altro, una "*dichiarazione di adesione e ottemperanza allo Statuto e di impegno ad accettare e applicare i regolamenti e tutti gli altri documenti emanati dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo*" (articolo XIII, punto 8).

A norma dello Statuto, gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea degli Associati, che decide a maggioranza, ciascuna società di revisione associata ha diritto a un voto, nonché a un voto ulteriore per ogni venti dipendenti della stessa (articolo IX). L'Assemblea è competente, tra l'altro, a fissare "*le direttive per l'attività dell'Associazione*" e a deliberare le modifiche dello Statuto e il regolamento disciplinare dell'Associazione (articolo VIII).

Al Consiglio Direttivo, che ha il compito, tra gli altri, di proporre all'Assemblea l'esclusione di un associato per "*gravi inosservanze [...] delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio dell'Associazione*" (articolo XVII, punto 4), e di "*verificare il comportamento degli associati mediante atti di controllo e ispezioni da effettuarsi presso gli uffici degli Associati stessi*" (articolo XII, punto 3), partecipa un

¹ Cfr. D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, recante "*Attuazione della delega [...] concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa*".

consigliere per ogni associata avente un numero di dipendenti superiore a 100, mentre per le associate con un numero di dipendenti pari o inferiore a tale cifra viene eletto un unico consigliere ogni dieci società. Nel complesso i consiglieri eletti da tali ultime società non possono superare il numero di cinque, né essere inferiori a tre. In caso di impedimento dei consiglieri, partecipano alle riunioni del consiglio i rispettivi vice consiglieri.

3. Arthur Andersen Spa (di seguito Arthur Andersen) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° settembre 1997/31 agosto 1998 ha realizzato un fatturato di 196,1 miliardi di lire.

Arthur Andersen aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 39 voti nell'Assemblea degli Associati.

4. Axis Srl (di seguito Axis) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 1,2 miliardi di lire.

Axis aderisce all'Assirevi dal 10 novembre 1992, non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 1 voto nell'Assemblea degli Associati.

5. Consulaudit Spa (di seguito Consulaudit) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° settembre 1997/31 agosto 1998 ha realizzato un fatturato di 9 miliardi di lire.

Consulaudit aderisce all'Assirevi dal 17 novembre 1998², non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 3 voti nell'Assemblea degli Associati.

6. Coopers & Lybrand Spa (di seguito Coopers) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio relativo al periodo 1° settembre 1997/30 giugno 1998, della durata di 10 mesi, ha realizzato un fatturato di 105,7 miliardi di lire, mentre nell'esercizio precedente, relativo al periodo 1° settembre 1996/31 agosto 1997, ha realizzato un fatturato di 102,5 miliardi di lire.

Coopers aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 24 voti nell'Assemblea degli Associati.

7. Deloitte & Touche Spa (di seguito Deloitte) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° ottobre 1997/30 settembre 1998 ha realizzato un fatturato di 76,4 miliardi di lire.

Deloitte aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 18 voti nell'Assemblea degli Associati.

8. Grant Thornton Spa (di seguito Thornton) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° settembre 1997/31 agosto 1998 ha realizzato un fatturato di 17 miliardi di lire.

Thornton aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 5 voti nell'Assemblea degli Associati.

9. Horwath & Horwath Italia Sas (di seguito Horwath) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 2,2 miliardi di lire.

Horwath aderisce all'Assirevi dal 18 febbraio 1997, non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 1 voto nell'Assemblea degli Associati.

10. KPMG Spa (di seguito KPMG) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° ottobre 1997/30 settembre 1998 ha realizzato un fatturato di 131,9 miliardi di lire.

KPMG aderisce all'Assirevi dal 23 settembre 1980, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 35 voti nell'Assemblea degli Associati.

11. Mazars & Guerard Spa (di seguito Mazars), denominata fino al 3 marzo 1997 *Guerard Viala Spa*, svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° settembre 1997/31 agosto 1998 ha realizzato un fatturato di 11,7 miliardi di lire.

Mazars aderisce all'Assirevi dal 10 novembre 1992, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 5 voti nell'Assemblea degli Associati.

² Tale data corrisponde alla data di ratifica da parte dell'Assemblea Assirevi della delibera del 13 ottobre 1998 con cui il Consiglio Direttivo aveva ammesso Consulaudit all'Associazione. Tuttavia, nella lettera del 21 ottobre 1998, con la quale la delibera veniva comunicata a Consulaudit, veniva specificato che "L'adesione, a tutti gli effetti, ha vigore dalla data della delibera del Consiglio".

12. Neutra Spa (di seguito Neutra), denominata precedentemente *Cz Revisione Srl*, svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 5,7 miliardi di lire.

Neutra aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 1 voto nell'Assemblea degli Associati.

13. Price Waterhouse Spa (di seguito Price) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nell'esercizio 1° luglio 1997/30 giugno 1998 ha realizzato un fatturato di 91,8 miliardi di lire.

Price aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 24 voti nell'Assemblea degli Associati.

14. Reconta Ernst & Young Spa (di seguito Reconta) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 132,8 miliardi di lire.

Reconta aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 32 voti nell'Assemblea degli Associati.

15. Revisa Spa (di seguito Revisa) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 2,2 miliardi di lire.

Revisa aderisce all'Assirevi da gennaio 1995, non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 1 voto nell'Assemblea degli Associati.

16. Ria & Partners Sas (di seguito Ria) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 6,6 miliardi di lire.

Ria aderisce all'Assirevi dalla data della sua costituzione, non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 1 voto nell'Assemblea degli Associati.

17. Sala Scelsi Farina Bdo Sas (di seguito Sala Scelsi) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 5,5 miliardi di lire.

Sala Scelsi aderisce all'Assirevi dal 21 settembre 1994, ha attualmente un rappresentante nel Consiglio Direttivo e dispone di 2 voti nell'Assemblea degli Associati.

18. Serca Snc (di seguito Serca) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 2,4 miliardi di lire.

Serca aderisce all'Assirevi dall'11 ottobre 1994, non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 2 voti nell'Assemblea degli Associati.

19. Sofiresa Srl (di seguito Sofiresa) svolge attività di revisione e certificazione dei bilanci e nel 1998 ha realizzato un fatturato di 1,2 miliardi di lire.

Sofiresa aderisce all'Assirevi dal 22 marzo 1995, non ha attualmente rappresentanti nel Consiglio Direttivo e dispone di 2 voti nell'Assemblea degli Associati.

20. Va osservato che tra le suddette imprese associate ad Assirevi si trovano le affiliate italiane dei sei principali gruppi di società di revisione attivi a livello mondiale, le cd. *Big Six*. Si tratta delle società Arthur Andersen, KPMG, Coopers & Lybrand, Price Waterhouse, Deloitte & Touche e Ernst & Young. Si precisa che, in seguito alla recente operazione di fusione tra i gruppi Price Waterhouse e Coopers & Lybrand avvenuta l'1 luglio 1998, di fatto il numero dei principali operatori è passato da sei a cinque. Considerato che allo stato la fusione in Italia non risulta avere ancora ricevuto attuazione definitiva, nel seguito esse continueranno a essere denominate *Big Six*.

In conformità alle regole di funzionamento fissate dallo Statuto Assirevi e descritte sub par. 5, le *Big Six* esprimono attualmente 172 dei 196 voti complessivi nell'Assemblea degli associati e sono rappresentate da sei dei dieci componenti del consiglio direttivo.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

21. L'attività di revisione contabile può essere richiesta dalle imprese in ottemperanza a disposizioni normative o a titolo volontario.

Nella maggior parte dei casi, la revisione effettuata ai sensi di legge può essere svolta solo dalle imprese iscritte nell'Albo speciale tenuto dalla Consob, al quale si farà più estesamente riferimento in seguito.

L'attività di revisione volontaria, invece, può essere svolta anche da società di revisione non iscritte al predetto Albo, nonché da singoli professionisti - anche associati - purché iscritti al registro dei revisori.

22. Nell'ambito della revisione effettuata ai sensi di legge si distinguono poi tre diverse categorie:

i) la *revisione legale*, identificata dall'ambito di integrale applicazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 136/75, e più recentemente del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (di seguito anche Testo Unico);

ii) la *revisione obbligatoria*, che si riferisce all'insieme dei casi per i quali il legislatore ha richiesto l'intervento di un revisore iscritto all'Albo Consob, senza tuttavia prevedere l'integrale applicazione del D.P.R. n. 136/75.

iii) *altri casi di revisione imposta*, per i quali esiste un obbligo di legge che tuttavia non contempla necessariamente l'intervento di un revisore iscritto all'Albo Consob.

Come verrà meglio chiarito in seguito, si tratta di segmenti di attività regolamentati con decrescente pervasività: nella revisione legale ricorre sia l'obbligo per le società di revisione di iscrizione all'apposito Albo, che la previsione di una ampia attività di vigilanza e controllo da parte della Consob; nella revisione obbligatoria, pur rimanendo il primo aspetto, il secondo risulta attenuato, poiché la funzione della Consob è circoscritta alla verifica dell'idoneità delle imprese iscritte all'Albo da essa tenuto; negli altri casi la regolamentazione dell'offerta contempla la presenza di società di revisione non iscritte all'Albo Consob.

Le categorie di imprese soggette alle diverse forme di revisione sono elencate nelle tabelle riportate nell'Appendice I.

i) La disciplina della revisione legale

23. Nel delineare la disciplina della revisione legale, si farà principalmente riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 136/75, vigente nella maggior parte dell'arco temporale interessato dalle condotte oggetto di istruttoria (1991/1997).

Va preliminarmente osservato come l'obbligo della revisione dei conti e certificazione dei bilanci, introdotto per la prima volta con riferimento alle società quotate dal D.P.R. n. 136/75, ed esteso da leggi successive ad altri soggetti (quali quelli che sollecitano il pubblico risparmio o le società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa), rappresenti una forma di tutela del risparmio. La revisione, infatti, accresce l'attendibilità dell'informazione contabile e, conseguentemente, consente a chi investe in valori mobiliari di valutare più correttamente il rischio dell'investimento. A tal fine è stata introdotta una disciplina dell'informazione contabile, nell'ambito della quale le società di revisione assumono un ruolo di primaria importanza.

24. In questo contesto, vanno inquadrare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 136/75 attinenti la regolamentazione dell'attività di revisione. Il D.P.R. n. 136/75 ha istituito un "*Albo Speciale*" delle società di revisione - che attualmente comprende 24 società - e ha inoltre attribuito alla Consob sia l'accertamento del possesso da parte delle società che volessero iscriversi dei requisiti prescritti³, che la vigilanza sull'attività svolta dalle società iscritte, per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

A quest'ultimo scopo è stato previsto che la Consob possa: richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti; eseguire ispezioni presso le società di revisione; raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione contabile delle società⁴.

Inoltre, in caso di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, la Consob può: intimare a una società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone che hanno commesso le irregolarità; vietare a una società di revisione di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore a un anno. Nei casi di particolare gravità, la Consob può anche disporre la cancellazione di una società di revisione dall'Albo Speciale⁵.

³ *La tenuta dell'Albo Speciale da parte della Consob, e i requisiti necessari per l'iscrizione, originariamente previsti dall'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, nel testo modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 88/92, sono ora contenuti dall'art. 161 del citato decreto legislativo n. 58/98.*

⁴ *Cfr. art. 162 del decreto legislativo n. 58/98 che ha modificato l'art. 10 del D.P.R. 136/75. Un altro tipo di attività della Commissione è quella volta a fornire chiarificazioni interpretative della normativa.*

⁵ *Cfr. art. 163 del decreto legislativo n. 58/98 che ha modificato l'art. 11 del D.P.R. 136/75.*

25. Il D.P.R. n. 136/75 stabiliva, inoltre, che gli incarichi di revisione avessero durata triennale e che non potessero essere rinnovati per più di due volte. Analoghe disposizioni in materia di durata e rinnovi degli incarichi sono stabilite dal Testo Unico⁶. Pertanto, una società di revisione non può avere lo stesso incarico per più di nove anni consecutivi, allo scadere dei quali l'incarico potrà essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

26. Relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico alla società di revisione, il D.P.R. n. 136/75 prevedeva che in materia deliberasse l'Assemblea della società conferente, a cui era altresì attribuito il compito di determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo "*criteri generali*" stabiliti dalla Consob⁷. La Consob ha provveduto in tal senso con successive Comunicazioni, da ultimo con la Comunicazione n. 96003556 del 18 aprile 1996 descritta nella sezione seguente.

Analoga, il Testo Unico ha previsto la competenza a deliberare dell'Assemblea della società conferente (previo parere del collegio sindacale) in tema di conferimento e revoca dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione⁸. Tuttavia il Decreto Legislativo 58/98 non contiene più alcun riferimento alla individuazione da parte della Consob dei criteri per la determinazione dei corrispettivi.

27. Fino all'aprile 1996, l'impresa soggetta all'obbligo di revisione, secondo quanto indicato dalla Consob nella sua comunicazione n. 2996 del 27 febbraio 1987, prima di assegnare l'incarico doveva ricevere offerte da almeno tre società iscritte all'Albo.

L'aggiudicazione dell'incarico di revisione presupponeva pertanto il confronto da parte della società conferente delle proposte inviate da diverse società di revisione.

Tale comunicazione è successivamente venuta meno, ma la prassi della comparazione di diverse offerte è stata in parte mantenuta, tendendo peraltro ad applicarsi anche ai conferimenti di incarichi di revisione volontaria.

28. Successivamente al conferimento dell'incarico, esiste un obbligo di trasmissione della relativa deliberazione alla Consob, la quale in passato, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 136/75, entro dieci giorni dalla ricezione del conferimento, poteva negare l'approvazione se la società incaricata non fosse stata ritenuta tecnicamente idonea ad assumerlo, sia in relazione alla sua organizzazione, sia in relazione al numero degli incarichi già assunti⁹.

Attualmente il Decreto Legislativo n. 58/98 non prevede l'approvazione dell'incarico da parte della Consob, pur rimanendo l'obbligo di trasmissione all'organo di vigilanza delle deliberazioni dell'Assemblea in materia di conferimento di incarico¹⁰.

ii) La comunicazione Consob n. 96003556 del 18/4/96

29. In attuazione dell'articolo 2, comma 5, del D.P.R. n. 136/75, a norma del quale la Consob era tenuta, tra l'altro, a stabilire i criteri generali per la fissazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento degli incarichi di revisione e di certificazione, la Commissione, nella comunicazione n. 96003556 del 18 aprile 1996, ha stabilito i "*Criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione*".

30. Nella comunicazione si afferma che *l'adeguatezza delle ore stimate* per lo svolgimento dell'attività di revisione incide direttamente sulla *qualità* del lavoro di revisione e costituisce un elemento essenziale per la valutazione, in sede di approvazione dell'incarico da parte della Consob, dell'idoneità tecnica del revisore. La Consob stabilisce, peraltro, il principio secondo il quale il corrispettivo spettante alla società di revisione deve essere *commisurato alle caratteristiche* peculiari della società revisionata e deve garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori svolti nonché l'indipendenza della società di revisione.

Ai fini della determinazione del numero delle ore necessarie allo svolgimento dei lavori di revisione e certificazione, secondo la Consob, il revisore deve, inoltre, acquisire gli elementi informativi relativi ai

⁶ Cfr. art. 159.

⁷ Cfr. D.P.R. n. 136/75, art. 2, comma 5.

⁸ Cfr. art. 159.

⁹ Cfr. art. 2.

¹⁰ Cfr. art. 159, commi 5 e 8.

principali aspetti dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda cliente, quali le dimensioni aziendali, il sistema di controllo interno, ecc., per pervenire a una valutazione dell'"audit risk". Nei casi di società già sottoposte a revisione *"il revisore in carica deve essere consultato per acquisire informazioni in merito alle caratteristiche societarie e al numero delle ore prestate a consuntivo per la revisione dell'ultimo bilancio"*.

31. Nell'ambito dei criteri generali, la Consob specifica anche che le risorse impiegate nella revisione e certificazione devono essere qualitativamente e quantitativamente idonee al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il responsabile del lavoro di revisione e certificazione deve possedere una specifica esperienza tecnica nel settore di attività cui appartiene la società conferente.

Il *team* professionale impiegato nella revisione e certificazione deve inoltre essere strutturato in modo da assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo. Facendo riferimento alle qualifiche professionali usualmente impiegate dalle società di revisione, la comunicazione afferma che *"il mix del team impiegato potrà risultare dall'applicazione del presente prospetto: partner 4 - 7%; manager 14 - 17%; senior 25 - 35%; assistant 41 - 57%"*.

32. Nella citata comunicazione n. 96003556, la Consob ha inoltre raccomandato alle società di revisione di articolare la proposta dei servizi di revisione seguendo un determinato schema allegato alla comunicazione medesima.

Per quanto riguarda i corrispettivi, con detto schema la Consob dispone soltanto quali siano i profili che le società di revisione devono riportare esplicitamente nella proposta presentata alla società committente. In particolare, si richiede di specificare che i corrispettivi sono stati determinati in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob con la stessa comunicazione. Devono essere, inoltre, indicate le tariffe orarie applicate alle diverse qualifiche professionali impiegate nello svolgimento dei lavori oggetto della proposta. Devono infine essere separatamente indicate le eventuali altre spese che la società proponente, nella sua libera determinazione, ritenga di porre a carico della società conferente.

Con riferimento al personale impiegato e ai tempi, nella proposta la società di revisione deve fornire l'indicazione del *team* professionale e delle rispettive qualifiche che intende impiegare nello svolgimento dei lavori di revisione, specificando, per ciascuna qualifica professionale impiegata, il numero delle ore stimate, nonché gli elementi sulla base dei quali tale numero di ore è stato determinato. Deve, inoltre, essere indicato il numero di ore impiegate per la revisione dell'ultimo bilancio approvato del precedente triennio, nonché le motivazioni degli eventuali scostamenti, sia che i lavori siano stati espletati dalla medesima società di revisione che da altri revisori. La Consob specifica peraltro che devono essere indicate le motivazioni dell'eventuale mancata consultazione del revisore uscente.

Infine, nelle proposte ai potenziali clienti le società di revisione devono indicare il numero di ore totali che verranno impiegate per il bilancio di esercizio ed, eventualmente, per il bilancio consolidato e per quello delle singole controllate di un gruppo.

33. Esiste inoltre una comunicazione del 16 marzo 1998 indirizzata dalla Consob alle Società di revisione iscritte all'Albo speciale, contenente una precisazione sulla comunicazione del 1996 relativamente alle informazioni da inserire nelle proposte.

In tale atto, la Consob rileva, preliminarmente, che *"le istruttorie in corso di svolgimento ai fini dell'approvazione da parte della Consob [...] hanno evidenziato, in presenza di gruppi societari, una non corretta interpretazione delle informazioni richieste nella proposta"*. La Consob precisa al riguardo, che, in caso di revisione di gruppi societari, *"per tutti i lavori oggetto della proposta - vale a dire la revisione del bilancio d'esercizio della società conferente, del bilancio consolidato di gruppo e dei bilanci delle società controllate e collegate, direttamente o indirettamente [...] - deve essere fornito distintamente il numero delle ore impiegate per la revisione dell'ultimo bilancio approvato del precedente triennio. Per tali lavori deve essere altresì fornito, distintamente, l'ammontare del corrispettivo maturato"*.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

A. I mercati rilevanti: la revisione ai sensi di legge e quella volontaria

34. Dal punto di vista merceologico, il presente procedimento interessa i servizi di revisione e certificazione dei bilanci svolti da soggetti esterni alla società che ha predisposto i bilanci stessi. L'attività di revisione consiste nel verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché nel verificare che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato

corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e siano conformi alle norme che li disciplinano. Detta attività si conclude con un giudizio sul bilancio espresso in un'apposita relazione¹¹.

Scopo principale dell'attività di revisione e certificazione dei bilanci è quello di accrescere l'informazione del pubblico relativamente alla conduzione dell'impresa revisionata. A questo fine assume particolare rilevanza la relazione di revisione che costituisce lo strumento attraverso il quale il revisore dei conti comunica con gli azionisti, i creditori, i dipendenti della società e l'opinione pubblica.

35. I destinatari ultimi del servizio di revisione sono quei soggetti esterni alla gestione di una società, in primo luogo gli azionisti, che hanno un interesse alla verifica delle modalità seguite nella gestione stessa. Poiché tali soggetti non sono in grado, in genere, di verificare direttamente la bontà del lavoro svolto dalla società di revisione, il servizio da questa erogato può essere considerato un "*credence good*". Per questo motivo il mercato dei servizi di revisione si presta ad essere fortemente condizionato dall'operare di fenomeni reputazionali, che, come vedremo, agiscono soprattutto a favore delle sei principali società di revisione che fanno capo a organizzazioni attive a livello mondiale.

E' del pari importante mettere in evidenza la non coincidenza tra i fruitori - in primo luogo gli azionisti - del servizio di revisione e i suoi acquirenti - i *managers* - i quali si trovano nella condizione di scegliere e remunerare il proprio controllore. Tale circostanza, viene da alcuni paventato¹², potrebbe indurre l'acquirente del servizio di revisione ad acquisire servizi di bassa qualità, al fine di diminuire l'intensità del controllo. Tuttavia, va al riguardo considerato che tale eventuale rischio viene attenuato dalla consapevolezza che una simile condotta potrebbe, nel medio periodo, deteriorare l'immagine della società, con effetti negativi quali ad esempio una maggiore difficoltà nel reperimento di capitali sul mercato.

36. Come già chiarito, i servizi di revisione possono essere distinti in due categorie: quelli che vengono erogati per ottemperare a specifiche disposizioni normative e possono essere effettuati quasi esclusivamente dalle società di revisione iscritte all'Albo Consob (revisione legale, revisione obbligatoria e altre forme di revisione imposta); quelli richiesti volontariamente dalle imprese per varie ragioni, come ad esempio per migliorare la propria immagine verso la clientela o per facilitare l'accesso al credito, i quali possono essere erogati anche da società diverse da quelle iscritte all'Albo Consob.

A causa del diverso regime regolamentare caratterizzante la revisione ai sensi di legge e quella volontaria, la prima individua un mercato distinto da quello della seconda.

37. Dal punto di vista geografico, la dimensione dei due mercati rilevanti sembra corrispondere all'intero territorio nazionale, in quanto per un verso l'esercizio dell'attività di certificazione, sia legale che volontaria, non appare sensibilmente influenzato dalla localizzazione della società di revisione rispetto a quella dei clienti; per un altro, le differenze ancora esistenti tra legislazioni nazionali e regolamenti dei diversi paesi in materia di revisione legale dei conti inducono ad escludere che i mercati dei servizi di revisione e certificazione dei bilanci abbiano dimensioni sovranazionali¹³.

i) Alcuni tratti comuni

38. Benché il mercato della revisione ai sensi di legge e di quella volontaria meritino di essere tenuti distinti perché differentemente regolamentati, giova anticipare, rispetto a quanto illustrato in seguito, che, dal punto di vista della struttura dell'offerta, essi presentano importanti elementi di similitudine, rappresentati dall'elevato grado di concentrazione e dalla presenza delle medesime sei imprese in posizione di primaria importanza. Conseguentemente, appare opportuno, con riferimento a tali aspetti, fornire fin dall'inizio, e a prescindere dall'illustrazione dei singoli mercati rilevanti che verrà svolta successivamente, una visione d'insieme. A tal fine è stata predisposta la tabella seguente, che riportando le quote delle società aderenti ad Assirevi calcolate sul totale dei ricavi delle associate per il periodo 1991/1998, fornisce, data la rilevanza dell'Associazione, una prima illustrazione dell'assetto dell'offerta. La tabella, che fa riferimento sia ai compensi per lo svolgimento dell'attività di revisione e certificazione, come definita al punto 34, che a quelli per l'erogazione di servizi ad essa strettamente connessi, mostra che nel periodo considerato le *Big Six* hanno sempre detenuto oltre il 90% del fatturato totale realizzato dalle associate Assirevi.

Tab. 1 - Ripartizione % dei ricavi complessivi delle singole società aderenti ad Assirevi

¹¹ Cfr. D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 155 e 156.

¹² Cfr. memoria Assirevi.

¹³ Cfr. caso comunitario n. IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers & Lybrand.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997/98
AA	20%	23%	24%	23%	24%	23%	24%
CL	16%	15%	14%	14%	14%	15%	13%
DT	8%	9%	9%	10%	11%	10%	10%
KPMG	17%	15%	16%	15%	15%	15%	17%
PW	15%	15%	14%	13%	12%	12%	12%
REY	19%	17%	18%	18%	18%	17%	16%
tot <i>Big Six</i>	94%	94%	94%	94%	94%	92%	92%
altre Assirevi	6%	6%	6%	6%	6%	8%	8%
tot. mercato (mil.)	392.555	447.203	493.301	537.131	615.534	669.591	772.554

Fonte: dati Assirevi (1991/1996) e imprese associate (1997/98).

39. A ciò giova aggiungere che le Big Six si differenziano dalle altre società iscritte all'Albo Consob sotto molti profili. Innanzitutto esse fanno tutte parte di organizzazioni internazionali attive a livello mondiale che garantiscono pertanto la necessaria assistenza in caso di revisione di società con interessi all'estero. Esse, inoltre, sono organizzate in modo tale da poter rispondere alle esigenze di imprese clienti diversificate, operanti in vari settori, e le loro dimensioni le rendono capaci di revisionare i bilanci anche delle società più grandi.

Anche in relazione a questi elementi, le Big Six godono di un importante vantaggio di tipo reputazionale che assume particolare rilievo date le caratteristiche di credence good del prodotto¹⁴. A ciò si aggiunge che le maggiori risorse di cui le grandi società di revisione possono disporre permettono loro di mettere in atto delle politiche di marketing più incisive, anche sulla base di una maggiore possibilità di monitorare il mercato, nonché di reclutare sul mercato il personale qualificato con molte meno difficoltà rispetto alle società di minori dimensioni. Secondo quanto emerso dalle audizioni, infatti, le grandi società di revisione non sembrerebbero trovare ostacoli alla loro espansione in eventuali limiti della capacità produttiva.

ii) La revisione ai sensi di legge

40. Come si è visto in precedenza, nell'ambito della revisione ai sensi di legge si possono distinguere tre principali segmenti corrispondenti alla revisione legale, alla revisione obbligatoria e agli altri casi di revisione imposta. Nel periodo 1997/1998 il valore stimato della revisione legale ammontava a 96 miliardi di lire, e quello delle altre due categorie, che nel seguito verranno entrambe ricondotte alla denominazione di revisione obbligatoria, nel loro complesso, ammontava a 43 miliardi di lire¹⁵.

Nei paragrafi seguenti si mettono in luce alcune caratteristiche del mercato della revisione ai sensi di legge, in primo luogo il suo grado di concentrazione. E' opportuno precisare che tali caratteristiche emergono principalmente in base a un'analisi condotta su dati forniti dalla Consob e da essa raccolti nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza. Poiché la vigilanza della Consob si riferisce sostanzialmente alla revisione legale, tali considerazioni sono in primo luogo applicabili a quest'ultima.

a) Domanda

41. Nel segmento della revisione legale, i soggetti presenti dal lato della domanda sono all'incirca 570¹⁶. Più precisamente, essi corrispondono all'insieme delle società che hanno conferito un incarico nel triennio 1995/97. Infatti, poiché per legge la durata degli incarichi di revisione è triennale (con possibilità di

¹⁴ Secondo una società di revisione sentita in audizione, in Italia, rivolgersi a una delle grandi società internazionali solleva il manager di un'impresa dalla responsabilità della scelta. In caso di eventuali problemi, infatti, difficilmente qualcuno potrà attribuire quanto accaduto a una scelta avventata del revisore da parte del manager (audizione RIA del 17 dicembre 1998).

¹⁵ Tali valori sono stati calcolati sommando i fatturati realizzati dalle società Assirevi nelle varie forme di revisione ai sensi di legge, i quali complessivamente ammontano a circa 132 miliardi di lire (cfr. tabella II.1 in appendice), e rapportandoli a una ipotesi della quota di mercato detenuta da tali società pari al 95% (tale quota corrisponde a un stima effettuata da Assirevi nel 1997 con riferimento a tutti i tipi di revisione). Si è inoltre ipotizzato che solo l'1% della revisione legale sia stato realizzato da imprese iscritte all'Albo Consob non aderenti a Assirevi.

¹⁶ Elaborazione dati Consob sul triennio 1995-1997 cfr. Appendice III.

rinnovo), il numero effettivo dei soggetti che esprimono la domanda di revisione può essere dedotto dall'insieme delle società che nel corso di un triennio hanno conferito un incarico. In termini di valore, con riferimento al 1997, le società quotate al mercato ufficiale e le controllate rappresentavano circa il 70% di tale segmento, le imprese di assicurazioni l'11%, le società di gestione risparmio il 9% e l'insieme delle altre categorie il restante 10%¹⁷.

La tabella 2 (colonne (1)-(3)) riporta i risultati dell'analisi della concentrazione della domanda espressa dalle 570 società conferenti, nel triennio 1995/97. A questo fine esse sono state ordinate secondo l'entità del servizio richiesto, misurato dal numero di ore preventivate per il primo anno d'incarico, e poi divise uniformemente in dieci classi. Ciascuna classe risulta così comprendere 57 società, pari al 10% dei soggetti esistenti dal lato della domanda. Mano a mano che si passa dalla prima all'ultima classe si considerano società che conferiscono incarichi via via più piccoli. Si osserva che il primo 10% delle società conferenti domanda oltre il 54% della quantità totale del servizio, e la seconda classe domanda un ulteriore 15%. In altri termini, il 70% della domanda è espresso dal 20% dei clienti.

Tab. 2 - Ripartizione dimensionale degli incarichi di revisione legale

classi	Domanda			Offerta					
	ore	ore	quota sul	ore	ore	% ore	% ore	numero	numero
	totali	medie	totale	Big Six	Altre	Big Six	Altre	incarichi	incarichi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-57	193.168	3.389	54,3%	191.662	1.506	99,2%	0,8%	56	1
58-114	54.660	959	15,4%	54.660	0	100,0%	0,0%	57	0
115-171	31.794	558	8,9%	29.421	2.373	92,5%	7,5%	53	4
172-228	21.319	374	6,0%	19.854	1.465	93,1%	6,9%	53	4
229-285	15.641	274	4,4%	14.551	1.090	93,0%	7,0%	53	4
286-342	12.161	213	3,4%	11.147	1.014	91,7%	8,3%	52	5
343-399	9.357	164	2,6%	7.569	1.788	80,9%	19,1%	46	11
400-456	7.743	136	2,2%	5.147	2.596	66,5%	33,5%	38	19
457-513	5.999	105	1,7%	3.299	2.700	55,0%	45,0%	32	25
514-574	3.639	64	1,0%	2.245	1.394	61,7%	38,3%	38	23
totale	355.481	619	100,0%	339.555	15.926	95,5%	4,5%	478	96

Fonte: elaborazione su dati Consob, cfr. Appendice III.

42. Trattandosi di servizi domandati da imprese per ottemperare a un obbligo di legge, il livello della domanda è sostanzialmente incompressibile, suscettibile di espansione a seguito di modifiche normative che estendono le categorie di imprese soggette all'obbligo di revisione o dell'entrata nelle categorie già contemplate di nuovi operatori¹⁸. Per lo stesso motivo si può ragionevolmente ritenere che l'elasticità della domanda aggregata di servizi di revisione al prezzo sia ridotta.

b) Offerta

43. Il mercato della revisione ai sensi di legge, data la normativa vigente che richiede agli operatori l'iscrizione all'Albo Consob, è caratterizzato dall'esistenza di barriere all'ingresso di tipo amministrativo. Esso inoltre presenta una struttura dell'offerta fortemente concentrata, come risulta dalla tabella seguente:

Tab. 3 - Quote di mercato nella revisione legale e obbligatoria per il periodo 1997/98.

Società	Rev. Leg.	Rev. Ob.	Totale
AA	27%	17%	24%
CL	13%	8%	12%

¹⁷ Dati Assirevi, relativi al fatturato realizzato dalle associate attraverso l'attività di revisione legale nel 1997.

¹⁸ Ad esempio, negli ultimi anni la domanda di revisione legale si è ampliata in seguito all'inclusione tra i soggetti per i quali ricorre l'obbligo di revisione, delle SIM ai sensi della legge n. 1/91 e, più di recente, delle controllate delle società quotate a opera del Testo Unico del 1998.

DT	9%	12%	10%
KPMG	12%	7%	10%
PW	15%	4%	12%
REY	18%	20%	18%
<i>Totale Big Six</i>	94%	67%	86%
Altre Assirevi	5%	19%	9%
<i>Totale Assirevi</i>	99%	86%	95%
Altre Albo Consob	1%	14%	5%
Totale	100%	100%	100%

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle parti.

Le quote sono espresse in termini di percentuale sul valore totale, rispettivamente, della revisione legale, della revisione obbligatoria e dell'intera revisione ai sensi di legge.

In particolare, dalla tabella si evince che, tra le società iscritte all'Albo Consob, le imprese aderenti ad Assirevi detengono il 95% del mercato e che, tra queste, le *Big Six* hanno un peso dominante, in quanto ad esse fa capo l'86% circa del mercato della revisione obbligatoria e legale.

44. Nell'ambito della sola revisione legale, le *Big Six* coprono quasi integralmente il segmento della domanda caratterizzato da maggiori dimensioni unitarie e si trovano solo di rado a concorrere con le società di piccole-medie dimensioni, anche se iscritte all'Albo Consob, per questo tipo di incarichi. Ritornando alla tabella 2 (colonne (4)-(9)), infatti, solo una delle 114 società conferenti appartenenti alle prime due classi dimensionali risulta aver affidato la propria revisione a una delle società di revisione minori.


La quota detenuta dalle *Big Six* all'interno di ciascuna classe dimensionale, calcolata in termini di ore di revisione, diminuisce progressivamente al calare delle dimensioni unitarie degli incarichi, rimanendo al di sopra del 90% per le classi caratterizzate da una media superiore alle 200 ore per incarico, e scendendo fino al 60% per le ultime tre classi.

c) Andamento dei prezzi dei servizi di revisione legale

45. Al fine di effettuare un'analisi dell'andamento dei prezzi applicati dalle *Big Six* sono stati utilizzati dati forniti dalla Consob, relativi agli incarichi di revisione legale approvati da detta Commissione dal 1991 al 1998¹⁹. Per ciascun incarico è stata calcolata la tariffa oraria, dividendo il corrispettivo richiesto dal revisore per il numero di ore previste dalla proposta. Nel grafico 1 vengono riportate per ogni anno le medie delle tariffe così calcolate applicate da ciascuna delle *Big Six*, nonché una cosiddetta tariffa oraria di riferimento Assirevi, che coincide con quella diffusa dall'Associazione per i periodi luglio-giugno 90/91, 91/92, 93/94, 94/95 e 95/96, come verrà illustrato in seguito. Per gli anni successivi, e per il periodo 92/93, la cosiddetta tariffa oraria di riferimento Assirevi è stata calcolata applicando alle tariffe dell'anno precedente l'indice del costo della vita.

Grafico 1 - Tariffe medie Big Six e tariffe di riferimento Assirevi.

¹⁹ Cfr. Appendice III.



Fonte: prezzi: dati Consob; tariffa Assirevi: elaborazione da documentazione acquisita nel corso del procedimento.

46. Il grafico 1 mostra che dal 1990 al 1998 vi è stata una sostanziale tendenza delle tariffe medie applicate dalle *Big Six* all'allineamento sulla cosiddetta tariffa di riferimento Assirevi²⁰. In generale tutte le principali società di revisione a eccezione di Deloitte, hanno infatti mantenuto la loro tariffa media molto vicina alla tariffa di riferimento, e comunque sempre entro uno spettro di oscillazione del $\pm 10\%$ rispetto a quest'ultima, delimitato in alto e in basso dalle due linee tratteggiate. Come emergerà più chiaramente in seguito (vedi paragrafo 77), l'ampiezza dell'oscillazione è stata individuata con riguardo al limite inferiore di scostamento dei prezzi sotto al quale era prevista in ambito Assirevi un'automatica censura.

47. La tariffa media praticata da Deloitte, invece, a partire dal 1993/94, ha iniziato a discostarsi dalla tariffa Assirevi in misura maggiore del 10%.

Al riguardo, giova osservare che nel caso di Deloitte la tariffa media rappresenta in maniera meno accurata il comportamento di prezzo della società. Dalla tab. III.1 in appendice emerge, infatti, che il numero di incarichi acquisiti da Deloitte a una tariffa che non si discosta per più del 10% dalla propria tariffa media è, a partire dal 1993/94, sempre il più basso tra quelli delle *Big Six*. Tuttavia, tale maggiore variabilità della tariffa praticata da Deloitte non deriva da un comportamento che prescinde sistematicamente dall'esistenza del tariffario: in un numero non irrilevante di casi, infatti, Deloitte ha comunque acquisito incarichi a prezzi in linea con quelli previsti dal tariffario²¹.

48. E' interessante notare, inoltre, che, dal confronto tra i valori indicati nella tabella che segue e l'andamento dell'indice ISTAT del costo della vita che nel periodo 1991/1998 è cresciuto del 35,8% emerge che sia le tariffe Assirevi che quelle medie delle singole maggiori società - ad eccezione di Deloitte - hanno registrato incrementi positivi, al netto dell'inflazione.

Tab. 4. Incrementi percentuali 1991/1998 delle tariffe medie

ASSIREVI	AA	CL	DT	KPMG	PRICE	REY
39,7	43,1	43,2	24,9	43,0	36,0	35,8

Fonte: vedi grafico 1.

²⁰ Per l'analisi della distribuzione delle tariffe di ciascuna società intorno alla propria media si rimanda all'Appendice III.

²¹ Ciò è avvenuto nel 48% dei casi nel 1993/94, nel 42% dei casi nel 1994/95, nel 44% dei casi nel 1995/96, nel 30% dei casi nel 1996/97 e nel 39% dei casi nel 1997/98.

49. L'analisi delle tariffe è stata condotta distinguendo anche tra le tariffe praticate per rinnovi di incarichi ad una società di revisione prima della scadenza del novennio e tariffe relative a incarichi che hanno comportato un cambiamento del revisore. Le tariffe medie delle *Big Six* sono risultate più vicine alla tariffa di riferimento in occasione di rinnovi di incarichi piuttosto che nel caso di cambiamento di revisore.

50. Si osserva, infine, che è stata effettuata un'analisi dei corrispettivi degli incarichi conferiti dalla fine del 1995 al 1998 che hanno comportato un cambiamento di revisore, la quale ha interessato un numero complessivo di 150 incarichi²². Da tale analisi è emerso che solamente nel 10% dei casi si è verificata una significativa (superiore al 10%) riduzione del corrispettivo pattuito rispetto a quanto richiesto dal revisore uscente non connessa a modifiche strutturali della società conferente. In altri termini, variazioni anche sensibili dei corrispettivi tra revisore uscente ed entrante, pur potendo verificarsi anche frequentemente, sono di norma connesse a modifiche di tipo societario e organizzativo delle imprese clienti. Soltanto in un numero limitato di casi, che ammontano come già precisato al 10%, tali variazioni non apparivano riconducibili a tale motivazione.

iii) La revisione volontaria

51. Il mercato della revisione volontaria è costituito dai servizi di revisione che le società conferenti acquistano pur non essendo obbligate da alcuna disposizione normativa. La domanda in tale mercato proviene principalmente dalle seguenti tipologie di clienti:

controllate di società estere il cui bilancio consolidato è soggetto a revisione legale secondo la legislazione del paese di origine. In tal caso l'incarico di revisione viene in genere conferito alla società di revisione facente parte dello stesso *network* della società che revisiona la controllante;

controllate e collegate di gruppi italiani il cui bilancio consolidato è soggetto a revisione obbligatoria (fino a prima dell'approvazione del Testo Unico, che ha stabilito anche per tali società l'obbligo di revisione);

imprese che hanno esigenze di reputazione e di immagine nei confronti della clientela e del mercato, ad esempio per ampliare e facilitare l'accesso al canale del credito bancario, per questioni di credibilità con gli operatori esteri e in funzione di un'eventuale quotazione in un mercato regolamentato;

società, quali ad esempio istituti di credito non quotati, che accordano una particolare importanza all'immagine e alla trasparenza attribuita alla certificazione del bilancio;

società aventi rapporti con paesi esteri nei quali si privilegiano i revisori esterni a quelli interni;

società che sono tenute alla certificazione del bilancio in base a clausole contrattuali con istituti di finanziamento.

52. In altri casi la revisione può essere chiesta dall'esterno, come, ad esempio da enti finanziatori, o essere funzionale all'effettuazione di determinate operazioni di natura straordinaria, quali importanti acquisizioni, concentrazioni e collocamenti internazionali.

Dalle informazioni raccolte nel corso del procedimento istruttorio, emerge che, in genere, le società che si sottopongono alla revisione volontaria realizzano un fatturato annuo superiore ai 30-40 miliardi di lire.

53. Fattori quali la crescente internazionalizzazione delle imprese italiane, la loro maggiore dimensione media, l'aumentata esigenza del ricorso ai mercati dei capitali e creditizi, la situazione di crisi finanziaria di talune imprese, possono aver condotto, negli ultimi anni, un maggior numero di soggetti a sottoporsi su base volontaria alla revisione. D'altro lato, tuttavia, questi e altri fattori hanno portato a un ampliamento dell'area di revisione obbligatoria, determinando un conseguente "travaso" di imprese dalla revisione volontaria a quella obbligatoria.

54. Con riferimento alla revisione delle società italiane controllate da capogruppo estere, occorre rilevare come le modalità di assegnazione di tali incarichi presentino delle caratteristiche peculiari, che li differenziano, almeno in parte, dal resto della revisione volontaria.

In questi casi, la scelta della società di revisione viene in genere effettuata a livello centrale dalla capogruppo e, di norma, l'incarico viene conferito alla società di revisione che fa parte dello stesso *network* del revisore della controllante. Al momento di presentare la proposta alla capogruppo, la società di revisione del paese in cui questa ha sede include anche le condizioni economiche alle quali la propria corrispondente italiana svolgerà il servizio di revisione dei bilanci delle controllate italiane. La società di revisione italiana

²² Dati forniti dalla Consob, cfr. Appendice III.

viene consultata per la determinazione di tali condizioni e, pertanto, essa partecipa alla fissazione del corrispettivo sulla base del quale verrà decisa l'aggiudicazione dell'incarico.

D'altra parte, è anche vero che per questo tipo di incarichi l'offerta formulata dalla società italiana non sarà l'unica e immediata determinante della scelta effettuata dal committente, la quale dipenderà, invece, dal complesso delle condizioni contenute nella proposta, relative anche alla revisione della capogruppo e delle eventuali altre controllate. Tale caratteristica differenzia gli incarichi di questo segmento dal resto della revisione volontaria, anche se non in misura tale da giustificare l'individuazione di un mercato distinto.

55. Una stima del valore del mercato della revisione volontaria individua in circa 420 miliardi di lire la sua dimensione²³, di cui almeno 120 miliardi di lire sono attribuibili alla revisione di società italiane controllate da capogruppo estere. A tale mercato contribuiscono per circa l'81% le società di revisione iscritte ad Assirevi, le cui quote possono essere stimate come illustrato nella tabella 5.

Tab.5. - Quote di mercato delle Big Six nella revisione volontaria, 1997/98

Società	Quota
AA	18,1%
CL	12,4%
DT	7,1%
KPMG	14,7%
PW	11,1%
REY	10,2%
<i>Totale Big Six</i>	<i>73,6%</i>
Altre Assirevi	7,2%
<i>Totale Assirevi</i>	<i>80,8%</i>
Altre Albo Consob	4,8%
Altre non Consob	14,4%
<i>Totale</i>	<i>100,0%</i>

Fonte: dati forniti dalle parti, cfr. testo e tab. II.1 in appendice.

56. Anche nella revisione volontaria i principali operatori rimangono le società iscritte all'Albo Consob, a cui si aggiungono, con un peso molto inferiore, le società di revisori (iscritte al Registro di revisione contabile), le società fiduciarie e di revisione e le società di organizzazione e revisione contabile. Peraltro, la revisione volontaria può essere svolta da tutti i professionisti iscritti nel registro dei Revisori Contabili, anche se solo un numero esiguo di essi svolge in modo continuato ed esclusivo attività di revisione volontaria.

57. Diversamente dalla revisione legale, la revisione volontaria non è sottoposta all'obbligo di rotazione degli incarichi e, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, appare infrequente che un'impresa committente decida di interrompere il rapporto fiduciario instauratosi con un determinato revisore, per rivolgersi ad altre società di revisione.

B. I comportamenti accertati

i) Il regolamento in materia di corrispettivi adottato da Assirevi

58. Con riguardo all'ipotesi di coordinamento dei prezzi tra le società di revisione, è utile richiamare in via preliminare il contenuto del "*Regolamento in materia di corrispettivi*" adottato da Assirevi e sottoposto all'Autorità nel 1991, già oggetto di procedimento istruttorio (cfr. Provv. n. 140, caso I5 Assirevi, Boll. n.

²³ Tale stima è stata raggiunta sulla base delle informazioni inviate dalle parti, riguardanti, in primo luogo, il fatturato realizzato dalle società aderenti ad Assirevi attraverso l'attività di revisione volontaria (inclusa la revisione semestrale). Tale fatturato, come risulta dalla tabella II.1 in appendice, ammontava nel periodo 1997/98 a circa 337 miliardi di lire. Secondo le stime effettuate dalla società Arthur Andersen, a tale valore andrebbero aggiunti circa 10 miliardi di lire realizzati dalle società iscritte all'Albo Consob e non aderenti ad Assirevi e circa 30 miliardi realizzati dagli altri operatori non iscritti all'Albo Consob. Per tener conto delle osservazioni mosse nelle memorie presentate dalle altre società di revisione, secondo le quali la stima di Arthur Andersen sottovaluterebbe il contributo delle società non appartenenti ad Assirevi al fatturato totale della revisione volontaria, tali cifre sono state raddoppiate.

7/91)²⁴. Ciò in quanto, come si vedrà, ai principi contenuti in tale Regolamento ha continuato a ispirarsi l'attività successivamente svolta da Assirevi.

59. Detto regolamento comprendeva una serie di norme e procedure interne atte a uniformare il comportamento delle associate relativamente alla determinazione dei corrispettivi. Attraverso tale regolamentazione si imponeva alle società di revisione aderenti all'Assirevi di rispettare, nella determinazione dei propri corrispettivi: delle tariffe orarie minime e massime, aggiornate con cadenza annuale dall'Assirevi; delle percentuali minime e massime di impegno per ciascuna delle categorie professionali impiegate nella revisione; un numero di ore complessive predeterminato da Assirevi e variabile a seconda del settore di attività delle società oggetto di revisione. Inoltre venivano definite delle procedure da seguire nei casi di ipotesi di infrazione da parte di una associata, che prevedevano l'istruzione di indagini, l'emissione di un giudizio e la eventuale irrogazione di sanzioni qualora l'infrazione fosse stata effettivamente accertata.

60. Il controllo del rispetto del regolamento e l'adozione di misure disciplinari spettava al Consiglio Direttivo di Assirevi e alla Commissione Corrispettivi istituita dallo stesso. Il Consiglio, inoltre, delegava a un "Garante" le funzioni di controllo e di supervisione preventiva delle offerte avanzate dalle Associate. Secondo il regolamento, il Garante doveva essere nominato dal Consiglio fra persone che non appartenevano ad alcuna delle Associate. Tuttavia, era prevista una fase transitoria durante la quale il ruolo di Garante poteva essere assunto a rotazione da ciascuno dei membri del Consiglio direttivo di Assirevi, e, come si evince dalla documentazione acquisita, questo era quanto accadeva negli anni 1990/1991.

La procedura che doveva essere osservata per il controllo e la supervisione delle proposte era differenziata a seconda che esse riguardassero un rinnovo o un nuovo incarico. Nel caso di rinnovi, gli associati che venivano chiamati a formulare proposte dalle società conferenti erano tenuti a darne tempestiva comunicazione al Garante. Quest'ultimo quindi provvedeva a richiedere al revisore in carica il numero di ore da lui applicate, e qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Tali informazioni sarebbero state successivamente comunicate a tutti gli associati chiamati a presentare una proposta. Nel caso di nuovi incarichi, ogni associato invitato a sottomettere un'offerta doveva trasmettere al Garante, entro cinque giorni, un modulo contenente, tra l'altro, le ore, il mix professionale e le tariffe. Il Garante avrebbe successivamente provveduto a verificare il rispetto di quanto imposto dal regolamento e, in caso di proposte non conformi alle disposizioni previste, era tenuto a sollecitare le società di revisione a modificare le proposte.

Un ampio numero di documenti che attestano il funzionamento del Regolamento negli anni 1990/91 è stato acquisito agli atti del procedimento istruttorio.

61. Successivamente all'intervento dell'Autorità che, con provvedimento del 26 agosto 1991, ha ritenuto l'intera regolamentazione sui corrispettivi contrastante con la legge n. 287/90, le società di revisione aderenti ad Assirevi hanno ricostituito un sistema di regolamentazione nella sostanza analogo a quello vietato, comprendente tra l'altro tariffari di riferimento.

ii) I tariffari e le tabelle

62. Agli atti del presente procedimento sono state acquisite varie lettere inviate dal presidente dell'Associazione alle imprese associate, recanti tariffari riferentesi da ultimo al periodo 1995/96 e compendiate nella tabella n. 6, dalla quale emerge come venissero stabilite tariffe orarie per ciascuna categoria professionale di revisori, determinate applicando ai valori dell'anno precedente un incremento di norma coincidente con la variazione registrata dall'indice Istat del costo della vita. Inoltre i tariffari riportano il mix di ore consigliato e la tariffa media risultante dall'applicazione di tale composizione, che corrisponde dunque alla tariffa oraria media minima.

Tab. 6 - Tariffe minime diffuse alle associate Assirevi.

	1990/91	1991/92	1993/94	1994/95	1995/96	mix-minimo (ore)
<i>partner</i>	290.000	319.000	352.000	365.000	385.000	40
<i>manager</i>	198.000	218.000	240.000	250.000	260.000	140
<i>senior</i>	126.000	139.000	153.000	160.000	170.000	250

²⁴ Si trattava del Regolamento in materia di Corrispettivi adottato da Assirevi in data 12 Dicembre 1989, delle Norme di Attuazione, adottate il 19 dicembre 1989, e del Regolamento Disciplinare, del 13 febbraio 1990.

<i>assistant</i>	79.000	87.000	96.000	100.000	105.000	570
<i>Media</i>	115.850	128.000	141.000	147.000	154.000	

Fonte: documentazione agli atti del procedimento.

Fino al 1991 Assirevi aveva previsto che le imprese di minori dimensioni, dati i loro costi di struttura più contenuti, potessero apportare alle tariffe di riferimento una riduzione sino a un massimo del 25%. La possibilità di riduzioni sulle tariffe di riferimento per le imprese più piccole è stata mantenuta anche in seguito, prevedendo uno sconto massimo del 20%.

63. Nonostante, successivamente al reperimento da parte della Guardia di Finanza del tariffario relativo al 1995/96, non si sia trovata traccia dell'emanazione di altri tariffari, vi sono elementi, di seguito specificati, che attestano che, anche dopo tale periodo, nella formulazione di proposte, alcune società di revisione facevano riferimento a una tariffa Assirevi.

In particolare, nell'ambito della predisposizione della convenzione tra 6 società di revisione (di cui 5 Big) e il Comitato Triveneto di Promozione e Sviluppo, Reconta ha inviato alle altre società di revisione partecipanti alla convenzione una lettera, datata 20 settembre 1996, la quale riportava in allegato una tavola di raffronto fra i compensi professionali contenuti nella proposta e quelli che si sarebbero ottenuti applicando le "attuali tabelle Assirevi". Oltre al numero di ore di revisione che si ottengono dall'applicazione delle tabelle, nel predetto allegato è stata anche indicata la "Tariffa oraria media Assirevi", corrispondente a 159.000 lire (cifra ottenibile aggiornando la tariffa luglio 1995/giugno 96 con l'indice Istat del costo della vita).

Nello stesso periodo, corrispondente all'esercizio 1996/1997, Reconta indicava ai propri partners e managers, con una comunicazione interna del 5 agosto 1996, che la "tariffa minima oraria" era di 159.000 lire. Analogamente, KPMG, nella comunicazione interna sui "Criteri per la determinazione dei corrispettivi", inviata ai propri partners in data 14 ottobre 1996, comunicava che l'"aliquota oraria media attesa sul mercato" era identificata in 159.000 lire. KPMG specificava, inoltre, che le tariffe "attese sul mercato" dovevano essere considerate, come regola generale, come le minime applicabili nelle proposte effettuate. Analoghe comunicazioni interne di KPMG del 17 ottobre 1997 e del 19 ottobre 1998 indicano che le tariffe attese sul mercato per gli anni 1997/98 e 1998/98 sono rispettivamente di 162.000 lire e 165.000 lire.

Al riguardo occorre inoltre osservare che nella "brochure" informativa della società Revisa, acquisita nel corso della verifica ispettiva del 19 novembre 1998, e riportata, almeno fino a quella data, sul sito internet della società, si specificava che "Le tariffe orarie sono determinate in funzione delle diverse qualifiche e fanno riferimento alle indicazioni fornite dalle associazioni nazionali di categoria".

64. Per quanto riguarda le tabelle orarie contenute nella regolamentazione vietata dall'Autorità, esse stabilivano per diverse categorie merceologiche e varie classi di fatturato di imprese clienti il numero minimo di ore di revisione. Nonostante il divieto dell'Autorità, tali tabelle orarie continuarono a costituire un punto di riferimento per le associate anche dopo il 1991.

Inoltre, nel 1994 all'interno di Assirevi hanno avuto inizio, in accordo con la Consob, una ricognizione per la elaborazione di nuove tabelle orarie simili a quelle già censurate dall'Autorità, emanate poi nel 1995²⁵. Ciascuna società ha quindi inviato a un comitato, composto dai rappresentanti di KPMG, Deloitte e Coopers, i dati necessari per effettuare un'analisi statistica dell'impegno orario richiesto dalle diverse tipologie di contratti di revisione. Nel febbraio 1995 l'allora Presidente di Assirevi comunicava alle associate che le tabelle orarie erano state inviate ufficialmente alla Consob. In attesa che la Consob raccomandasse tali tabelle, il Presidente invitava a formulare le successive offerte nel rispetto dei parametri in esse contenuti. Si osserva, al riguardo, che la Consob ha in seguito deciso di non inserire il riferimento alle tabelle orarie nella comunicazione sui "Criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento di incarichi di revisione e certificazione" del 18 aprile 1996.

65. Nella riunione straordinaria del Consiglio Direttivo del 10 maggio 1996 viene ribadito " [...] che le tabelle ore restano un comune punto di riferimento al quale aderire", e nel giugno 1996 Deloitte, "per completezza d'informazione" le invia nuovamente a tutti i propri soci.

²⁵ Con lettera del 31 marzo 1994 la Consob, tra l'altro, richiedeva ad Assirevi di fornire i parametri per la valutazione delle ore necessarie alla revisione delle diverse tipologie di società. Occorre rilevare che tale lettera è stata inviata in seguito a un incontro tra Consob e Assirevi, nella preparazione al quale il Consiglio Direttivo dell'Associazione aveva predisposto diversi punti per la discussione, compreso il seguente: "chiedere se interessa alla Consob che l'Assirevi prepari e trasmetta alla Consob delle statistiche sulle ore necessarie per la revisione, da prepararsi sulla base dei dati consuntivi".

Peraltro, anche nei "Criteri per la determinazione dei corrispettivi" della KPMG, predisposti da ultimo nel mese di ottobre 1998 e destinati ai partners di detta società, viene riportato che "le tabelle ore elaborate da Assirevi continuano a rappresentare un valido riferimento di prova per la ragionevolezza delle nostre stime".

66. In sostanza, dalla documentazione sopra descritta emerge che, almeno fino alla prima metà degli anni novanta, in seno ad Assirevi è continuata l'elaborazione dei parametri di riferimento (tariffe orarie, mix professionale, ore minime) per la determinazione dei corrispettivi. E ciò pur nella consapevolezza della illiceità di questi comportamenti sotto il profilo concorrenziale.

Significativa, al riguardo, è la sintesi della discussione avvenuta nel corso della riunione Assirevi del 10 settembre 1991, tenutasi due settimane dopo il citato provvedimento dell'Autorità del 26 agosto 1991, così come emerge dal documento acquisito presso la sede di Deloitte. In tale documento, viene preso atto della nullità del regolamento sui corrispettivi e si decide che "si tenterà di fare inserire, in una nuova delibera Consob sui corrispettivi, il massimo degli elementi che restaurino i capisaldi del regolamento (mix, tabelle, ecc.)". Al fine di evitare ulteriori interventi dell'"antitrust", vengono concordati i seguenti punti:

"di non usare le tariffe Assirevi uguali per tutti ma di modificare tra le associate le tariffe orarie e i mix, mantenendo nei limiti del possibile il risultato di tariffa media di 128 mila per i rinnovi e di 136 mila per i nuovi incarichi. Sempre Istat e spese";

"sui clienti (volontari e legali al 3° e 6° anno) già in portafoglio di una società: impegno a non disturbare il revisore in carica. Restare sempre sopra senza formule prefissate (+5-10%, ecc)";

"sui rinnovi (revisore scaduto) l'uso del riferimento al revisore uscente (essendo questo non più un concorrente) può essere visto come un dato tecnico (sempre per le ore) e quindi poco rischioso. Nel caso quindi basare la proposta (in termini di ore) sulla linea del revisore uscente. Quando una società è forzata a scendere deve informare le altre in gara";

"[...] mantenere le tabelle orarie come riferimento tecnico". In proposito si invita a "cercare di favorire la pubblicazione da parte di organismi indipendenti (es. Bocconi) di dati statistici relativi al costo della revisione in funzione di certi parametri, per avvalorare il ricorso a questi dati nelle proposte".

iii) L'adozione del Documento di Ricerca n. 36 e di ulteriori Regole riservate di comportamento

67. Nel 1994 le società aderenti ad Assirevi hanno predisposto un sistema di disciplina della acquisizione degli incarichi basato sul controllo dei corrispettivi inseriti nelle proposte e su precise norme di comportamento che gli associati dovevano seguire nel formulare le offerte alle società clienti. Tale sistema si componeva del "Documento di ricerca n. 36" e di una serie di regole riservate di comportamento, che costituivano parte integrante del documento stesso. Nei paragrafi successivi si richiamano i principali passi che hanno condotto alla definizione di detto sistema.

68. Sulla base della documentazione acquisita, è emerso che il processo che ha condotto all'adozione della suddetta regolamentazione ha avuto origine nell'ambito di incontri periodici avutisi nel corso del 1993 tra i rappresentanti delle Big Six. In occasione di tali incontri, dette società di revisione, come dalle stesse ammesso²⁶, riscontrando "condizioni di mercato eccessivamente competitive e comportamenti ritenuti professionalmente "sleali", hanno stabilito di assumere un'iniziativa che, tenendo ferma la qualità dei servizi resi, minimizzasse le conseguenze negative di una eccessiva concorrenza di prezzo, attraverso comuni regole di condotta".

Da tale iniziativa è successivamente scaturita, in sede Assirevi, l'adozione del Documento 36 e delle Regole Riservate, che più puntualmente riguardavano i comportamenti di prezzo.

69. Nel consiglio direttivo Assirevi del 14 dicembre 1993, il presidente definiva "molto scottante" il problema dei corrispettivi, e affermava che "il problema dei corrispettivi, non potendo essere affrontato con un regolamento simile al precedente in quanto censurato dall'antitrust, deve essere monitorato dall'Associazione tramite la richiesta che tutte le associate rispettino quanto previsto dalle norme deontologiche dei principi di revisione [di cui si dirà più diffusamente in seguito] e che eventuali violazioni vengano censurate". Nella stessa occasione il presidente dichiarava che avrebbe preparato un documento per regolamentare l'acquisizione degli incarichi, e che lo avrebbe sottoposto al parere dei legali "per accertare che non possa generare problemi con l'antitrust".

70. Nel mese di gennaio 1994 veniva messa a punto dal presidente Assirevi, e sottoposta al parere dei legali e del consiglio direttivo dell'Associazione, una bozza di un Documento di Ricerca intitolato "Norme di

²⁶ Cfr., in particolare, il documento pervenuto in data 14 dicembre 1999 di cui ai punti 172 ss..

Comportamento". Una copia veniva poi trasmessa agli associati con lettera del 2 febbraio 1994, nella quale si chiariva che il documento costituiva una proposta per affrontare il problema dei corrispettivi, e che, al riguardo, il suo obiettivo era stato "quello di trasferire in Associazione il monitoraggio dei comportamenti degli associati, utilizzando le Norme Tecniche Deontologiche codificate nei Principi di Revisione".

La bozza di documento allegata alla lettera, nel fare riferimento ai Principi di Revisione predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, richiamava in particolare i principi n. 9 e n. 10 relativi alle norme etico-professionali²⁷.

La bozza, tra l'altro, stabiliva: che per fare offerte a clienti di un concorrente fosse necessaria una esplicita richiesta scritta da parte del committente e che, anche in questo caso, andasse comunque contattato il revisore in carica; che fosse necessario richiedere un "compenso adeguato" per il lavoro di revisione, per la cui determinazione "si ritiene che il compenso percepito dal revisore in carica, in modo particolare al termine del novennio, rappresenti il riferimento più importante del quale tener conto".

La bozza stabiliva inoltre che, relativamente a entrambi i precetti, il potere di vigilanza e di censura sui comportamenti degli associati spettava al Consiglio Direttivo, e prevedeva che ogni associata avrebbe dovuto rilasciare trimestralmente una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, di avere ottemperato a quanto previsto dai citati Principi di Revisione.

71. Alla sopraccitata lettera del 2 febbraio 1994 era allegato un ulteriore foglio contenente un elenco di regole (di seguito: regole riservate di comportamento) predisposto "contestualmente al documento ufficiale (documento di ricerca)"; veniva inoltre chiarito che tali regole "sono state approvate dai rappresentanti delle società di revisione che siedono in Consiglio", i quali "si sono impegnati a rispettarle".

Nel foglio allegato venivano individuate tre diverse tipologie di incarichi: i) il "portafoglio clienti", costituito per ciascuna società dagli incarichi per revisioni volontarie e da quelli per revisioni obbligatorie non ancora giunti alla scadenza del novennio; ii) "novenni": gli incarichi obbligatori giunti alla scadenza del novennio, per i quali l'associata in carica non può più concorrere; iii) "nuovi clienti": gli incarichi per nuovi clienti che richiedono i servizi di revisione.

Le regole stabilite erano le seguenti:

Portafoglio clienti (volontario ed ex lege): il portafoglio clienti di ogni società aderente ad Assirevi non può essere oggetto di offerte da parte delle altre associate e, nel caso in cui una di queste venisse sollecitata dall'impresa cliente, "anche se il cliente chiede di non contattare l'associata in carica, si prende contatto con quest'ultima che deve comunicare le condizioni della propria proposta ai richiedenti; le proposte presentate da queste ultime devono essere di importo superiore rispetto a quella dell'associata in carica. In caso di fusione si ritiene che l'associata in carica sia quella in carica presso l'incorporante, tranne nel caso in cui l'incorporante sia una nut shell: in tal caso si concorda su come procedere".

Novenni: relativamente alle offerte per gli incarichi obbligatori giunti alla scadenza del novennio, viene disposto l'obbligo di consultare il revisore uscente, il quale "informerà le associate che partecipano all'offerta circa le condizioni economiche in corso".

Nuovi clienti: nel caso di nuovi clienti, per i quali non è disponibile il parametro della cifra richiesta dal precedente revisore, è comunque vietato presentare offerte che possano essere ritenute in violazione dei principi 9 e 10 delle norme etico-professionali stabilite dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

72. Nella lettera di accompagnamento il presidente di Assirevi chiarisce che nel caso dei novenni "non vi è un impegno a quotare più o come il revisore uscente (per il rischio dell'antitrust se tutte le proposte fossero uguali) ma vi è un impegno a censurare quei comportamenti eccessivamente "commerciali" (sottolineatura aggiunta).

Peraltro, nel commentare la bozza del "documento ufficiale" e le ulteriori regole riservate di comportamento sulle modalità di formulazione delle offerte allegate alla lettera del 2 febbraio 1994, il Presidente di Assirevi sottolineava come "di tutto l'accordo, l'aspetto più importante è che dovrebbero cessare

²⁷ I Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri emanano una serie di principi di revisione al fine di disciplinare l'esercizio dell'attività di revisione contabile. Il documento n. 2 della Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione, emanato nel 1978, contiene undici principi di revisione relativi alle norme etico-professionali. Tra questi, il principio n. 9 (Rapporti tra revisori), disciplina le regole di comportamento relative al rapporto del revisore con un'azienda che ha un altro revisore, prevedendo, in particolare, che "il revisore può offrire i propri servizi a un'azienda il cui bilancio è certificato da un altro revisore solo su richiesta esplicita dell'azienda stessa", nonché i rapporti di tipo consultivo con il revisore precedente, sia prima che dopo l'accettazione dell'incarico. Il principio n. 10, intitolato Compenso del revisore stabilisce, tra l'altro, che "il revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico svolto" e che l'indipendenza del revisore "può venir meno se l'entità del compenso è tale da limitare il tempo o influenzare le qualità professionali occorrenti per formulare un giudizio sul bilancio".

gli atti di pirateria sul portafoglio clienti e i ribassi abnormi verificatisi in passato sui nuovi incarichi per fine novennio".

La lettera proseguiva avvertendo che l'Autorità Garante della Concorrenza avrebbe potuto considerare la regolamentazione proposta come lesiva della concorrenza ai sensi della legge n. 287/90. La stessa lettera si chiudeva infatti con l'affermazione: "l'accordo allegato a questa lettera deve rimanere noto solo ai partners per i rischi di intervento dell'Autorità Garante (intervento che, questa volta, potrebbe condurre all'adozione di provvedimenti molto più spiacevoli di quelli adottati in precedenza)", e con il suggerimento di distuggere la lettera stessa dopo averla letta.

73. Nella riunione del Consiglio Direttivo Assirevi del 15 febbraio 1994, uno dei punti all'Ordine del Giorno era "Documento di Ricerca - Comportamento società di revisione". Dal verbale della riunione emerge che si è svolta una discussione sulla bozza di tale documento e che il Consiglio **"delibera"** di approvarlo come bozza di documento di ricerca e di trasmetterlo alla Consob prima di renderlo operativo".

74. Nel marzo del 1994 la bozza del solo Documento di Ricerca ufficiale sulle norme di comportamento - e non le ulteriori regole riservate diffuse agli associati - veniva sottoposta alla Consob. In seguito si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Consob e quelli di Assirevi allo scopo di discutere il documento medesimo. Con lettera del 31 marzo 1994, avente ad oggetto "Bozza di Documento di Ricerca n. 36", la Consob comunicava ad Assirevi il proprio avviso favorevole a che l'Associazione si dedicasse al controllo del rispetto delle norme etico-professionali contenute nei principi di revisione.

75. Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo Assirevi del 19 aprile 1994, il Presidente "manifestava la propria soddisfazione per la lettera della Consob concernente il documento di ricerca n. 36". Il Documento di Ricerca n. 36 entrava così a far parte della raccolta dei Documenti di Ricerca Assirevi con la data "Aprile 1994". Si osserva che, rispetto alla bozza di cui ai punti precedenti, la versione definitiva del Documento ufficiale mantiene il riferimento ai principi n. 9 e n. 10 del documento n. 2 predisposto dai Consigli Nazionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché l'indicazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione come organo deputato al controllo del rispetto delle norme deontologiche da parte degli associati.

In relazione al principio n. 10, il quale stabilisce che il revisore deve percepire un compenso adeguato, nella versione finale del documento non c'è più l'esplicito riferimento a quanto percepito dal revisore in carica come termine di paragone per l'individuazione del compenso.

Nel documento viene mantenuta la disposizione secondo la quale trimestralmente ogni associato è tenuto a rilasciare una dichiarazione di ottemperanza a quanto previsto dal Documento di Ricerca n. 36.

iv) Misure per l'applicazione del Documento di Ricerca n. 36 e delle Regole riservate di comportamento

76. Dopo una prima fase dall'adozione del Documento 36 e delle regole riservate di comportamento, nella quale si limita a richiami generici al suo rispetto, il Consiglio Direttivo Assirevi definisce delle regole precise attraverso le quali esercitare il proprio controllo. La procedura adottata il 20 dicembre 1994 stabilisce che, sulle ipotesi di infrazione, devono deliberare almeno tre consiglieri che non siano parti in causa. In caso di accertamento della violazione, essi possono adottare tre possibili pronunciamenti: "richiamo, censura con valenza interna e censura con valenza anche esterna", in ordine inverso di gravità. Viene inoltre stabilito l'obbligo di sottoporre d'ufficio al controllo di qualità (di cui si riferirà più diffusamente in seguito) i lavori i cui corrispettivi siano "chiaramente inferiori al corrispettivo quotato dal precedente revisore o a quello ritenuto tecnicamente corretto".

77. I successivi verbali del Consiglio Direttivo Assirevi documentano le discussioni di numerosi casi di violazione, di norma sottoposti all'attenzione del Consiglio attraverso segnalazioni effettuate dalle Associate. Tali discussioni danno occasione per ulteriori precisazioni procedurali, quali, ad esempio, la censura automatica per riduzioni dei corrispettivi superiori al 10%. Dalla documentazione si evince che, nell'accertare eventuali violazioni delle norme stabilite dal Documento 36, i principali parametri di riferimento erano le ore e i corrispettivi applicati nella proposta. Venivano quindi esaminate violazioni, non solo alle disposizioni contenute nella versione ufficiale del Documento 36, ma soprattutto alle più mirate regole riservate di comportamento allegate al documento, contenenti precise disposizioni in merito agli importi da inserire nelle proposte per l'acquisizione degli incarichi (cfr. paragrafo 79).

Si osserva, al riguardo, che le stesse società di revisione nel parlare del Documento 36 facevano riferimento al "regolamento sui corrispettivi" e specificavano che tale documento riguardava "ore e onorari" (cfr. paragrafo 82).

78. Che l'insieme di regole riservate di comportamento costituissero parte integrante del Documento 36 appare anche dalla documentazione inviata a una società di revisione in occasione della sua entrata in Assirevi nel gennaio del 1995. Revisa, infatti, il giorno successivo alla sua entrata in Assirevi, comunicatale dal presidente dell'Associazione con lettera del 18 gennaio 1995, ha ricevuto per fax da Arthur Andersen il foglio contenente le regole riservate. Si osserva, al riguardo, che nella lettera del presidente di Assirevi - che era anche un socio di Arthur Andersen - erano infatti previsti tre allegati: il Documento 36 (peraltro già trasmesso alla società insieme alla raccolta di tutti i documenti Assirevi), la lettera della Consob del 31 marzo 1994 che esprimeva un avviso favorevole a tale documento e un documento "riservato", non meglio specificato.

79. Un esempio del controllo sull'applicazione del Documento 36 è fornito dalla minuta del verbale del Consiglio del 22 marzo 1995, nella quale vengono disposti richiami, censure e archiviazioni relativamente a diversi incarichi. In particolare, nel caso della revisione del Banco di Napoli vengono riportati i corrispettivi e le ore richiesti da cinque società di revisione per lo svolgimento dell'incarico, nonché il corrispettivo e le ore applicate dal revisore uscente, seguendo lo schema seguente:

Società di revisione	fees	ore
AA	1680 → 1260	10600
C&L	1200	9000
D&T	1163	10800
KPMG	927	9500
REY	848	9391
PRICE (uscente)	1663	10540

E' interessante notare come le proposte delle società di revisione spazino su uno spettro assai ampio di valori, verificandosi, tra i corrispettivi richiesti da Arthur Andersen e da Reconta, una differenza di poco meno del 50%²⁸.

In data 24 marzo 1995 Assirevi ha inviato le lettere di richiamo alle cinque società di revisione interessate, specificando che il richiamo era dovuto alla "mancata osservanza delle norme etico-professionali richiamate dal Documento di Ricerca Assirevi n. 36 Norme di Comportamento".

80. Nell'aprile del 1995 il Consiglio Direttivo Assirevi affronta il problema della individuazione delle misure disciplinari che l'Associazione deve adottare nei confronti di chi sia frequentemente oggetto di richiami e censure per aver violato il Documento di Ricerca n. 36. L'esigenza di una formulazione più precisa del meccanismo sanzionatorio viene ribadita nel verbale del Consiglio del 16 maggio 1995, e la relativa discussione si conclude con l'affidamento al presidente dell'incarico di redigere un documento al riguardo²⁹.

Tale documento è stato discusso e approvato dal Consiglio Direttivo Assirevi del 20 febbraio 1996 dopo esser stato sottoposto anch'esso a parere legale per verificarne la compatibilità con la legge n. 287/90, ed è stato quindi adottato dall'Associazione come "integrazione al Documento di Ricerca n. 36". L'integrazione specifica le seguenti azioni che il Consiglio Direttivo deve compiere per esercitare il proprio controllo sul rispetto del Documento 36 da parte delle associate: esaminare le segnalazioni e, eventualmente, adottare un provvedimento di richiamo o di censura; inviare automaticamente una lettera di censura dopo tre richiami; istituire un procedimento disciplinare nei confronti di chi abbia ricevuto tre lettere di censura nell'arco di tre anni. Lo stesso documento chiarisce che l'azione disciplinare comporta una sospensione per tre mesi dall'Associazione, che può essere immediata o condizionata al verificarsi di una nuova violazione. Durante la sospensione, i doveri dell'associata - tra cui il rispetto del Documento di Ricerca n. 36 - non vengono meno, e ulteriori violazioni possono comportare la sospensione definitiva dall'Associazione.

²⁸ La gara è stata successivamente vinta da Reconta, come si evince dai dati Consob.

²⁹ Si vedano gli appunti presi nel corso della medesima seduta dal rappresentante di KPMG.

81. La disciplina di controllo da parte del Consiglio Direttivo sul rispetto del Documento 36 e delle regole riservate di comportamento ha prodotto un contenzioso al riguardo che è ampiamente documentato dai verbali del consiglio fino al giugno 1996³⁰.

Sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'istruttoria, le lettere di censura e di richiamo inviate alle associate per violazioni al Documento 36 risultano essere pari a 21 e coprono un periodo di tempo che va dal gennaio 1995 al maggio 1996.

82. Si osserva, inoltre, che, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 28 maggio 1996, il Presidente di Assirevi si impegna a predisporre una bozza di lettera, destinata a tutte le Associate, nella quale venga ribadita l'esigenza di osservanza del Documento 36. La medesima lettera avrebbe avuto come scopo anche quello di condurre le associate a valutare l'opportunità di notificare alla Consob i casi di violazione, indicando sia la società di revisione che il nominativo del socio firmatario della proposta.

In una lettera del 10 giugno 1996, acquisita presso la società di revisione Arthur Andersen destinata a tutti i partner della stessa, viene dato conto che "i rappresentanti delle Big Six hanno preso un impegno fermo a che il documento Assirevi n. 36 (**su ore e onorari**) venga rispettato nella sua globalità, compresi i casi di proposta per subentro a revisore uscente al termine dei nove anni di legge". Si raccomanda quindi "l'assoluto rispetto di questo impegno e la segnalazione [...] di qualsiasi caso di violazione" (evidenziazione aggiunta).

Peraltro, in data 11 giugno 1996, una circolare interna della società Deloitte comunica che in data 10 giugno 1996 "si è svolta una riunione nella quale è stato stabilito di estendere, con decorrenza immediata, l'applicazione del **regolamento sui corrispettivi anche alle scadenze novennali**" (evidenziazione aggiunta).

Infine, vi è atto anche di una lettera interna della società Price inviata ai revisori, datata 17 giugno 1996, contenente il messaggio seguente: "In relazione al documento Assirevi N° 36 ho ribadito l'impegno al rispetto delle relative norme di comportamento. Tale decisione verrà formalizzata al Consiglio Direttivo, martedì prossimo, che dovrebbe approvare altresì la proposta che le lettere di censura, quindi con espresso riferimento al partner responsabile, saranno in futuro automaticamente inviate alla Consob. Siete dunque tenuti alla piena osservanza delle prescritte norme di comportamento".

83. Dopo questa data, dai verbali del Consiglio scompare qualsiasi riferimento alla discussione dei casi di violazione del Documento 36. Non si può non rilevare come la scomparsa dei resoconti sulle discussioni relative al Documento 36 dai verbali del Consiglio abbia inizio immediatamente dopo le ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso le sedi di alcune società di revisione nei giorni 3, 4 e 5 luglio 1996, nel corso delle quali venne acquisito il tariffario che ha condotto all'avvio del presente procedimento.

Tuttavia non v'è dubbio che fino al mese di giugno 1999 il Documento 36 non sia mai stato revocato, come confermato, tra l'altro, dal presidente di Assirevi in sede di audizione. Risulta, peraltro, che il documento fino al novembre del 1998, veniva inviato alle nuove società che entravano a fare parte dell'Associazione, come parte dei documenti emanati dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo che le associate si impegnano ad accettare e ad applicare ai sensi dell'articolo XIII, punto 8 dello statuto di Assirevi".

Il 3 giugno 1999, nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Assirevi, è stato deliberato all'unanimità "di prendere atto dell'avvenuta caducazione e comunque di caducare formalmente [...]" ogni documento emesso da Assirevi attinente ai livelli tariffari di riferimento, nonché il Documento 36 e il documento ad esso allegato concernente le sanzioni.

v) Il coordinamento per l'acquisizione degli incarichi

84. Nella lettera di ammissioni, predisposta dalle Big Six e descritta in dettaglio nella sezione del provvedimento relativa alla posizione delle parti, le società di revisione hanno descritto l'esistenza di una effettiva pratica di consultazione reciproca tra di esse al momento della definizione delle proposte per l'ottenimento degli incarichi, con particolare riferimento a quegli incarichi che, sia nell'ambito della revisione legale che in quello della revisione volontaria, potevano essere anche riconfermati al revisore uscente (portafoglio clienti). L'obiettivo dello scambio di informazioni era quello di garantire la riconferma del revisore in carica. Nel documento infatti si afferma che, attraverso il sopra menzionato scambio di informazioni, si sarebbe instaurato un meccanismo di "quiet life" che, relativamente alla revisione legale, era "basato sulla percezione che l'incarico avesse in effetti una durata novennale".

Nella medesima lettera viene anche illustrato il meccanismo generale che consentiva di raggiungere l'obiettivo (la riconferma sistematica del revisore uscente), pur in presenza di una previsione normativa che

³⁰ L'ultima menzione al Documento 36 che emerge dai documenti acquisiti è in un appunto preso dal rappresentante KPMG alla riunione del consiglio del 18 giugno 96, nel quale si parla anche di un inasprimento delle penalità.

imponere, alla scadenza dei contratti triennali, un confronto tra le società di revisione attraverso lo svolgimento di gare obbligatorie. In pratica, il coordinamento faceva sì che i revisori concorrenti fossero in condizione di presentare solo proposte "non aggressive", al punto che, si legge ancora nella lettera di ammissioni, in molti casi le gare "hanno avuto carattere solo formale".

85. Nel corso dell'istruttoria sono state raccolte numerose evidenze a testimonianza dell'esistenza di quello scambio di informazioni tra revisori concorrenti sulle condizioni economiche da includere nelle proposte secondo quanto poi riconosciuto e descritto nella lettera di ammissioni. Di consultazioni che hanno coinvolto, nel complesso, tutte le Big Six e che si sono trasformate, almeno in una prima tornata di proposte, in offerte "non aggressive" a favore del revisore uscente si è trovata traccia, ad esempio, nelle procedure per l'assegnazione degli incarichi delle società Breda Costruzioni Ferroviarie Spa (1997/1999), BredaMenarinibus Spa (1997/1999), Fincantieri Spa (1997/1999), Linificio e Canapificio Nazionale Spa (1998/2000), Enel Spa (1995/1997).

86. Sono state, inoltre, raccolte alcune evidenze relative a casi in cui, a seguito anche dell'interazione con la società committente, lo scambio di informazioni tra società di revisione è stato finalizzato ad agevolare l'acquisizione dell'incarico da parte di un soggetto diverso dal revisore uscente. Nella gara per l'assegnazione dell'incarico di revisione della Rolo Banca 1473 Spa (1997/1999), ad esempio, il revisore uscente era Arthur Andersen, ma la committente aveva nel frattempo cambiato gruppo d'appartenenza, passando a un gruppo che aveva un altro revisore (Coopers), ed è stato quest'ultimo, di fatto, ad assumere la posizione di favore normalmente detenuta dal revisore uscente.

87. Tutto ciò non porta, tuttavia, a concludere che l'interesse dei committenti sia stato, in genere, coincidente con quello dei revisori nella realizzazione di gare fittizie, che consentissero di ottemperare all'obbligo di gara e comunque di individuare preventivamente il revisore che si sarebbe aggiudicato l'incarico.

Il confronto tra le proposte di diversi revisori permette infatti alla società committente di ottenere le condizioni migliori anche nel caso in cui essa abbia una preferenza per una o più delle partecipanti. Sotto questo profilo, il "quieto vivere" che ha ispirato il coordinamento dei comportamenti delle Big Six non coincide certo con gli obiettivi della società committente. Sono significativi, al riguardo, gli esempi di procedure di assegnazione di incarichi che hanno previsto due o più tornate di offerte che emergono dalla documentazione raccolta in istruttoria [(Breda Costruzioni Ferroviarie Spa (1997/1999), BredaMenarinibus Spa (1997/1999), Rolo Banca 1473 Spa (1997/1999)]. Nei casi citati, nella prima tornata di offerte le proposte delle società di revisione risultano evidentemente "non aggressive": esse infatti sono in genere tra loro simili, con una leggera prevalenza per il revisore uscente o, nel caso della Rolo Banca, per il revisore del gruppo di appartenenza della committente. Nella seconda tornata, invece, evidentemente in seguito a una sollecitazione della committente, i corrispettivi inclusi nelle proposte diminuiscono, anche se continuano a non differire eccessivamente tra loro, raggiungendo un livello che per la committente è sicuramente preferibile a quello precedente.

vi) Altre forme di coordinamento

88. Dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sono emerse evidenze in merito ad altre forme di coordinamento dell'attività delle associate Assirevi, con riferimento in particolare ai comportamenti in occasione di gare d'appalto, stipula di convenzioni, fissazione di condizioni contrattuali e scambio di informazioni.

a) Gare d'appalto indette da pubbliche amministrazioni

89. Nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto indette da pubbliche amministrazioni per l'affidamento di incarichi di revisione, Assirevi ha assunto una posizione contraria alla partecipazione delle associate alle gare che adottano il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso sull'importo a base d'asta. Tale posizione è stata diramata in diverse occasioni alle associate.

90. Con riferimento a un bando di concorso del 1995, indetto dal Comune di Palermo per la revisione delle aziende municipalizzate, che prevedeva il criterio di aggiudicazione al maggior ribasso, il Consiglio Direttivo di Assirevi ha deliberato " [...] di informare le Associate con riferimento alla posizione già presa da Assirevi per un precedente caso analogo, auspicando la non partecipazione delle Associate. A bando scaduto

verrà informato il Comune di Palermo con copia alla Consob³¹. Tale delibera ha trovato attuazione in una lettera circolare del 20 luglio 1995 inviata a tutte le Associate, nella quale si informa che il Consiglio Direttivo "ritiene che le gare al ribasso siano contrarie alle norme etico-professionali della nostra professione e pertanto auspica la non partecipazione delle Associate a tali gare".

91. Successivamente, Assirevi, in data 13 novembre 1995, ha inviato una lettera alle associate riguardante una gara d'appalto per servizi di revisione indetta dalle aziende municipalizzate di Vicenza nella quale si raccomanda alle associate di non partecipare alla gara. Secondo Assirevi, "La gara infatti continua a prevedere l'aggiudicazione dell'incarico alla società che avrà praticato il maggior ribasso rispetto all'importo determinato nel capitolato, prassi contraria alle norme etico-professionali della nostra professione". In proposito, nel verbale del Consiglio Direttivo del 21 novembre 1995, si legge che il Presidente di Assirevi "fa riferimento ai contatti recentemente avuti con le Associate" in merito alla gara in oggetto e "alla reiterazione della posizione di Assirevi, a suo tempo deliberata dal Consiglio, di non partecipare a questo tipo di gare [...]". Nel documento si afferma che "si ritiene che l'impegno sia stato sostanzialmente rispettato"³².

92. Sempre sullo stesso tema il Consiglio Direttivo Assirevi è intervenuto, nella riunione del 17 gennaio 1996, ribadendo "la ferma convinzione che le associate non devono partecipare in alcun caso a gare al ribasso e riconferma la delibera a suo tempo adottata".

Più di recente, dalla minuta del verbale del Consiglio Direttivo di Assirevi del 17 febbraio 1998, risulta che il Consiglio riteneva opportuno sollecitare le Associate a non partecipare, qualora il bando di gara per la revisione delle aziende municipalizzate di Vicenza avesse ancora previsto l'aggiudicazione al maggior ribasso. In applicazione di tale orientamento è esemplificativa una comunicazione interna alla società KPMG avente ad oggetto la succitata gara nella quale si legge: "con riferimento alla richiesta di offerta che riceverai (e che non ho fatto a tempo a leggere) in Assirevi si è ribadito che se fosse la solita richiesta al ribasso non si deve rispondere".

b) Convenzioni

93. Assirevi e alcune società di revisione hanno stipulato, in diverse occasioni, convenzioni con altri enti e associazioni, nell'ambito delle quali vengono determinati, tra l'altro, i corrispettivi da praticare alle imprese affiliate ai soggetti con i quali esse vengono sottoscritte.

94. Durante la riunione del Consiglio Direttivo di Assirevi del 20 settembre 1994, nell'ambito di una discussione riguardante una convenzione che alcune Associate avevano stipulato con la Sicindustria, associazione appartenente alla Confindustria, impegnandosi ad applicare una tariffa di 115.000 lire, è stato deliberato "che tutte le convenzioni con associazioni vengano discusse in ambito Assirevi prima di essere stipulate dalle singole società di revisione". In tale occasione il Presidente di Assirevi ha sottolineato che per le convenzioni "la controparte deve essere Assirevi, proprio per l'effetto di mercato che tali convenzioni possono conseguire". In tale ambito, il Consiglio Direttivo ha inoltre deliberato di procedere a un censimento di tutte le convenzioni in essere con le associazioni. Analoghe iniziative sono state prese dall'Associazione nel gennaio 1996, quando il Consiglio, nella riunione straordinaria del 17 gennaio, dopo aver incaricato le associate di effettuare un censimento di tutte le convenzioni in essere, ha altresì deliberato "che, per quanto riguarda le future convenzioni, sarà direttamente l'Associazione a curarne la negoziazione. Le associate sono pertanto invitate, qualora richieste di stipulare una convenzione in proprio o in pool con altre, di darne immediata segnalazione in Assirevi".

Al riguardo, si osserva che nel verbale del Consiglio Direttivo di Assirevi del 17 dicembre 1996, si discute di una segnalazione pervenuta e riguardante una convenzione stipulata da alcune Associate con la CONF Confcooperative - Unione Provinciale di Siracusa, apparentemente senza avere informato l'Associazione.

Il coordinamento richiesto in Assirevi relativamente alla sottoscrizione delle convenzioni viene ribadito, peraltro, dalla KPMG nell'ambito delle circolari interne riguardanti i "Criteri per la fissazione dei corrispettivi" destinate a tutti i partners della società. In tali circolari, infatti, al punto riguardante le "Proposte basate su convenzioni", dopo aver specificato che in tal caso "la determinazione dei corrispettivi sarà effettuata ovviamente in accordo con quanto definito nelle convenzioni stesse", viene ricordato al proposito "il coordinamento richiesto in Assirevi relativamente alla sottoscrizione delle convenzioni".

³¹ Cfr. verbale del Consiglio Direttivo di Assirevi del 18 luglio 1995.

³² Cfr. verbale del Consiglio Direttivo di Assirevi del 21 novembre 1995, punto 8: "Gara d'appalto A.I.M. Aziende Industrializzate Municipalizzate Vicenza".

95. Ancora, nel verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 1996 si fa menzione di un'altra ipotesi di convenzione formulata sulla base delle tabelle Assirevi che alcune società intenderebbero stipulare con il Comitato Triveneto di Promozione e Sviluppo - CTPS.

Una bozza di tale convenzione era stata inoltrata in data 20 settembre 1996 da Reconta alle altre società di revisione coinvolte (Arthur Andersen, Coopers, KPMG, Price e Ria), specificando che una volta messa a punto la bozza "ciascuna società di revisione [...] dovrà trasmettere la bozza di accordo al proprio rappresentante in seno ad Assirevi. Sarà quindi quest'ultima a fornire il proprio contributo per la formulazione di una proposta definitiva da sottoporre all'attenzione del CTPS [...]".

96. Da ultimo, si è acquisita copia di una convenzione stipulata in data 10 febbraio 1998 tra Assirevi, altri soggetti operanti nell'ambito della revisione e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Forlì-Cesena. Secondo il testo di tale convenzione, Assirevi si impegna a far praticare dai revisori prescelti le condizioni tariffarie minime e a segnalare le tariffe in vigore (minime e massime) e tutte le eventuali variazioni. Viene inoltre specificato che, per quanto concerne Assirevi, le condizioni praticate risultano da un prospetto allegato, parte integrante della convenzione. Tali condizioni consistono nella determinazione del compenso in funzione del tipo di azienda, industriale o commerciale, e del fatturato realizzato, prevedendo per ciascuna delle due tipologie 5 classi dimensionali, analogamente allo schema tabellare predisposto nel 1995.

c) Condizioni accessorie

97. Nel corso dell'istruttoria è emerso, inoltre, che le società aderenti ad Assirevi tendono a fissare collettivamente, in sede associativa, i termini di alcune delle condizioni accessorie che regolano i rapporti con le società conferenti. In particolare si fa riferimento alle modalità di addebito del contributo di vigilanza e di determinazione della responsabilità civile.

Il contributo di vigilanza

98. Il contributo di vigilanza che le società di revisione devono versare alla Consob era stato disciplinato dalle delibere Consob n. 9423 e 9424 del 1 settembre 1995, che lo fissavano nel "4% dell'ammontare del corrispettivo triennale per attività di revisione sottoposte ex lege all'approvazione del conferimento" (delibera Consob n. 9424, articolo 3)³³. Con successiva comunicazione (n. 95009482 del 13 novembre 1995), la Consob ha poi precisato che tale contributo andava versato in un'unica soluzione all'inizio dell'incarico, lasciando invece alle singole società di revisione la determinazione delle modalità di addebito del contributo al cliente.

Il Consiglio Assirevi del 19 dicembre 1995 deliberava "di rappresentare in proposta il contributo di vigilanza come costo a sé stante e di addebitarlo al cliente in un'unica soluzione, esponendolo nella prima fattura". In merito il Consiglio stabiliva di emettere "una delibera per le Associate" corredata da un documento esplicativo, ribadendo "il concetto, di fondamentale importanza per un risultato positivo, che tutte le Associate adottino nel frangente un comportamento omogeneo". La bozza di delibera dell'Associazione sul contributo di vigilanza, circolata il 28 dicembre 1995, è stata approvata dal Consiglio il 23 gennaio 1996.

Determinazione di limiti uniformi di responsabilità civile e il Documento di ricerca n. 39 ("responsabilità dei revisori e della società di revisione")

99. Un'altra condizione accessoria per la quale si sono riscontrati elementi che mostrano un coordinamento del comportamento delle associate è quella che fa riferimento alla responsabilità delle società di revisione relativamente alla veridicità delle loro attestazioni e al mantenimento del segreto su fatti e documenti di cui hanno avuto conoscenza per motivo d'ufficio, come prescritto dall'articolo 2407, comma 1, del codice civile, cui rimandano sia il D.P.R. 136/75 (articolo 1, comma 4) che il Testo Unico (articolo 164, comma 1). La quantificazione dei limiti relativi a tale responsabilità costituisce uno degli elementi che possono comparire nella proposta presentata dalla società di revisione all'impresa conferente.

³³ Si ricorda che la disciplina del contributo di vigilanza è stata di recente modificata dalla Consob. In particolare, la delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999 ha stabilito che la quota del 4% va calcolata, per il 1999, applicandola "ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 1998", di fatto istituendo un nuovo regime nel quale il contributo viene versato dalle società di revisione alla Consob su base annuale e non più all'inizio del triennio.

100. Con la emanazione del Documento di ricerca n. 39, datato ottobre 1994 e distribuito almeno fino al novembre 1998 alle associate, Assirevi ha diffuso delle raccomandazioni volte a coordinare il comportamento delle associate nei confronti dei clienti in materia di responsabilità dei revisori e della società di revisione.

101. In particolare, in presenza di incarichi volontari di revisione di bilancio, Assirevi raccomanda che le Associate limitino la propria responsabilità contrattuale inserendo nella proposta di revisione una clausola che, dettagliatamente formulata nel documento, limiti la responsabilità del revisore "entro il limite massimo pari al doppio del compenso corrispostoci", salvo in caso di dolo o di colpa grave³⁴.

102. Sempre con riferimento alla limitazione della responsabilità civile, in un documento acquisito nel corso dell'istruttoria che si riferisce a una convenzione stipulata da tre delle principali società di revisione con Italia Investimenti, si afferma che tale parametro non può essere utilizzato "a fini commerciali". Nell'ambito di tale convenzione, una delle tre società si sarebbe dichiarata disposta a stabilire un limite massimo per la responsabilità civile pari a dieci volte gli onorari, mentre le altre avrebbero "tenuto duro sul limite delle due volte l'onorario". Nel medesimo documento, un partner della Arthur Andersen, dopo essere stato informato da un partner della Price che la propria società aveva accettato il limite più elevato, afferma di ritenere "inaccettabile" che la convenzione preveda "clausole differenziate tra le società di revisione su un punto tanto delicato", riproponendosi di smentire il socio che aveva dato il consenso di massima e di coordinarsi con le altre società di revisione.

d) Il controllo di qualità

103. Nell'ambito di Assirevi viene svolto, con periodicità in genere biennale, un controllo di qualità sull'operato delle società aderenti. La procedura prevede, per ogni società di revisione, la selezione di un campione di incarichi da sottoporre a verifica ed è stata affinata nel tempo per cercare di coprire tutte le fattispecie merceologiche e le diverse aree di bilancio.

Secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento del Controllo Qualità", il controllo è gestito dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnico Deontologica. I destinatari delle verifiche sono tutte le associate Assirevi, e possono essere soggetti a controllo tutti gli incarichi di natura obbligatoria e di natura volontaria. Al fine della selezione del campione degli incarichi da controllare, le associate sono tenute a inviare ad Assirevi l'elenco delle commesse ottenute e una sottoscrizione della dichiarazione di accettazione. Tale elenco deve includere tutti gli incarichi ottenuti per la revisione obbligatoria, mentre per quelli relativi alla revisione volontaria è lasciato alle associate un margine di discrezionalità a tutela di eventuali esigenze di riservatezza.

104. Successivamente vengono istituiti, da parte del Consiglio direttivo, dei team di verifica, i quali vengono abbinati alle società di revisione oggetto del controllo, e vengono selezionate le tipologie degli incarichi e delle sedi da sottoporre a verifica. Al riguardo, si osserva che gli incarichi ottenuti a corrispettivi sostanzialmente inferiori a quelli quotati dal revisore precedente vengono sottoposti d'ufficio al controllo di qualità.

Il questionario utilizzato per la verifica è complessivamente composto di 6 capitoli riguardanti ciascuno un preciso aspetto della revisione. Si osserva, al riguardo, che nel capitolo I di tale questionario, relativo al "Profilo dell'incarico", viene richiesto alla società di revisione di indicare, relativamente a ogni incarico, il numero di ore impiegate per ogni categoria professionale, nonché il corrispettivo proposto e quello effettivamente fatturato.

Dopo aver effettuato le verifiche, il team trasmette la relativa documentazione ad Assirevi. La Commissione tecnico-deontologica procede all'esame dei documenti, e il Consiglio Direttivo, valutate le risultanze, comunica formalmente le eventuali carenze alle associate e procede alla redazione della relazione conclusiva. Una volta che tale relazione è stata approvata dal Consiglio, essa viene inviata alla Consob.

105. Il controllo di qualità risulta pertanto essere un esame molto approfondito del rispetto dei principi tecnici di revisione da parte delle aderenti ad Assirevi. Secondo quanto affermato dall'attuale presidente

³⁴ *"Limitazione della nostra responsabilità - In ogni caso non rispondiamo di qualsiasi conseguenza dannosa da Voi eventualmente lamentata, derivante dai servizi professionali oggetto della presente proposta, se non entro il limite massimo pari al doppio del compenso corrispostoci, secondo quanto previsto nella sezione "corrispettivi" di questa proposta, salvo in caso di dolo o di colpa grave"*.

dell'Associazione, il quale peraltro in passato è stato a capo della Commissione Deontologica, il controllo di qualità sembra avere dato fino ad oggi un contributo sostanziale al mantenimento del livello qualitativo dei servizi offerti dalle società di revisione aderenti ad Assirevi.

e) Lo scambio di informazioni

Scambio di informazioni all'interno di Assirevi

106. Come già accennato nella sezione relativa al quadro normativo, l'articolo 10 del D.P.R. n. 136/75 affidava alla Consob la competenza a vigilare sull'attività delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile.

A tal fine, nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sulle società di revisione, il secondo comma dello stesso articolo 10 attribuiva tra l'altro alla Commissione il potere di "richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini", nonché di eseguire ispezioni e "assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, e dai direttori generali".

Analoghe disposizioni sono ora contenute nell'articolo 162 ("Vigilanza sulle società di revisione") del citato Decreto Legislativo n. 58/98.

107. Nell'ambito della facoltà della Consob di richiedere alle società di revisione tali *dati e notizie (e la trasmissione di atti e documenti)*, Assirevi ha assunto un ruolo di intermediazione raccogliendo periodicamente dalle società di revisione aderenti una serie di dati quantitativi concernenti, tra l'altro, i ricavi al netto delle spese addebitate ai clienti e la numerosità del personale.

Tali dati sono stati poi diffusi agli iscritti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, dalla quale sembra potersi desumere la cadenza periodica della diffusione dei dati tra le Associate.

Inoltre, va sottolineato che anche dati *ulteriori* rispetto a quelli richiesti dalla Consob e a quelli necessari sulla base delle norme statutarie sono stati oggetto di raccolta e circolazione tra le associate. Particolarmente significativa, al riguardo, è la comunicazione del 26 settembre 1997 firmata dall'amministratore di Price e indirizzata ai Partners nella quale si legge: "*Vi allego il prospetto dei soci e dipendenti Assirevi al 1/7/97 che non ha divulgazione esterna e che è opportuno mantenere riservato all'interno di noi partners*" (evidenziazione nel testo); l'allegato contiene in una pagina il "*prospetto numero dipendenti al 1 luglio 1997*" accanto al "*prospetto numero dipendenti a Norma di statuto*", che riporta i dati complessivi senza distinzione tra categorie³⁵.

108. Secondo quanto risulta dagli elementi istruttori, alcune fra le stesse associate di Assirevi hanno lamentato un uso improprio e strumentale di tali dati.

Si cita, in merito, il verbale del Consiglio di Assirevi del 16 giugno 1998: "*Considerazioni in merito alla circolazione e divulgazione dei dati quantitativi delle Associate. Con riferimento alla bozza dei dati quantitativi distribuita nel corso di un precedente consiglio e non ancora finalizzata, il Presidente riferisce, su richiesta di alcune Associate, di un certo malessere venutosi a creare in merito all'utilizzo e/o alla divulgazione, forse impropria e a uso strumentale, che apparentemente viene fatta dei dati quantitativi, ancorché in bozza, particolarmente da parte delle società di maggiori dimensioni*".

Vanno inoltre richiamate, al riguardo, le affermazioni rese dalla società Serca secondo cui Assirevi richiede sistematicamente alle società aderenti "*i dati sul numero dei dipendenti e chiede anche i dati di fatturato al 31 dicembre. Noi ci siamo sempre rifiutati di fornire tali ultimi dati, salvo quando la richiesta proveniva all'origine dalla Consob o da codesta Autorità, perché temevamo che il dato di fatturato potesse essere usato come manovra commerciale contro i nostri interessi*". La Serca, infatti, ha affermato che non tutti i dati richiesti da Assirevi erano destinati alla Consob, dichiarando che "*in genere si trattava di dati interni*".

109. In tale prospettiva, gli elementi istruttori sembrano quindi dimostrare il fatto che Assirevi ha svolto un ruolo di intermediazione tra le società di revisione associate e la Commissione di vigilanza e che, nell'ambito di tale ruolo ha periodicamente richiesto dati relativi alle associate anche *ulteriori* rispetto a quelli richiesti della stessa Consob.

110. Peraltro, è stato già rilevato il carattere capillare del *Controllo Qualità* gestito dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnico Deontologica di Assirevi, in base al quale le associate sono tenute a inviare ad Assirevi l'elenco delle commesse ottenute che include tutti gli incarichi ottenuti per la revisione

³⁵ *Gli stessi prospetti, aggiornati al 1° luglio 1998, sono contenuti in un'analoga comunicazione diffusa di recente ai Partners di Price Waterhouse in data 28 ottobre 1998.*

obbligatoria e molti di quelli relativi alla revisione volontaria. L'elenco dei clienti indica, per ciascun lavoro, la legge applicabile, la sede dell'associata che gestisce l'incarico, il nome del Socio responsabile dell'incarico e il numero di ore richiesto per lo svolgimento dello stesso. Nell'ambito di questo sistema non solo gli organi Assirevi, ma anche i "team di verifica", che sono composti da rappresentanti delle singole associate, vengono a conoscenza di tutti i principali elementi (dal numero di ore impiegate per ogni categoria professionale, al corrispettivo proposto e a quello effettivamente fatturato) che caratterizzano ciascun incarico sottoposto a controllo.

Incontri dei rappresentanti delle Big Six prima delle riunioni Assirevi

111. Nel corso del procedimento è stato accertato che i rappresentanti delle *Big Six* in seno ad Assirevi si riunivano informalmente a scadenze regolari per discutere di aspetti rilevanti per la professione e concordare le rispettive condotte. Gli incontri erano programmati con periodicità mensile, in modo da precedere le riunioni Assirevi, che, come detto in precedenza, hanno luogo di norma una volta al mese.

112. Tali incontri erano abituali, risalenti ai primi anni novanta, funzionali a favorire la reciproca conoscenza e, possibilmente, il coordinamento delle rispettive politiche commerciali e "istituzionali" (non va dimenticato che le *Big Six* detengono la maggioranza dei voti in entrambi gli organi direttivi di Assirevi e una *leadership* corrispondente nelle "commissioni di studio" dell'Associazione).

113. Secondo quanto ammesso dai rappresentanti delle *Big Six*, da questi incontri è derivata nel 1993 l'iniziativa di far adottare in sede Assirevi il Documento 36 e le Regole Riservate. Nel 1996, dopo la mancata assunzione da parte della Consob delle tabelle orarie predisposte da Assirevi, nei suddetti incontri tra i partners delle *Big Six* sarebbe inoltre stata ribadita la validità del Documento 36 e delle Regole Riservate.

114. Nello stesso senso, l'audizione del 16 giugno u.s. dell'Arthur Andersen, ha evidenziato che nel corso delle colazioni si discuteva, tra l'altro, di problemi legati alla normativa del settore, delle cattive condizioni del mercato e della caduta del livello dei prezzi. Peraltro il rappresentante dell'Arthur Andersen ha precisato che "*Ci si lamentava del fatto che gli onorari stessero scendendo, che ci fosse una concorrenza feroce e che non si rispettassero neanche le regole della Consob e quelle fissate dall'Associazione.*" Il rappresentante dell'Arthur Andersen ha anche ricordato come una di queste riunioni ebbe ad oggetto "*accuse di violazione delle regole deontologiche e infrazioni relative al Documento 36*" e che, in seguito a tale incontro, sentì l'esigenza di scrivere una lettera a tutti i soci per ribadire loro la necessità di rispettare il documento.

V. LA POSIZIONE DELLE PARTI

i) I propositi documentati dalle parti volti a eliminare per il futuro possibili violazioni della normativa antitrust

115. Nel corso dell'istruttoria alcune parti hanno trasmesso all'Autorità documentazione che si riferisce a deliberazioni adottate dalle stesse al fine di eliminare per il futuro possibili violazioni della normativa antitrust.

In particolare, le iniziative citate si riferiscono al "*Codice di comportamento per il rispetto della normativa antitrust*" adottato da Deloitte, al Codice di condotta che Arthur Andersen ha assunto "*al fine di ottemperare nella maniera più rigorosa possibile al dettato del diritto della concorrenza*", alle "*Regole di comportamento relative alla legislazione antitrust*" predisposte da KPMG e alla trasmissione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea del 3 giugno 1999 da parte di Assirevi.

116. Con atto pervenuto il 12 luglio 1999 Deloitte ha comunicato di aver adottato, in data 8 aprile 1999, un "*Codice di comportamento per il rispetto della normativa antitrust*" che è stato inviato a tutti i partners della società.

Il codice si articola in 15 punti. Dopo aver richiamato nei primi tre punti l'articolo 2 della legge n. 287/90, specificandone i contenuti e chiarendo le diverse tipologie di intese vietate, il codice indica i comportamenti cui attenersi per non violare la norma in relazione, tra l'altro, a compensi, scambi di informazioni, partecipazione a gare, adesione a convenzioni, partecipazione a riunioni con società concorrenti e indicazioni provenienti dall'associazione di categoria.

L'articolo 14, poi, regola la "procedura di consultazione" che i partners debbono attivare in casi dubbi contattando il partner di Deloitte "responsabile dei rapporti con gli organismi istituzionali". L'ultimo articolo del codice, infine, contiene le disposizioni sanzionatorie che verranno prese in caso di violazioni del Codice di Comportamento. Tali sanzioni, anche di natura pecuniaria, variano in funzione della gravità della violazione commessa e possono andare fino alla espulsione del socio che non rispetti quanto previsto dal codice stesso.

117. In data 20 aprile 1999, il legale della società *Arthur Andersen* ha trasmesso una lettera nella quale, tra l'altro, viene comunicato l'impegno della società a realizzare un "compliance programme" che "consenta il rispetto delle norme di concorrenza a tutti i livelli aziendali". Successivamente, in data 21 luglio 1999, è stata trasmessa una copia del *Codice di condotta* che si articola in 13 punti. Nei primi punti (cfr. in particolare punti 2 e 5) vengono richiamati gli articoli 2 e 15 della legge n. 287/90, specificandone i contenuti e chiarendo le tipologie di intese vietate e i paralleli poteri sanzionatori dell'Autorità. Il codice indica, poi, i comportamenti cui attenersi per non violare le norme a tutela della concorrenza con specifico riferimento allo scambio di informazioni, alla formulazione delle proposte di revisione contabile e alla partecipazione ad associazioni professionali.

Gli strumenti individuati dal Codice (punto 8) per tutelare l'osservanza delle norme in materia di diritto della concorrenza sono, in particolare:

l'istituzione di un Comitato "al fine di garantire il rispetto dei principi di diritto della concorrenza contenuti nel Codice" con funzioni consultive, di organo di riferimento e di controllo -con una propria banca dati- sul rispetto da parte dei soci dei principi del Codice. (punto 9);

lo svolgimento di un programma d'istruzione interno, che si sostanzia nell'organizzazione, con cadenza annuale, di un corso interno per i Soci in materia di diritto della concorrenza (punto 10);

l'individuazione di specifiche procedure interne cui i soci dovranno attenersi. In particolare, viene previsto che ogni sei mesi il Socio responsabile di ciascuna proposta redigerà una relazione scritta e la invierà al Comitato (punto 11);

la previsione di apposite sanzioni (ammonizione, sospensione, espulsione [...]) nei confronti dei soci che si rendessero responsabili di violazioni al codice (punto 12).

L'attuazione del Codice di Condotta è avvenuta con la presentazione e l'illustrazione ai soci *Arthur Andersen Spa* dello stesso codice in occasione della riunione annuale, tenutasi il 26 ottobre 1999.

118. In data 15 giugno 1999, è pervenuto il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea di *Assirevi* tenutesi in data 3 giugno 1999.

Nel verbale relativo alla riunione del Consiglio direttivo viene ribadito che le iniziative in merito all'indicazione di tariffe di riferimento erano state adottate "anche a difesa della qualità dei servizi resi dagli associati e in relazione agli indirizzi espressi dalla *Consob* nell'ambito della disciplina prevista dal DPR 136/75", e che "*Consob* ha mantenuto detto indirizzo anche dopo l'entrata in vigore della legge antitrust", invitando *Assirevi* a svolgere "un'attività di monitoraggio degli associati" nella cui ottica vennero emanati, informandone la *Consob*, il Doc. 36 e l'allegato relativo alle sanzioni, in relazione ai quali "mai furono irrogate vere e proprie sanzioni". E, infine, che dal giugno 1996 "dopo il mutamento d'indirizzo da parte della *Consob* [...] è cessata ogni iniziativa correlata alle tariffe e venuta meno qualsivoglia prassi di monitoraggio a esse collegata".

Ciò premesso, al fine di "creare per il futuro, i presupposti anche procedurali per evitare ogni eventuale rischio di violazione della disciplina della concorrenza", si legge che il Consiglio ha deliberato all'unanimità "di prendere atto dell'avvenuta caducazione e comunque di caducare formalmente [...]" ogni documento emesso da *Assirevi* attinente ai livelli tariffari di riferimento, nonché il Documento 36 e il documento a esso allegato concernente le sanzioni; di assumere l'impegno a che il Consiglio si astenga dall'effettuare qualsivoglia deliberazione, nonché soltanto dall'intraprendere discussioni, "su oggetti che possano determinare anche il solo più piccolo rischio di infrangere le norme della disciplina antitrust". Il Consiglio, infine, ha deliberato di conferire mandato al Presidente " [...] di preparare specifiche proposte deliberative da adottare, se del caso anche con modificazioni statutarie, per la migliore definizione del ruolo e delle funzioni associative [...]"

119. Nel verbale della riunione dell'Assemblea si dà conto che "i soci presenti dell'Assemblea vengono informati in merito alle delibere approvate dal Consiglio nel pomeriggio" e viene deliberato all'unanimità di "dare mandato al presidente di trasmettere il presente verbale all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato".

120. In sede di audizione finale, inoltre, il rappresentante di Assirevi ha riferito che ha avuto inizio un procedimento di revisione dello Statuto dell'Associazione volto a prevenire rischi di violazione delle norme a tutela della concorrenza.

121. Nella memoria di KPMG, pervenuta in data 14 dicembre 1999, detta società comunica di aver adottato fin dal 6 agosto 1999 delle *"Regole di comportamento relative alla legislazione antitrust"*, allegate alla memoria stessa. Dopo una premessa nella quale viene richiamata la normativa antitrust nazionale e comunitaria, vengono riportati dettagliatamente gli obblighi specifici in materia cui KPMG intende attenersi. In questo contesto, vengono indicati come censurabili accordi o intese, in qualunque forma, con i concorrenti aventi ad oggetto prezzi, condizioni di vendita, ripartizioni dei costi, profitti o margini di profitto, offerte di servizi a terzi, quote di mercato, decisioni in merito alla presentazione di offerte, informazioni relative alla clientela e territori di competenza. Le Regole di Comportamento riguardano anche l'appartenenza ad associazioni professionali o di categoria e trovano applicazione anche al di fuori del luogo di lavoro e di riunioni ufficiali. La comunicazione richiama, infine, le sanzioni amministrative previste dalla normativa antitrust e segnala che della mancata osservanza alle Regole di Comportamento si terrà conto in sede di valutazione della *performance* annuale del personale professionale.

122. Si rileva, infine, che Price e Coopers, nelle memorie difensive, pervenute in data 13 dicembre 1999, hanno comunicato di stare elaborando un codice di autocondotta contenente, fra l'altro, norme di ottemperanza al diritto della concorrenza.

ii) Le argomentazioni delle Big Six e di Assirevi in risposta alla lettera delle risultanze istruttorie

123. Le maggiori imprese, pur avendo fornito numerose ammissioni con riferimento a tutte le intese individuate nella lettera delle risultanze istruttorie³⁶, hanno tuttavia avanzato due tipi di argomentazioni in risposta a quanto loro contestato nella lettera delle risultanze istruttorie. Da un lato, delineando una loro visione generale del funzionamento del mercato della revisione, le imprese hanno sostenuto che i comportamenti anticoncorrenziali loro addebitati sarebbero stati motivati dalla ottemperanza alla necessaria regolamentazione vigente in materia, facente capo alla Consob. Dall'altro, hanno contestato l'esistenza degli effetti delle predette intese. Nel far ciò le *Big Six* si sono anche richiamate, in quanto compatibile, alla memoria presentata da Assirevi. Di seguito, pertanto, si illustrano, in sintesi, gli argomenti avanzati sia nelle memorie presentate dalle sei maggiori imprese che dalla loro Associazione.

a) La necessità di ottemperare alle richieste della Consob e l'applicabilità della legge n. 287/90

124. Nelle memorie pervenute, le parti hanno proposto una ricostruzione generale delle caratteristiche e del funzionamento del settore della revisione, evidenziandone alcune peculiarità il cui ruolo non dovrebbe essere trascurato per una corretta comprensione delle condotte oggetto della comunicazione delle risultanze istruttorie.

125. Una delle principali caratteristiche dell'attività di revisione evidenziata dalle parti è il fatto che il committente del servizio di revisione del bilancio (il management di una società) non sia il soggetto nel cui interesse primario viene svolta l'attività di revisione, essendo quest'ultimo da identificarsi con gli azionisti delle imprese revisionate. Da questa discrasia deriverebbe un conflitto di interessi tra chi acquista e paga il servizio, da un lato, e coloro i cui interessi la revisione deve tutelare dall'altro. In altre parole, dal momento che la revisione di fatto si traduce in un controllo sull'operato di chi gestisce l'impresa, l'acquirente di tale servizio si troverebbe nella peculiare condizione di scegliere - e remunerare - il proprio controllore.

126. Le parti hanno inoltre sottolineato che le caratteristiche che determinano la qualità del servizio di revisione si possono riassumere nella indipendenza del revisore dal management dell'impresa revisionata e nella rispondenza del servizio erogato a degli standard professionali stabiliti dalle convenzioni vigenti. Tali caratteristiche qualitative sarebbero indispensabili affinché il servizio di revisione possa assolvere alle funzioni cui è preposto.

127. Nelle memorie pervenute viene poi sostenuto con forza che un presupposto essenziale per il mantenimento del necessario livello qualitativo del servizio è l'adeguatezza del compenso del revisore. In altri

³⁶ Cfr., in particolare, il documento pervenuto in data 14 dicembre 1999, di cui ai punti 172 ss. del provvedimento.

termini, viene evidenziata la centralità dell'elemento del compenso come garanzia di corretto ed efficace svolgimento dell'incarico di revisione.

128. Dati, pertanto, il conflitto di interessi in capo all'acquirente del servizio e il ruolo centrale del compenso nella determinazione della qualità della revisione, le parti ritengono che sussistano incentivi ad acquisire i servizi di revisione al minor costo possibile, perché così facendo l'acquirente non solo realizzerebbe un risparmio di costo, ma soprattutto diminuirebbe l'intensità del controllo cui si sottopone. In assenza di limitazioni alla concorrenza tra revisori, l'equilibrio risultante sarebbe caratterizzato, dunque, da un drastico decremento del livello dei prezzi, con una conseguente diminuzione della qualità del servizio e con effetti allargati non soltanto al mercato della revisione, ma anche al mercato mobiliare. Si sarebbe pertanto in presenza di un fallimento del mercato della revisione, che ne metterebbe in discussione l'esistenza stessa, ripercuotendosi inoltre su una minor efficienza delle scelte di investimento.

Al riguardo, Arthur Andersen ha sottolineato che nel "*Libro verde sulla Revisione*" anche la Commissione europea si sarebbe espressa contro un eccesso di concorrenza nel settore dei servizi di certificazione, in quanto compensi troppo ridotti si tradurrebbero in una inadeguata qualità del servizio.

129. Le considerazioni in merito alla necessità di preservare la qualità dei servizi attraverso una limitazione della concorrenza, secondo le parti, sarebbero quindi all'origine della regolamentazione assai pervasiva adottata dalla Consob in materia.

130. In tale contesto, le parti ritengono che i comportamenti contestati nelle risultanze istruttorie ad Assirevi e alle singole società di revisione in tema di tariffe, tabelle orarie, Documento 36, sarebbero, in realtà, stati determinati dalla necessità di rispondere a precise richieste avanzate dalla Consob.

In merito, le parti hanno dato conto, producendo la relativa documentazione, delle principali comunicazioni emanate in tal senso dall'organo di vigilanza, elencate di seguito.

Interventi della Consob antecedenti il provvedimento dell'Autorità del 1991 nei confronti di Assirevi:

delibera Consob n. 805 del 1980 sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi delle società di revisione;

delibera n. 1079 dell'8 aprile 1982, con la quale la Consob raccomanda alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale di adottare i principi di revisione redatti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti;

comunicazione della Consob n. 85/10966 del 14 giugno 1985, inviata a tutte le società di revisione iscritte all'Albo Speciale, avente ad oggetto la *Determinazione dei Corrispettivi*. In tale comunicazione la Consob avrebbe richiamato l'attenzione, sia sulla propria delibera n. 805 del 1980, sia sulle delibere annuali del Consiglio Direttivo di Assirevi, anch'esse relative alla determinazione dei corrispettivi, esprimendo il timore che una non corretta applicazione della autoregolamentazione dei corrispettivi possa comportare una dequalificazione delle prestazioni professionali;

lettera della Consob del 25 marzo 1987 indirizzata all'Associazione, avente ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per la revisione e la certificazione dei bilanci. In tale lettera la Consob "*sottolineava come fossero sempre più frequenti i casi di società di revisione che non si attenevano alla autoregolamentazione stabilita da Assirevi sia per la revisione volontaria che per quella obbligatoria, e come questo costringesse la Commissione a effettuare onerose istruttorie*". La Consob sottolineava peraltro "*l'esistenza di forti differenze tra le ore proposte dalle diverse società di revisione a una medesima società committente, circostanza che creava difficoltà alla Consob in sede di approvazione dell'incarico*". La Consob, ritenendo pertanto indilazionabile affrontare la questione dei corrispettivi, avrebbe chiesto un incontro con Assirevi allo scopo di identificare le soluzioni da proporre alla Commissione, invitando nel frattempo Assirevi a porre in essere qualunque misura atta a ridimensionare il fenomeno;

lettera Consob ad Assirevi e all'Associazione Italiana Società di Revisione-AIRE del 25 marzo 1991, nella quale la Consob esprimeva la propria preoccupazione circa lo scostamento esistente fra le ore di revisione riportate nelle proposte delle società iscritte all'Albo Consob e le ore previste nelle tabelle orarie Assirevi.

Interventi della Consob successivi al provvedimento dell'Autorità del 1991 nei confronti di Assirevi:

nota n. 93004775 del giugno 1993, inviata dalla Consob ad Assirevi e alle società committenti della revisione obbligatoria, dove si dice (paragrafi 3 e 5) che le società di revisione devono precisare "*le modalità di determinazione del numero di ore preventivate, con l'indicazione di ogni elemento di valutazione riguardo*

alla congruità del preventivo, nonché le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto all'impegno richiesto per l'espletamento dell'incarico precedente da parte dello stesso o di altri revisori. ";

comunicazione Consob del 31 marzo 1994, nella quale la Commissione esprime il proprio avviso favorevole all'iniziativa Assirevi di controllare il rispetto delle norme etico professionali contenute nei principi di revisione attraverso il documento di ricerca n. 36. La Consob, richiamando l'intervento dell'Autorità del 1991, con il quale è stata dichiarata nulla la regolamentazione Assirevi in materia di corrispettivi, comunica che è sua intenzione modificare la delibera n. 805 del 1980 sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi delle società di revisione. In tale ottica, la Commissione chiude la comunicazione restando *"in attesa di ricevere l'indicazione dei parametri ritenuti rappresentativi dell'impegno necessario per pervenire alla certificazione del bilancio per tipologia di settore e dimensione della società, delle percentuali minime e massime di utilizzo delle diverse categorie professionali nonché di ogni utile elemento per la determinazione delle tariffe orarie minime e massime. ";*

comunicazione Consob del 22 dicembre 1994 n. 94011762, inviata ad Assirevi, avente ad oggetto la fissazione di un *"incontro in materia di corrispettivi per la revisione e certificazione dei bilanci [...]".* La Consob, richiamando la precedente comunicazione del 31 marzo 1994, fa presente *"la necessità di pervenire a una urgente ridefinizione della disciplina al fine di garantire un funzionale e corretto svolgimento dei rapporti tra società di revisione e azienda cliente. ";*

nota n. 9500583b del 10 luglio 1995, con la quale la Consob inviava ad Assirevi una bozza della nuova comunicazione sui criteri per la determinazione dei corrispettivi. Nella bozza la Consob affermava che *"al fine del calcolo delle ore richieste per lo svolgimento dei lavori di revisione e certificazione dovranno essere utilizzate le tabelle orarie allegate alla presente comunicazione, corredate dalle relative istruzioni tecniche".* Nella medesima bozza di comunicazione la Consob specificava, inoltre, che *"la stessa non individua le tariffe orarie che, nel rispetto delle norme etico-professionali stabilite dai principi di revisione di riferimento, sono lasciate alla libera determinazione delle parti"* e che *"l'indicazione di specifici parametri risponde a esigenze di standardizzazione e omogeneizzazione dei comportamenti che, in via generale, le società di revisione devono osservare ai fini della determinazione dei corrispettivi";*

comunicazione n. 96003556 del 18 aprile 1996 sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione;

comunicazione n. 98019283 del 16 marzo 1998, nella quale, con riferimento alla comunicazione del 1996 sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi, si precisa che per tutti i lavori oggetto della proposta deve essere indicato nella proposta stessa, distintamente, il numero di ore impiegate per la revisione dell'ultimo bilancio approvato del precedente triennio. Per tali lavori deve essere altresì fornito, distintamente, l'ammontare del corrispettivo maturato.

131. Secondo Assirevi, nell'analizzare il contenuto delle suddette comunicazioni Consob, al fine di meglio comprendere le ragioni sottostanti i comportamenti dell'Associazione e delle società ad essa aderenti individuati nella lettera delle risultanze istruttorie, vanno considerati due importanti momenti di "svolta": il 1991, anno in cui è stata sancita dall'Autorità la nullità del regolamento sui corrispettivi predisposto da Assirevi, e il 1996, quando è stata emanata la nuova comunicazione Consob sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi.

132. Secondo le parti, dalla documentazione sopra elencata emergerebbe che, fino al 1991, la Consob avrebbe chiaramente espresso il proprio favore nei confronti della autoregolamentazione in materia di corrispettivi adottata da Assirevi, nella quale erano previste, tra l'altro, sia le tariffe che le tabelle orarie.

133. Secondo le parti, anche successivamente al 1991, l'elaborazione delle tabelle orarie e l'emanazione dei tariffari sarebbe stata fatta su richiesta della Consob. In particolare, vengono richiamate le comunicazioni del marzo 1994, del dicembre 1994 e del 10 luglio 1995.

Le tabelle orarie sarebbero state predisposte in questo contesto di "collaborazione", nel quale va inserita anche la richiesta di parere da parte della Consob ad Assirevi in merito alla *"bozza di delibera sui criteri da seguire per la determinazione dei corrispettivi per la revisione delle società obbligate"* (nota n. 9500583b del 10 luglio 1995 inviata dalla Consob ad Assirevi). Assirevi avrebbe risposto a tale richiesta fornendo delle dettagliate indicazioni, nella convinzione che, nell'assetto finale di questa disciplina, le misure descritte in questi documenti avrebbero trovato accoglimento. Il presidente di Assirevi conclude che tali aspettative sarebbe state disattese *"perché nella comunicazione n. 96003556 del 18.4.1996, la Consob riporterà solo parzialmente i concetti elaborati in questa bozza e frutto di una collaborazione di anni"*.

134. La nuova comunicazione della Consob segna, secondo Assirevi, una importante cesura per quanto riguarda l'autoregolamentazione in materia di corrispettivi. In seguito alla sostanziale non accettazione

da parte della Consob delle tabelle predisposte sulla base dei dati forniti dalle società aderenti ad Assirevi, infatti, l'Associazione avrebbe abbandonato il riferimento alle tabelle orarie e avrebbe altresì interrotto l'elaborazione dei tariffari. Al riguardo, il presidente di Assirevi ha affermato che in quel momento l'Associazione *"si è posta di nuovo il problema di cosa potesse essere fatto in questo campo. In realtà, dopo alcuni approfondimenti, e avendo consultato illustri legali, si è arrivati, all'incirca nel settembre del 1996, al convincimento che ci fosse poco da fare, e dunque anche quelle indicazioni non vincolanti che in precedenza venivano date alle associate non sono più state emesse"*.

135. Secondo il presidente di Assirevi, anche il Documento 36 deve essere inserito nel quadro della "collaborazione" tra la Consob e Assirevi. Al riguardo, egli ha affermato che *"fermo restando che esso cita comunque la libertà per ciascuna impresa di determinare i propri corrispettivi, il doc. 36 nasce, nell'ambito del dialogo cui si faceva cenno prima [tra Consob e Assirevi], per cercare di rispondere alla necessità di avere dei criteri per arrivare ad un compenso adeguato"*.

Le parti ritengono, inoltre, che il Documento 36, sostanziosamente in un mero recepimento dei principi di revisione n. 9 e n. 10, vada ricondotto alla raccomandazione della Consob del 1982, con la quale si invitavano le società di revisione iscritte all'Albo Speciale ad adottare i principi di revisione redatti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti. Tale circostanza sarebbe, peraltro, confermata dalla comunicazione del marzo del 1994, avente ad oggetto il Documento 36, attraverso la quale la Consob esprime il proprio avviso favorevole *"all'iniziativa di codesta associazione di controllare con particolare attenzione il rispetto delle norme etico-professionali contenute nei principi di revisione"*.

136. Nel periodo successivo alla comunicazione della Consob n. 96003556 del 18 aprile 1996, con la quale, secondo Assirevi, la Consob *lasciava irrisolto il problema dell'individuazione di un corrispettivo adeguato per le diverse tipologie di revisione*, l'Associazione avrebbe smesso anche di indagare sulle violazioni al Documento 36.

Non sarebbe invece cessata la prassi della consultazione del revisore precedente, prevista nel Documento 36 e contestata nelle risultanze istruttorie. La stessa Consob, infatti, con la comunicazione del 1996, avrebbe richiesto espressamente di consultare il revisore precedente per la determinazione del numero di ore da inserire nelle proposte. La comunicazione Consob del 1998, peraltro, avrebbe chiarito che l'obbligo di consultazione del revisore precedente andava esteso anche in relazione al corrispettivo richiesto.

137. Al riguardo, Arthur Andersen, nel corso dell'audizione svoltasi presso gli uffici dell'Autorità in data 16 giugno 1999, ha sostenuto che *"Le informazioni che vengono scambiate tra società di revisione nella fase di emissione di una proposta per ottenere un incarico sono quelle previste da una specifica richiesta avanzata, anche formalmente, dalla Consob [...]"*. Secondo Arthur Andersen, peraltro, *"la comunicazione del marzo 98 rappresenta l'esplicitazione di orientamenti che la Consob aveva già espresso in forma meno esplicita già nel 1996"*. Secondo la memoria di Arthur Andersen, peraltro, la comunicazione di dati tra revisori (entrante e uscente) è parte integrante del sistema che la Consob ha introdotto e al quale le società di revisione devono attenersi, al punto che, in presenza di violazioni, la Consob non ha esitato a far ricorso ai suoi poteri sanzionatori.

138. Dopo aver argomentato in relazione alla riconducibilità dei comportamenti loro contestati a disposizioni dell'organo di vigilanza, le parti hanno anche messo in evidenza il carattere vincolante che tali disposizioni rivestivano nei loro confronti, richiamando, da un lato, i poteri attribuiti alla Consob dalla normativa in materia, dall'altro, la prevalenza della normativa di settore su quella a tutela della concorrenza.

139. Nelle memorie, infatti, viene sottolineato che la Consob ha emanato le suddette comunicazioni ai sensi del D.P.R. 136/75, norma di rango primario. L'articolo 10 di tale decreto (oggi recepito nell'articolo 162 del T.U. dell'intermediazione finanziaria - Decreto Legislativo n. 58/98) sanciva che la Consob vigila sull'attività svolta dalle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

Inoltre, l'articolo 11 del D.P.R. n. 136/75 (oggi recepito nell'articolo 162 del T.U. dell'intermediazione finanziaria - Decreto Legislativo n. 58/98) prevedeva un potere sanzionatorio a favore della Consob nel caso di accertamento di gravi irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di revisione. Dette sanzioni vanno fino alla cancellazione della stessa società di revisione dall'albo speciale.

Secondo le parti, dato tale contesto regolamentativo, apparirebbe evidente come le preoccupazioni dell'organo di vigilanza si sono tradotte in direttive rispetto alle quali le società di revisione iscritte all'Albo non avrebbero potuto sottrarsi.

Nelle memorie, infine, dopo aver ribadito che *è un chiaro principio del nostro ordinamento quello secondo il quale la normazione di rango regolamentare non può imporre condotte in contrasto con le*

disposizioni di rango primario, viene rilevato che il sistema normativo delineato dal D.P.R. n. 136/75 deve essere ritenuto *lex specialis* in relazione alla disciplina di carattere generale contenuta nella legge n. 287/90. Conseguentemente, la normativa derivante dall'applicazione della prima legge - appunto le comunicazioni Consob - dovrebbe essere ritenuta prevalente rispetto alle disposizioni di carattere generale contenute nella seconda.

140. In conclusione, le parti ritengono che le considerazioni suesposte mostrino in maniera evidente la difficile posizione nella quale esse si trovano dovendo contemporaneamente ottemperare a disposizioni normative e regolamentari tra loro in conflitto.

141. Altre obiezioni delle parti riguardano la rilevanza giuridica da attribuire ai principi di revisione.

Assirevi, in particolare, premesso che ai sensi dell'articolo 10 D.P.R. n. 136/75, tali principi rientrano nel potere di raccomandazione della Consob, e che il principio di revisione n. 10 stabilisce che il revisore deve percepire un compenso adeguato al lavoro svolto, sottolinea la "*precisa rilevanza giuridica*" dei principi di revisione, giungendo a sostenere che "*Tali principi inoltre [...] devono essere considerati inderogabili per le parti; ivi compresa l'adeguatezza del compenso*".

Peraltro, nell'ambito della stessa argomentazione, Assirevi riconosce che "*E' forse vero che tali principi, come osservato in dottrina, non possono essere considerati come pienamente vincolanti, in quanto l'atto della Consob che ne prescrive l'adozione è specificamente qualificato quale raccomandazione.*" Secondo Assirevi, tuttavia, il discostarsi dai principi raccomandati dovrà essere sorretto da adeguata motivazione, poiché in mancanza la Consob potrebbe vagliare l'opportunità di applicare le sanzioni disciplinari di competenza.

b) L'inadeguatezza dell'analisi economica compiuta a provare che le intese abbiano prodotto effetti sulle quote e sui prezzi di mercato

142. Nelle memorie pervenute, le parti hanno innanzitutto contestato la definizione dei mercati della revisione ai sensi di legge e volontaria come rilevanti ai fini della valutazione delle intese, concludendo che la non precisa definizione e l'errata quantificazione dei mercati rilevanti implicherebbero che le quote di mercato calcolate nella comunicazione degli addebiti non possono essere considerate rappresentative della effettiva posizione delle imprese sul mercato. In particolare, le parti ritengono che se l'analisi fosse stata condotta in maniera più rigorosa il livello di concentrazione osservato sarebbe stato presumibilmente più basso, sia nell'ambito della revisione ai sensi di legge che nel mercato della revisione volontaria. Le quote delle singole società, peraltro, avrebbero mostrato un andamento meno stabile nel tempo.

143. Più specificamente, è stata rilevata l'assenza di qualsiasi ulteriore segmentazione, all'interno dei due mercati rilevanti, in considerazione di fattori quali le dimensioni delle imprese clienti e la natura merceologica dell'attività produttiva delle stesse.

Secondo alcune delle parti, infatti, le competenze tecniche e l'impiego di risorse umane richieste dalla revisione possono variare significativamente in funzione del settore nel quale opera l'impresa committente. Al riguardo, Deloitte ha sottolineato che la stabilità delle quote di mercato rilevata dall'Autorità sarebbe osservabile solo a livello aggregato. Dal momento che c'è una notevole specializzazione in funzione dell'attività svolta dall'impresa oggetto di revisione, Deloitte osserva che "*se si dovessero distinguere le imprese soggette a revisione obbligatoria o legale a seconda della categoria commerciale, le quote di mercato delle singole società di revisione risulterebbero molto più variegata rispetto a quanto risulta nel provvedimento di apertura dell'istruttoria*".

144. Le parti hanno poi argomentato l'opportunità di distinguere i mercati a seconda delle dimensioni delle imprese revisionate. La domanda proveniente da acquirenti di minori dimensioni sarebbe, infatti, contraddistinta da minor fabbisogno di ore di revisione, da minor peso degli effetti di reputazione, da minor rischio e dal fatto che non sia necessario il supporto di una rete internazionale. Queste caratteristiche avrebbero una loro influenza anche sulla struttura dell'offerta, in quanto solo le *Big Six* sarebbero in grado di offrire il servizio di revisione alle grandi imprese, mentre per la revisione delle piccole e medie imprese le *Big Six* sarebbero in concorrenza con un elevato numero di potenziali offerenti.

145. Le maggiori imprese hanno, inoltre, contestato, sia nel metodo che nell'interpretazione dei risultati, l'analisi delle tariffe applicate dalle società di revisione attraverso la quale, nella lettera delle risultanze istruttorie, si dà evidenza dell'allineamento delle tariffe orarie e del loro incremento nel tempo in termini reali quali effetti delle intese contestate.

146. In primo luogo, è stato sottolineato che l'intera analisi compiuta dalla Direzione Istruttoria sull'andamento dei prezzi ha interessato unicamente la revisione legale. Pertanto, nessuna delle conclusioni raggiunte potrebbe essere estesa alla revisione volontaria.

147. Nelle memorie pervenute è stata, poi, contestata la significatività dell'analisi dei prezzi compiuta. In particolare è stato affermato che l'utilizzazione delle tariffe orarie ricavate dalle proposte approvate dalla Consob non consentirebbe di osservare le tariffe effettivamente praticate dalle società di revisione, in quanto i dati a consuntivo - con particolare riferimento al numero di ore impiegate per la revisione - possono discostarsi anche notevolmente da quanto riportato nella proposta originaria. Al riguardo, alcune società hanno fornito evidenze dello scarto esistente tra i dati contenuti nelle proposte e quelli a consuntivo.

148. Le maggiori imprese e la loro associazione ritengono, inoltre, che la tariffa media, utilizzata per la costruzione del grafico 1, non costituisca un indicatore sufficientemente rappresentativo dei prezzi applicati dalle società di revisione. Per ciascuna società, infatti, la dispersione dei singoli valori intorno alla propria media sarebbe assai elevata.

149. Ad avviso delle parti, peraltro, l'analisi contenuta nella lettera degli addebiti non mostrerebbe un allineamento delle tariffe praticate dalle società di revisione ma, al contrario, ne evidenzerebbe una sostanziale difformità. Date le caratteristiche del mercato (di cui si dirà più diffusamente in seguito), infatti, gli scostamenti dalla tariffa Assirevi evidenziati dal grafico 1 dovrebbero essere considerati come particolarmente rilevanti. L'aver considerato, poi, una soglia pari al più o meno dieci punti percentuali intorno al tariffario Assirevi non avrebbe alcuna pertinenza con le caratteristiche dell'attività e sarebbe una scelta puramente arbitraria.

150. Nelle memorie pervenute le società di revisione hanno fornito elaborazioni volte a dimostrare lo scostamento delle proprie tariffe dai livelli indicati da Assirevi.

Deloitte ha avanzato una analisi delle tariffe praticate per gli incarichi acquisiti negli ultimi anni confrontate con le tariffe Assirevi, per gli anni in cui erano vigenti, e con tariffe di riferimento calcolate estrapolando l'ultima tariffa Assirevi attraverso l'indice Istat per gli anni più recenti. Da tali elaborazioni *"si evince che [...] nella stragrande maggioranza dei casi le tariffe applicate da Deloitte sono inferiori alle tariffe di riferimento. Inoltre, la media delle tariffe è inferiore, anche significativamente, rispetto a quelle Assirevi, e lo scarto quadratico medio evidenzia una assai elevata dispersione delle tariffe"*.

151. Nelle memorie pervenute si contesta anche la conclusione, contenuta nella lettera delle risultanze istruttorie, relativa all'esistenza di una debole pressione concorrenziale che si dedurrebbe dall'andamento crescente nel tempo dei prezzi reali praticati dalle *Big Six*. I valori contenuti nella tabella 4 mostrerebbero piuttosto una sostanziale stabilità dei prezzi in termini reali e, in alcuni casi, un loro decremento.

Al riguardo, Arthur Andersen, osserva che le conclusioni contenute nelle risultanze istruttorie contrasterebbero con il fatto che sia le società di revisione che la Consob ritengono che sul mercato negli ultimi 6/7 anni si sono verificate significative riduzioni dei corrispettivi per gli incarichi di revisione, e Reconta segnala che i propri prezzi sono inferiori a quelli praticati negli altri paesi europei dalle società affiliate alla Ernst & Young International.

Un simile livello e andamento dei prezzi secondo Assirevi testimonierebbe l'assenza di sovrapprofitti per le società che avrebbero preso parte al cartello, e, pertanto, costituirebbe una evidenza della non esistenza di effetti delle intese contestate. Tale evidenza sarebbe ancor più rilevante considerando che la domanda di servizi di revisione legale è anelastica al prezzo.

152. Ad ogni modo, nell'interpretare l'evidenza empirica volta ad accertare l'esistenza di effetti delle intese contestate, le parti ritengono che non si possa prescindere dal considerare alcune peculiarità del funzionamento dei mercati rilevanti, che sarebbero state trascurate nella lettera delle risultanze istruttorie.

153. In primo luogo, secondo le maggiori imprese, alcune caratteristiche dei mercati della revisione, quali la struttura oligopolistica, l'esistenza di alcuni *standard* imposti dalla regolamentazione Consob e la sostanziale uniformità dei costi delle imprese, comportano di per sé un certo parallelismo dei prezzi a prescindere dall'esistenza di forme di coordinamento tra gli operatori.

154. Secondo le parti, inoltre, nelle risultanze istruttorie sarebbe stata sottovalutata l'importanza del ruolo detenuto dalle società committenti nel processo di scelta della società di revisione e nella

determinazione dei corrispettivi. Le parti sostengono, infatti, che i mercati della revisione sarebbero caratterizzati dall'esistenza di un forte potere contrattuale in capo alla domanda, che deriverebbe da un eccesso di offerta e, in alcuni casi, dalle notevoli dimensioni delle società committenti. Queste caratteristiche avrebbero notevolmente ridotto gli effetti delle intese contestate.

In un tale contesto, nel quale le società di revisione sarebbero sottoposte a una forte pressione concorrenziale, Arthur Andersen ritiene che il tariffario Assirevi non sarebbe stato in grado di svolgere alcun ruolo significativo.

155. Arthur Andersen ha, infine, sostenuto che nei mercati in questione l'elemento prezzo, pur essendo importante, non sarebbe decisivo nella scelta del revisore, specialmente se il cliente si sottopone alla revisione per motivi di immagine (revisione volontaria), anche considerato che, specie per le società più grandi, il costo della revisione incide poco sui costi totali³⁷. Le principali leve concorrenziali sarebbero piuttosto la qualità, la differenziazione del servizio, e la pubblicità.

156. Con riferimento, poi, alle tabelle orarie predisposte da Assirevi, le maggiori imprese affermano che tali tabelle non sarebbero mai state effettivamente applicate. I dati contenuti nelle tabelle orarie, infatti, si sarebbero progressivamente rivelati non più rispondenti alla realtà e, pertanto, anche a prescindere dalla mancata formalizzazione delle stesse da parte della Consob esse non avrebbero mai trovato applicazione. Alcune società, inoltre, hanno fornito evidenze volte a mostrare come le ore contenute nelle loro proposte si discostino dai valori delle tabelle Assirevi.

c) L'inefficacia del Documento di Ricerca n. 36 e delle Regole riservate di Comportamento

157. Nelle memorie pervenute vengono avanzate argomentazioni volte a dimostrare che anche le intese relative al Documento 36 e alle regole di comportamento avrebbero avuto un impatto trascurabile sul mercato.

In primo luogo, il Presidente di Assirevi ha sottolineato il carattere non vincolante del Documento 36, concludendo che proprio per questo motivo gli obiettivi alla base della sua adozione sarebbero stati sostanzialmente mancati (audizione Assirevi del 25 gennaio 1999). Anche Arthur Andersen sostiene nella sua memoria che il Documento 36 non sarebbe sempre stato rispettato e che spesso le violazioni non venivano neanche denunciate.

158. Ad avviso delle maggiori imprese e della loro associazione, inoltre, anche in assenza delle regole sul portafoglio clienti finalizzate ad agevolare la riconferma del revisore in carica, la durata effettiva degli incarichi sarebbe, comunque, stata percepita dal mercato come novennale. Il cambio di revisore infatti comporta inevitabilmente dei costi aggiuntivi e dei disagi operativi tali che solo molto raramente a una società committente converrebbe cambiare revisore prima della scadenza del novennio. In questo contesto, Arthur Andersen sostiene che le regole di comportamento sul portafoglio clienti avrebbero avuto un impatto positivo sull'intero mercato, poiché avrebbero avvantaggiato tutte le parti in causa.

Nelle memorie pervenute dalle *Big Six* vengono discussi singolarmente i casi di coordinamento individuati nelle risultanze istruttorie.

159. Le parti ritengono che vi sia stata una mancanza di effetti anche con riferimento alle regole di comportamento relative alle scadenze novennali, contestando la validità e i risultati dell'analisi contenuta nelle risultanze istruttorie relativa ai corrispettivi di 150 incarichi per i quali vi è stato un cambio di revisore. Al riguardo nella memoria di Arthur Andersen si osserva, in primo luogo, che il periodo interessato (1995/1998) sarebbe troppo breve per essere ritenuto rappresentativo. Secondo Arthur Andersen, infatti, data la cadenza novennale degli incarichi, sarebbe stato necessario considerare un periodo di almeno un decennio, al fine di includere nell'analisi tutte le società sottoposte all'obbligo di revisione. Ad avviso di Arthur Andersen, poi, occorrerebbe accertare se i casi in cui la riduzione del corrispettivo è stata spiegata da modifiche strutturali della società conferente corrispondano a reali casi di riorganizzazioni o siano invece semplicemente riconducibili a riduzioni concesse con il solo scopo di ottenere l'incarico. Infine, occorrerebbe accertare se nel campione sono stati fatti rientrare solo gli onorari richiesti per la revisione della capogruppo o se sono stati considerati anche gli onorari relativi alle controllate.

Relativamente alla medesima analisi, Assirevi afferma che la soglia del 10% scelta per individuare le riduzioni significative dei corrispettivi sia stata scelta in maniera completamente arbitraria. Deloitte, infine, ritiene che, nel suo caso, il conseguimento dell'incarico al termine del periodo novennale abbia spesso portato

³⁷ A sostegno di tale affermazione viene citato un passo della decisione della Commissione nel caso *Price Waterhouse/Coopers & Lybrand*, n. IV/M1016.

a riduzioni sostanziali dei corrispettivi, sia in termini nominali che, soprattutto, reali, fornendo a sostegno una propria elaborazione basata su otto osservazioni.

d) Il carattere secondario degli altri comportamenti contestati

160. Secondo Assirevi, la contestazione contenuta nelle risultanze istruttorie relativa al coordinamento per la partecipazione alle gare d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni riguarderebbe solo due casi specifici e, pertanto, detto coordinamento non avrebbe avuto un significativo impatto nel processo di assegnazione di incarichi da parte di enti pubblici.

Sul punto, Arthur Andersen sottolinea come le direttive di Assirevi non avrebbero minimamente influito sui propri comportamenti commerciali in quanto la partecipazione a gare d'appalto al maggior ribasso non rientrerebbe nelle strategie della società. Arthur Andersen, infine, rileva che i casi di gare d'appalto al maggior ribasso indette da pubbliche amministrazioni sono rarissimi e che quindi il loro impatto sul mercato debba essere considerato irrilevante.

Ad avviso di Assirevi, peraltro, l'instaurarsi di prassi volte all'aggiudicazione delle gare presso la pubblica amministrazione sulla base esclusiva del prezzo minimo si sarebbe prospettato come un notevole fattore di rischio per il corretto svolgimento della professione dei revisori e per la qualità delle revisioni medesime. Le raccomandazioni "non vincolanti" di Assirevi in materia, pertanto, dovrebbero anch'esse essere considerate il frutto dell'applicazione dei principi di revisione raccomandati dalla Consob.

161. Nelle memorie pervenute, sono state anche avanzate argomentazioni relative alle contestazioni riguardanti la delibera Assirevi concernente il versamento del contributo di vigilanza alla Consob. Al riguardo, Assirevi e Arthur Andersen osservano che il metodo di addebito del contributo non può certamente né influire sulle scelte operate dai clienti né agevolare il monitoraggio del presunto cartello, dato il limitato peso di detta componente sul totale dei corrispettivi. Pertanto, anche se vi è stata da parte di Assirevi l'adozione di un comportamento omogeneo in merito alla fissazione delle modalità di addebito del contributo di vigilanza, non ne sarebbe potuto derivare alcun effetto pregiudizievole in termini di limitazione della concorrenza.

Al riguardo, Arthur Andersen ritiene opportuno sottolineare che la definizione da parte di Assirevi delle modalità di pagamento del contributo traduce sul piano formale ciò che nella pratica sarebbe senz'altro avvenuto per scelta autonoma e indipendente di ogni singola società di revisione. La decisione di attribuire integralmente e nella prima fattura l'intero contributo, infatti, è riconducibile alla necessità di recuperare dalle società committenti un onere aggiuntivo legato allo specifico incarico, onere che le società di revisione non ritengono corretto tenere a proprio carico.

162. In relazione alle contestazioni contenute nelle risultanze istruttorie sull'emanazione da parte di Assirevi del documento n. 39, le parti hanno ritenuto opportuno fornire una serie di chiarimenti. Arthur Andersen ha specificato che l'obiettivo perseguito è stato quello di porre un freno alle molteplici azioni di responsabilità civile intentate nei confronti delle società di revisione da parte delle società committenti, volte a richiedere indennizzi di entità macroscopica in relazione alla dimensione del patrimonio delle società di revisione. Al riguardo, Assirevi, dopo aver richiesto e ottenuto pareri legali in merito, avrebbe raccomandato, in maniera non vincolante e solo per gli incarichi di revisione volontaria, l'inserimento nelle proposte contrattuali della clausola limitativa della responsabilità.

Secondo Arthur Andersen, inoltre, la limitazione della responsabilità contrattuale costituirebbe un elemento assolutamente secondario nella determinazione dell'economicità delle proposte.

163. Con riguardo alle intese relative alle convenzioni, le parti, oltre a contestare che esse abbiano avuto effetti restrittivi, negano anche la restrittività dell'oggetto dell'intesa contestata. Nella memoria di Assirevi viene specificato che l'Associazione ha ritenuto opportuno intervenire nelle trattative concernenti le convenzioni anche in vista del proprio obiettivo istituzionale di promozione della diffusione della revisione contabile presso enti ricollegabili a piccole-medie imprese. La contrattazione collettiva, promossa da Assirevi, avrebbe consentito un risparmio essenziale di costi e la creazione simultanea di un numero molto più elevato di potenziali rapporti contrattuali. Ciascuna delle imprese committenti, infatti, avrebbe potuto richiedere e ottenere i servizi di ciascuna delle società aderenti ad Assirevi in forza di un unico negoziato.

Assirevi sottolinea, inoltre, che, nell'ambito delle convenzioni, l'Associazione non avrebbe mai fissato, né tentato di fissare, corrispettivi predeterminati validi per tutte le imprese. Al contrario, Assirevi avrebbe dovuto contrastare la pressante richiesta delle controparti di ottenere la determinazione contrattuale di una tariffa oraria e di altri parametri rigidamente vincolanti.

Al riguardo, Deloitte, nella propria memoria, osserva che le prescrizioni contenute nella convenzione con la Camera di Commercio di Milano non sarebbero restrittive della concorrenza. Tale convenzione, infatti, prevede unicamente un contributo pecuniario della Camera stessa nei confronti delle piccole e medie imprese di Milano che intendono far revisionare per la prima volta i propri bilanci, ferma restando la piena libertà contrattuale delle parti nel fissare tariffe e ore, e dunque i corrispettivi.

Secondo le parti, infine, le convenzioni dovrebbero essere considerate come degli strumenti a favore del consumatore, volti a permettere ad alcuni enti e associazioni di avere i servizi di revisione a condizioni molto favorevoli.

iii) La diversa posizione espressa dalle piccole società di revisione rispetto alle Big Six

164. Pur essendo regolarmente associate ad Assirevi, molte delle piccole società di revisione hanno sostenuto la propria estraneità ai fatti contestati, sottolineando la forte differenza che esiste tra loro e le *Big Six* sia in ambito associativo che per quanto riguarda le condizioni effettive nelle quali svolgono la propria attività.

165. Per le piccole società di revisione, l'adesione ad Assirevi sarebbe stata principalmente motivata dalla possibilità di disporre, attraverso l'associazione, di un supporto tecnico di studio e di ricerca, necessario data anche la complessa normativa del settore. L'appartenenza ad Assirevi, inoltre, avrebbe consentito alle piccole società di usufruire del ruolo di interlocutore con la Consob e altre istituzioni svolto dall'Associazione.

D'altra parte, le piccole società di revisione hanno sottolineato come le differenze esistenti tra esse e le *Big Six*, avrebbero reso per loro impossibile, o comunque poco conveniente, aderire alle varie forme di regolamentazione del mercato che sarebbero state elaborate in seno all'Associazione, in primo luogo a quella sui corrispettivi.

166. A conferma della radicale differenza della loro partecipazione in Assirevi rispetto a quella delle *Big Six*, le piccole società di revisione hanno anche contestato l'affermazione, contenuta nelle risultanze istruttorie, secondo la quale le delibere dell'Associazione adottate in attuazione dello statuto sono riconducibili alla volontà di tutte le imprese aderenti. Tale argomento è stato motivato rilevando, in primo luogo, lo scarso grado di rappresentatività delle piccole società di revisione in seno agli organi direttivi di Assirevi. Molte di queste società, infatti, non avrebbero mai avuto propri esponenti tra i membri del Consiglio Direttivo di Assirevi e, in ogni caso, nessuna di esse sarebbe mai stata in grado di influenzare le decisioni prese dal Consiglio.

Nel corso della audizione tenuta il 17 dicembre 1998 presso gli uffici dell'Autorità, il rappresentante della Ria ha esplicitamente affermato che la differenza di dimensioni ha un forte peso all'interno di Assirevi, ribadendo come le piccole società abbiano scarsa possibilità di influenzare le decisioni dell'Associazione: "*Il nostro comportamento in ambito Assirevi è stato dunque indipendente, e in molte occasioni non abbiamo condiviso l'impostazione dell'Associazione, anche se non abbiamo potuto cambiarla, dato il modo in cui si formano le maggioranze dentro Assirevi. Noi partecipiamo marginalmente, siamo rappresentati solo in poche commissioni, e non ci siamo mai dedicati a tempo pieno all'Associazione, anche se, finché abbiamo avuto le dimensioni richieste dallo statuto Assirevi, abbiamo mantenuto un nostro rappresentante nel consiglio direttivo*". Secondo Serca, infine, le regole dell'Associazione sarebbero indiscutibilmente ispirate dalla chiara volontà di proteggere le società maggiori, dato che in Assemblea i voti sono proporzionati al numero dei dipendenti delle associate, che le società con oltre cento dipendenti hanno diritto a un consigliere ciascuna mentre le minori devono essere almeno dieci per esprimere un solo consigliere e che comunque i consiglieri delle piccole società non possono essere in totale più di cinque.

167. Nelle memorie presentate sono state evidenziate le differenze strutturali tra le piccole società di revisione e le *Big Six*. In particolare, è stato posto l'accento sulle basse quote di mercato da esse detenute, sia singolarmente che collettivamente, dando particolare enfasi alla loro limitatissima presenza nel segmento della revisione legale. Secondo dette società, tali quote implicherebbero una presenza sul mercato talmente sproporzionata rispetto a quella delle *Big Six* da rendere impossibile supporre che le piccole società abbiano in qualche modo influenzato il mercato.

168. In quest'ottica, un altro argomento avanzato dalle società di revisione diverse dalle *Big Six* in favore della propria estraneità alla regolamentazione dei corrispettivi messa in atto da Assirevi è che le tariffe da esse praticate sarebbero molto inferiori rispetto a quelle previste dai tariffari Assirevi. Secondo

Consulaudit³⁸, le piccole società di revisione sarebbero infatti in grado di praticare tariffe più basse rispetto alle grandi, grazie ai loro minori costi di struttura e alla maggiore economicità della gestione. Il ricorso a tariffe ridotte costituisce "uno strumento di concorrenza importante nei confronti delle grandi società molto più forti di noi", al punto che "se avessimo pensato che l'adesione ad Assirevi avrebbe limitato la possibilità di competere sulle tariffe non ci saremmo mai entrati". L'applicazione di tariffe più contenute sarebbe comunque "una caratteristica propria di tutte le società di minori dimensioni".

Peraltro, Revisa e Consulaudit forniscono dei dati per dimostrare che il livello delle loro tariffe non è cambiato in seguito all'adesione ad Assirevi. Il rappresentante della Ria³⁹ ha affermato che di fatto tale società non ha mai ritenuto che il tariffario fosse vincolante.

169. Nelle memorie pervenute, peraltro, le piccole società di revisione affermano di non avere mai partecipato allo scambio di informazioni volto al coordinamento per l'affidamento degli incarichi, come risulterebbe anche dalle stesse risultanze istruttorie.

170. Le piccole società di revisione sostengono, inoltre, di non aver preso parte a nessuna delle altre intese contestate nella lettera delle risultanze istruttorie. Per quanto riguarda l'indicazione di non partecipare a gare con procedura di aggiudicazione al massimo ribasso, alcune imprese affermano di avere partecipato a tali gare, considerando questa una prova della loro indipendenza dalle delibere di Assirevi. Grant, ad esempio, ha vinto la gara indetta dal Comune di Palermo, alla quale ha partecipato anche Ria, e Consulaudit si è aggiudicata la gara per l'incarico delle municipalizzate di Vicenza.

Anche relativamente all'avocazione delle convenzioni in ambito Assirevi, le piccole società affermano di avere sempre mantenuto la propria indipendenza nello stipulare le convenzioni.

Con riferimento, infine, al Documento di ricerca n. 39, le piccole società di revisione hanno sostenuto che, dato il loro scarso potere contrattuale, risulta loro molto difficile inserire una clausola di limitazione della responsabilità dei revisori nei contratti.

171. Al di là delle differenze strutturali con le *Big Six*, che avrebbero confinato le piccole società di revisione a un ruolo di secondo piano all'interno di Assirevi, alcune delle società minori hanno sostenuto di dover essere ritenute estranee ai fatti contestati perché gli stessi si sarebbero verificati in un'epoca in cui esse non risultavano iscritte all'Associazione. In particolare Serca⁴⁰ ha affermato che il Documento 36 era già stato approvato al momento del suo ingresso in Assirevi, mentre il rappresentante di Consulaudit⁴¹ ha sottolineato che la sua società si è associata ad Assirevi solo nel novembre del 1998.

iv) Ammissioni delle Big Six relative in merito ai comportamenti accertati

172. Come già anticipato (cfr. punto 123), in data 14 dicembre 1999 è pervenuto un documento con il quale le sei principali società di revisione hanno inteso formalizzare alcune ammissioni relative alle principali fattispecie delineate nella lettera delle risultanze istruttorie.

173. Relativamente alla regolamentazione dei prezzi, nel documento le parti riconoscono l'esistenza di un tariffario di riferimento emanato da Assirevi, rimasto in vigore fino al 1996, e ammettono che le tariffe in esso contenute sono state effettivamente utilizzate per la formazione delle proposte, sia per gli incarichi di revisione obbligatoria che per quelli di revisione volontaria. A far data dal 1996, secondo le società scriventi, Assirevi non avrebbe più emanato tariffari. Dette società però ammettono che ciascuna di esse avrebbe continuato ad aggiornare la propria tariffa oraria sulla base del tasso di inflazione, mutuando il meccanismo utilizzato da Assirevi per la determinazione del tariffario e aspettandosi "ragionevolmente" che anche i concorrenti si sarebbero comportati nello stesso modo.

174. In merito alle tabelle orarie, le società scriventi riconoscono che l'iniziativa della loro elaborazione è stata presa da Assirevi e non dalla Consob e ammettono che l'utilizzo di tali tabelle è stato raccomandato anche successivamente alla Comunicazione Consob dell'aprile 1996.

³⁸ Audizione del 26 marzo 1999.

³⁹ Audizione del 17 dicembre 1998.

⁴⁰ Audizione del 16 marzo 1999.

⁴¹ Audizione del 26 marzo 1999.

175. Le sei principali società di revisione ammettono inoltre di aver aderito al Documento 36 e alle Regole Riservate, riconoscendo di aver fatto largo ricorso allo scambio di informazioni relativamente a profili concorrenzialmente rilevanti.

In particolare, in relazione alle gare per gli incarichi successivi ai novenni, vengono riconosciuti scambi di informazioni su elementi rilevanti sotto il profilo concorrenziali promossi dai revisori uscenti, i quali però non possono partecipare alla gara. Le società scriventi ammettono, tuttavia, che in alcune circostanze, e comunque al di fuori dei meccanismi istituzionalizzati dal Documento 36, anche i partecipanti alle gare per incarichi di fine novennio si sono scambiati informazioni sulle condizioni da proporre alle società committenti.

176. In relazione alle gare per gli incarichi che non ricadono nell'ipotesi di cui al punto precedente in quanto il revisore uscente è ammesso a partecipare (trienni), le società scriventi riconoscono di essersi scambiate informazioni concorrenzialmente rilevanti, che le gare erano in molti casi "solo formali", che tali comportamenti hanno avuto luogo fino al 1998, e che l'insieme di tali condotte ha favorito la stabilità delle quote di mercato nell'ambito dei rinnovi triennali.

177. Dal momento che alcuni scambi di informazioni risultano in qualche forma previsti da alcune comunicazioni Consob le parti si sono impegnate, previa comunicazione alla rispettiva autorità di vigilanza, "a non applicare quelle prescrizioni che impongano lo scambio di informazioni sui corrispettivi" sia in relazione ai trienni che alle scadenze dei novenni.

178. Nel documento si ammette inoltre che i partners delle cosiddette *Big Six* si incontravano regolarmente fin da prima degli anni novanta, e che gli incontri si svolgevano in genere nei giorni immediatamente precedenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Assirevi. Oggetto degli incontri erano i principali problemi relativi alla professione, che spesso coincidevano con i punti più rilevanti all'ordine del giorno delle riunioni Assirevi. Gli argomenti trattati riguardavano anche temi rilevanti sotto il profilo concorrenziale.

179. Le società scriventi hanno poi ammesso l'adozione e l'applicazione di condizioni uniformi per l'addebitamento alle società clienti del contributo di vigilanza Consob. Le medesime società hanno inoltre ammesso che Assirevi ha stabilito, e diffuso tra le associate, il principio di non partecipare alle gare d'appalto al maggior ribasso e il principio in base al quale le convenzioni con associazioni dovevano essere preventivamente discusse in ambito Assirevi. Infine, dette società hanno riconosciuto di aver favorito l'adozione del documento di ricerca Assirevi n. 39, volto a uniformare il comportamento delle associate in materia di responsabilità del revisore.

VI. VALUTAZIONE GIURIDICA

i) Regolamentazione dei servizi di revisione e applicabilità della legge n. 287/90

180. Va osservato in via preliminare che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle parti, la piena applicabilità al procedimento in esame della legge n. 287/90 non viene meno per effetto del quadro regolamentativo attinente ai servizi di revisione e per le competenze attribuite in tale settore alla Commissione di vigilanza sulle società e la borsa.

Non ha infatti fondamento giuridico il richiamo al fatto che le comunicazioni della Consob, derivanti dall'applicazione del D.P.R.136/75, dovrebbero essere ritenute prevalenti rispetto alle disposizioni della legge n. 287/90 in ragione di un presunto carattere di *lex specialis* da attribuire al decreto.

Al riguardo appare sufficiente osservare che la legge n. 287 del 1990 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato trova applicazione a tutti i settori in cui operano imprese.

Il capo IV della legge, intitolato *Disposizioni speciali*, detta all'articolo 20 norme particolari che riguardano solo i profili di competenza, e non già il regime sostanziale, e si riferiscono esclusivamente alle imprese assicurative, agli operatori del settore della radiodiffusione e dell'editoria, nonché alle aziende e istituti di credito, relativamente ai quali "*l'applicazione degli articoli 2,3,4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.*" (articolo 20, co.2, L. n. 287/90).

La stessa Assirevi, del resto, si è nel 1991 rivolta all'Autorità, riconoscendone con ciò implicitamente la competenza, per richiedere un parere circa la compatibilità con le norme della legge n. 287/90 di un sistema tariffario relativo ai servizi di revisione.

Il richiamo al D.P.R.136/75 operato in contrapposizione alla legge n. 287/90 appare altresì inconferente laddove si consideri, tra l'altro, che nessuna delle disposizioni del suddetto decreto prevede che la Consob determini direttamente o affidi a soggetti privati la fissazione di corrispettivi.

Va inoltre considerato che, da ultimo, nemmeno il Decreto Legislativo n. 58/98, atto espressamente ispirato ai principi comunitari (cfr. articolo 2) che attualmente regola i settori in esame, prevede un regime derogatorio alla legge antitrust.

181. Le parti hanno, peraltro, sostenuto che i comportamenti loro contestati nelle risultanze istruttorie in tema di tariffe, tabelle orarie e Documento 36 sarebbero, in realtà, stati determinati dalla necessità di ottemperare a precise richieste avanzate dalla Consob con specifiche comunicazioni e delibere (cfr. punto 133).

Al riguardo, giova osservare, in primo luogo, che sebbene in tali atti vi fossero alcuni riferimenti ad aspetti concernenti le politiche commerciali delle società di revisione (tariffe, tabelle, modalità di acquisizione degli incarichi), nessuna delle condotte di seguito qualificate come restrittive della concorrenza è stata esplicitamente richiesta dall'organo di vigilanza. L'intervento della Consob, infatti, era chiaramente volto alla sola determinazione di criteri generali funzionali alla tutela della qualità dei servizi e al corretto svolgimento dell'attività di revisione, anche da un punto di vista deontologico.

182. In particolare, per quanto riguarda i tariffari è evidente, soprattutto alla luce del richiamato provvedimento dell'Autorità del 1991, come, nella individuazione dei *criteri generali* per la formazione dei corrispettivi, la Consob non intendesse ricomprendere la predisposizione di tariffari. La stessa Consob, infatti, ha poi esplicitato ad Assirevi di non ritenere che la fissazione delle tariffe rientrasse tra le competenze derivanti dalla norma che attribuisce alla Commissione la possibilità di stabilire i *criteri generali* per la formazione dei corrispettivi. Si veda, al riguardo, il verbale del Consiglio Direttivo di Assirevi del 31 gennaio 1995, nel quale, in merito a un incontro tenutosi con la Consob, si comunica che "*in considerazione del fatto che la Consob non può raccomandare corrispettivi [...] si suggerisce di inviare in Consob annualmente la tariffa di riferimento, per permettere alla Commissione di individuare le società che applicano tariffe non in linea con il Principio di Revisione n. 2 e svolgere azione di "moral suasion"*" (al riguardo si veda anche la minuta del citato verbale, nella quale si dice che la "*Consob non può imporre tariffe o non approvare incarichi per compensi non adeguati*").

Nella bozza di comunicazione sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi inviata dalla Consob ad Assirevi il 10 luglio del 1995 al fine di ottenere un parere, era inoltre specificato che la comunicazione "*non individua le tariffe orarie che, nel rispetto delle norme etico-professionali stabilite dai principi di revisione di riferimento, sono lasciate alla libera determinazione delle parti*" e che "*l'indicazione di specifici parametri risponde a esigenze di standardizzazione e omogeneizzazione dei comportamenti che, in via generale, le società di revisione devono osservare ai fini della determinazione dei corrispettivi*" (evidenziazione aggiunta).

183. Appare quindi non conferente il richiamo delle parti al contenuto della comunicazione Consob del 31 marzo 1994, nella quale è presente un riferimento all'indicazione di "*ogni utile elemento per la determinazione delle tariffe orarie minime e massime*".

Peraltro, come si legge nella comunicazione stessa, tale richiesta veniva motivata dall'intenzione della Commissione di predisporre, in seguito al provvedimento dell'Autorità del 1991 che aveva dichiarato nulla la regolamentazione Assirevi sui corrispettivi perché in violazione della l. 287/90, una nuova comunicazione sui criteri generali per la determinazione dei corrispettivi in sostituzione della delibera n. 805 del 1990. La comunicazione Consob del 31 marzo 1994, pertanto, non può certo essere letta come espressione della volontà della Consob di conferire ad Assirevi il compito di elaborare un tariffario a uso delle società ad essa aderenti.

Sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto, non si può condividere la tesi secondo la quale la diffusione e l'applicazione di tariffe di riferimento era volta a ottemperare alle disposizioni della Consob e appare non determinante il richiamo a un semplice riferimento relativo agli *elementi utili* per la determinazione delle tariffe orarie minime e massime contenuto nella comunicazione del 1994.

184. Per quanto riguarda le tabelle orarie, non si può condividere l'argomentazione secondo la quale l'applicazione delle stesse rispondeva alla necessità di ottemperare alle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Le risultanze istruttorie hanno in effetti evidenziato che Assirevi aveva proposto alla Consob di inserire tabelle orarie nella nuova comunicazione della Commissione sui criteri generali, poi adottata nel 1996.

Va tuttavia osservato che le società aderenti ad Assirevi hanno applicato tali tabelle sia prima della emanazione della suddetta comunicazione del 1996 che dopo, nonostante la comunicazione medesima sui

"*Criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione*", non contenesse nel suo testo definitivo alcun riferimento alle tabelle orarie.

185. Nella comunicazione, invece, come già osservato nella sezione relativa al quadro normativo di riferimento, viene dato particolare risalto al principio dell'*adeguatezza delle ore stimate*, che viene direttamente ricollegato sia alla *qualità* del lavoro di revisione che alla valutazione dell'*idoneità tecnica* del revisore. Con riferimento alla possibile combinazione percentuale tra le qualifiche professionali usualmente impiegate dalle società di revisione, la comunicazione, oltre a premettere il carattere puramente orientativo della disposizione ("*il mix del team impiegato potrà risultare dall'applicazione del presente prospetto [...]*") delinea, per ciascuna categoria, non una misura fissa, ma un *range* che, più ristretto per le qualifiche superiori (4 - 7 % per *partner*, 14 - 17 % per *manager*), risulta sensibilmente ampio per le restanti qualifiche (25 - 35 % per *senior*, 41 - 57 % per *assistant*).

186. Con riferimento al sistema di disciplina delle acquisizioni degli incarichi, si osserva che il parere favorevole espresso dalla Consob in relazione al Documento 36 - peraltro espresso in termini abbastanza generici in quanto la Consob comunicava ad Assirevi il proprio avviso favorevole a che l'Associazione si dedicasse al controllo del rispetto delle norme etico-professionali contenute nei principi di revisione - non appare rilevare ai fini della valutazione dei comportamenti oggetto di esame. Infatti, nell'ambito del sistema di disciplina delle acquisizioni degli incarichi un ruolo chiave era riconducibile alle *regole riservate di comportamento*, che formalmente costituivano parte integrante del Documento 36, ma tuttavia non risultano essere mai state trasmesse alla Commissione di vigilanza, né tanto meno approvate dalla stessa.

Né si può accogliere l'argomentazione secondo la quale lo scambio di informazioni tra le parti al momento dell'emissione delle proposte alle società clienti, emerso dalla documentazione agli atti del procedimento e riconosciuto dalle *Big Six* nella lettera di ammissioni, rispondesse alla richiesta della Consob di consultare il revisore uscente in relazione alle ore e ai corrispettivi applicati nell'ultimo triennio. In primo luogo, infatti, fino al 1998 detta richiesta della Consob era limitata alle sole ore e non anche ai corrispettivi. Inoltre, la consultazione messa in atto dalle *Big Six* ha riguardato elementi ulteriori, comprendenti i corrispettivi delle future proposte.

Si osserva altresì che, per stessa ammissione delle *Big Six*, lo scambio di informazioni concorrenzialmente rilevanti era volto a predeterminare la società che si sarebbe aggiudicata l'incarico, facendo assumere pertanto alle gare un carattere solo formale. Appare evidente come un tale comportamento non possa essere ricondotto alla volontà della Consob, dato che era stato proprio l'organo di vigilanza a imporre, nel 1987, l'obbligo di espletare una gara per l'aggiudicazione dell'incarico di revisione.

187. In ogni caso, occorre sottolineare che quella che dalle parti è stata definita "collaborazione" fra Assirevi e la Commissione, volta a fornire a quest'ultima le informazioni necessarie allo svolgimento delle istituzionali attività di regolazione del settore, non può spingersi a integrare condotte in contrasto con le disposizioni di rango primario sancite dalla legge n. 287/90, contrasto reso evidente dopo il provvedimento dell'Autorità n. 140 del 26 agosto 1991.

Pertanto, non valgono a escludere l'applicabilità della legge n. 287/90 ai comportamenti oggetto di istruttoria i richiami a comunicazioni, note o addirittura a richieste informali avanzate dalla Consob, non potendosi porre tali atti sullo stesso piano delle norme contenute nella legge a tutela della concorrenza.

Le parti, del resto, erano consapevoli del quadro giuridico e regolamentare rilevante⁴², e l'auspicio da parte della Consob che le società di revisione potessero in essere condotte funzionali alla tutela della qualità delle prestazioni non costituisce circostanza idonea a escludere la responsabilità delle parti per le infrazioni prospettate, potendola semmai attenuare solo in parte.

ii) Qualificazione delle intese

188. I tariffari diffusi da Assirevi attraverso lettere trasmesse alle associate dal presidente dell'associazione nel periodo che va dal 1991 al 1995, in quanto provenienti da un'associazione di imprese ed

⁴² Ciò risulta, ad esempio, evidente nel commento del Presidente di Assirevi contenuto nella lettera del 2 febbraio 1994 diramata alle associate (allegata alla bozza del Documento di Ricerca n. 36 e alle ulteriori regole sulle modalità di formulazione delle offerte), in cui avvertiva che "l'accordo allegato a questa lettera deve rimanere noto solo ai partners per i rischi di intervento dell'Autorità Garante (intervento che, questa volta, potrebbe condurre all'adozione di provvedimenti molto più spiacevoli di quelli adottati in precedenza)", e con il suggerimento di distruggere la lettera stessa dopo averla letta.

espressione inequivocabile di una concertazione raggiunta in sede associativa, costituiscono intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

189. Le tabelle orarie predisposte dalle imprese associate ad Assirevi nel 1995, e quelle preesistenti, già comunicate all'Autorità contestualmente al regolamento dei corrispettivi nel 1991 e di fatto rimaste in vigore anche dopo la censura dell'Autorità, nonché l'atto con cui è stata raccomandata alle associate l'applicazione di tali tabelle dopo la mancata ricezione nella comunicazione Consob del 1996, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, costituiscono intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

190. Gli atti che compongono la regolamentazione composta dal Documento di Ricerca n. 36 dell'aprile 1994, dalle regole riservate di comportamento, da alcune delibere del Consiglio volte a stabilire misure coercitive da prendere nei confronti di coloro che violano le disposizioni e, infine, da una integrazione al Documento 36 risalente al 20 febbraio 1996, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, costituiscono intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

191. Le decisioni del Consiglio Direttivo Assirevi contrarie a che le associate partecipino alle gare d'appalto che adottano il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso sull'importo a base d'asta, - decisioni regolarmente diramate alle associate - costituiscono anch'esse, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

192. La delibera del Consiglio Direttivo di Assirevi del 20 settembre 1994, che stabilisce "*che tutte le convenzioni con Associazioni vengano discusse in ambito Assirevi prima di essere stipulate dalle singole società di revisione*", e quella del 17 gennaio 1996, secondo la quale la negoziazione delle convenzioni deve essere curata direttamente dall'Associazione, costituiscono, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, intese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

193. La delibera del Consiglio Direttivo di Assirevi del 23 gennaio 1996 che stabilisce condizioni uniformi per tutte le Associate per l'addebitamento al cliente del contributo di vigilanza costituisce, in quanto deliberazione di un'associazione di imprese, un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

194. Il Documento di Ricerca Assirevi n. 39 dell'ottobre del 1994, contenente raccomandazioni volte a coordinare il comportamento delle associate nei confronti dei clienti in materia di responsabilità dei revisori e della società di revisione, costituisce, in quanto deliberazione di un'associazione di imprese, un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

iii) Imputabilità della responsabilità delle fattispecie riscontrate ad Assirevi ed alle sei principali imprese aderenti

195. Le suddette intese sono imputabili, oltre che ad Assirevi, alle maggiori imprese ad essa associate, le Big Six, come risulta dai paragrafi seguenti.

a) Considerazioni preliminari

196. Le deliberazioni di Assirevi relative alle fattispecie contestate (e precedentemente qualificate come intese) vengono a formalizzare comportamenti collusivi posti in essere dalle suddette imprese associate.

Tali comportamenti, come comprovato dalle già illustrate risultanze istruttorie, si sono manifestati nella partecipazione alla definizione delle intese, nell'effettiva applicazione dei rispettivi contenuti, nonché nel controllo reciproco dell'osservanza delle prescrizioni relative.

197. La responsabilità delle fattispecie contestate è dunque attribuibile sia all'associazione che alle singole imprese aderenti, e, in particolare, a quelle imprese che hanno svolto un ruolo essenziale e determinante sia in fase di preparazione che, successivamente, di approvazione e attuazione concreta.

In merito, la sussistenza di una struttura associativa ristretta composta da meno di 20 associate e notevolmente omogenea (pur nell'ambito dei due diversi livelli *Big Six*/società "minori") e relativa a una circoscritta tipologia di servizi e mercati, ha facilitato l'accertamento di una specifica volontà di partecipazione/adesione alle intese da parte di alcune delle società associate.

198. La possibilità che le decisioni dell'organismo associativo siano contestate, oltre che all'associazione, anche alle o ad alcune delle imprese ad essa aderenti, trova conferma in alcune decisioni degli organi comunitari.

Nel caso *Cembureau* (Commissione 30 novembre 1994, caso *Cemento*, in *G.U.C.E.* n. L 309 del 2 dicembre 1994) un accordo assunto da diverse associazioni di cementieri all'interno di una superassociazione di categoria, la *Cembureau*, e finalizzato a una limitazione delle esportazioni del cemento al di fuori del Paese di ubicazione di ciascun produttore, è stato imputato non solo alle associazioni che lo avevano concluso, ma anche alle imprese che, nello svolgimento della concertazione, avevano assunto il ruolo di rappresentanti dell'associazione, poiché *"l'adesione di tali imprese all'accordo non presenta(va) quindi alcun dubbio"*; nonché alle imprese che avevano *"applicato"* l'accordo *"partecipando alle diverse disposizioni e intese convenute per completare tale accordo o principio e/o per concorrere alla sua applicazione"*.

Può essere inoltre richiamato il caso *IATA* (Commissione 30 luglio 1991, in *G.U.C.E.* n. L 258 del 16 settembre 1991) riguardante la valutazione della Commissione su un accordo, intervenuto nell'ambito della conferenza sulle agenzie cargo, tra le imprese di trasporto aereo aderenti alla associazione IATA e poi *"formalizzato"* nell'ambito di alcune risoluzioni IATA. Nella sua valutazione la Commissione ha rilevato come l'atto formale dell'associazione racchiudesse in realtà l'oggetto di un accordo che le sue aderenti avevano già realizzato prima dell'adozione formale di tale atto.

Particolarmente significativo è poi il caso *FEDETAB*, (Commissione, 20 luglio 1978, *Fedetab*, in *G.U.C.E.* n. L 244 del 15 agosto 1978 ; Id., 25 novembre 1992), nel quale l'adozione di una *raccomandazione* in materia di vendita di sigarette nel mercato belga, adottata dal consiglio di amministrazione di un'associazione, benché assunta in forma di atto unilaterale dell'associazione stessa, è stata imputata dalla Commissione all'associazione e ad alcune delle imprese ad essa aderenti. Sul punto la decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209 a 215 e 218/78, in *Racc.*, p. 3125 ss.), che ha tra l'altro affermato, in merito alla valutazione della *"natura e della portata della raccomandazione"*, che *"le ricorrenti aderenti alla FEDETAB hanno infatti comunicato alla Commissione di far propria la notifica della raccomandazione e, in corso di causa dinanzi alla Corte, hanno ammesso di essersi conformate a partire dal 1 dicembre 1975. Ne consegue che la raccomandazione costituisce l'espressione fedele della volontà delle ricorrenti di comportarsi sul mercato belga delle sigarette conformemente al tenore della raccomandazione. [...]"*⁴³. Sul punto appare evidente l'analogia con il caso in esame, soprattutto laddove la Corte, unitamente alla comunicazione delle imprese alla Commissione di *far propria* la notifica della raccomandazione, fa derivare la responsabilità diretta delle singole imprese dalla espressa ammissione delle stesse di essersi conformate al contenuto della raccomandazione associativa.

b) Il ruolo delle Big Six e delle altre società associate ad Assirevi

199. Le risultanze istruttorie hanno evidenziato lo svolgimento di una complessiva concertazione restrittiva della concorrenza tra le società Arthur Andersen, Coopers, Deloitte, KPMG, Price e Reconta, rispetto alla quale le predette delibere di Assirevi hanno svolto un ruolo del tutto accessorio e strumentale.

200. In particolare, gli elementi più rilevanti agli atti del procedimento che hanno contribuito a chiarire il ruolo effettivamente svolto, non solo in ambito associativo, dalle *Big Six* riguardano:

- a) la struttura e il funzionamento di Assirevi, con particolare riferimento all'importanza di alcune delle associate e alla formazione delle maggioranze negli organi direttivi dell'associazione;
- b) la prassi di incontri informali mensili stabilita e attuata tra le *Big Six* già da prima del 1990 e fissata in funzione delle riunioni ufficiali dell'Associazione;
- c) le rilevanti ammissioni in ordine alle intese oggetto del procedimento contenute nel documento di ammissioni del 14 dicembre 1999 sottoscritto dalle *Big Six*;
- d) il ruolo svolto dalle *Big Six* anche in fase di applicazione delle intese.

⁴³ *Pur presentando profili diversi può inoltre essere richiamato anche il caso Carte da parati in Belgio, in G.U.C.E. n. L 237 del 29 agosto 1974, nel quale la Commissione ha comminato una sanzione per la decisione di procedere a un boicottaggio collettivo nei confronti di alcuni operatori a valle. La decisione di boicottaggio era stata assunta non in forma di accordo, ma di decisione dell'associazione di imprese. Le imprese aderenti avevano poi rispettato tale decisione procedendo effettivamente all'attuazione del boicottaggio. La sanzione, comminata per colpire la decisione di boicottaggio, per quanto l'infrazione abbia assunto la forma di una decisione associativa poi eseguita, è stata però inflitta alle sole imprese aderenti. Nel caso Carta da parati, la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione del boicottaggio alle imprese aderenti in quanto ha rilevato che la loro iniziativa esprimeva il frutto di una "decisione collettiva".*

201. Con riferimento alla struttura e il funzionamento di Assirevi, le *Big Six* hanno fatto parte ininterrottamente di Assirevi fin dal 1980, anno della sua costituzione,⁴⁴ e hanno tradizionalmente e incontrastatamente tenuto un ruolo di *leadership* in seno all'Associazione. In questo senso va tra l'altro considerato che le *Big Six*, secondo le regole di funzionamento fissate dallo Statuto Assirevi, esprimono attualmente circa il 90% (172 su 196) dei voti complessivi nell'Assemblea degli associati e sono rappresentate da sei dei dieci componenti del consiglio direttivo. La presidenza dell'Associazione, inoltre, è tradizionalmente assegnata a un rappresentante delle *Big Six*.

In relazione alle fattispecie oggetto del procedimento, tali imprese, nell'ambito di Assirevi, hanno svolto un ruolo essenziale e determinante sia in fase di preparazione che, successivamente, di approvazione e attuazione concreta delle intese, servendosi strumentalmente dell'associazione per attuare condotte restrittive della concorrenza.

202. Parallelamente all'attività associativa, come ammesso dalle stesse società, le *Big Six* hanno instaurato e seguito per diversi anni, già da prima del 1990, una prassi di consultazione sistematica integrata da incontri fissati in funzione delle riunioni dell'Associazione, che si è protratta almeno fino al 1997. Come confermato dalle stesse parti, costituivano oggetto degli incontri non soltanto i principali problemi relativi alla professione, che spesso coincidevano con i punti più rilevanti all'ordine del giorno delle riunioni Assirevi, ma "*anche temi rilevanti sotto il profilo concorrenziale.*"

Da ciò emerge l'evidenza di un rapporto *preferenziale* e più stretto rispetto alle società di revisione "minori" aderenti ad Assirevi.

203. Dal *documento di ammissioni* del 14 dicembre 1999 firmato dalle *Big Six* risulta chiaramente che l'obiettivo delle stesse imprese consistente nel restringere la concorrenza nei mercati rilevanti ha trovato il suo strumento nell'Associazione, tramite l'adozione di delibere di quest'ultima.

In dettaglio, con riguardo al Documento 36, le *Big Six*, nel documento di ammissioni, hanno dichiarato che nell'ambito degli incontri informali tra le *Big Six* medesime " [...] si è nel corso del 1993 stabilito di assumere un'iniziativa che, tenendo ferma la qualità dei servizi resa, minimizzasse le conseguenze negative di un'eccessiva concorrenza di prezzo, attraverso l'adozione di comuni regole di condotta. Da tale iniziativa è in effetti scaturita, in sede Assirevi, l'adozione del documento n. 36 e poi l'adozione delle Regole Riservate, che più puntualmente riguardavano i comportamenti di prezzo".

Con riguardo al contributo di vigilanza le *Big Six* hanno affermato di "*essersi accordate*" sulle modalità di "riaddebitamento" "*attraverso la delibera del Consiglio Assirevi del 19 dicembre 1995*".

Inoltre le stesse imprese hanno riconosciuto "*di aver favorito l'adozione del Documento di ricerca Assirevi n. 39 avente lo scopo di indirizzare il comportamento delle associate in materia di responsabilità del revisore*".

204. Anche in fase di applicazione delle intese il ruolo svolto dalle *Big Six* risulta particolarmente significativo. come emerge anche dallo stesso documento di ammissioni sopra richiamato.

In particolare, relativamente alla regolamentazione dei corrispettivi, le *Big Six* hanno riconosciuto nel documento di ammissioni l'esistenza di un tariffario di riferimento emanato da Assirevi e ammettono che le tariffe in esso contenute sono state effettivamente utilizzate per la formazione delle proposte, sia per gli incarichi di revisione obbligatoria che per quelli di revisione volontaria. Anche se dopo il 1996, secondo le società scriventi, Assirevi non avrebbe più emanato tariffari, dette società hanno però ammesso che ciascuna di esse avrebbe continuato ad aggiornare la propria tariffa oraria sulla base del tasso di inflazione, mutuando il meccanismo utilizzato da Assirevi per la determinazione del tariffario e aspettandosi "ragionevolmente" che anche i concorrenti si sarebbero comportati nello stesso modo.

In merito alle tabelle orarie, le suddette società hanno ammesso non solo che l'iniziativa della loro elaborazione è stata presa in ambito associativo (e non dalla Consob) ma anche che l'utilizzo di tali tabelle è stato raccomandato anche successivamente alla Comunicazione Consob dell'aprile 1996. Dalla documentazione agli atti del procedimento, peraltro, emerge evidenza di diffusione di tali tabelle all'interno delle società.

Le sei principali società di revisione hanno inoltre ammesso di aver aderito al Documento 36 e alle Regole Riservate, riconoscendo di aver fatto largo ricorso allo scambio di informazioni relativamente a profili concorrenzialmente rilevanti.

205. Da quanto precede risulta come le risultanze istruttorie provino in modo inequivocabile che gli atti di Assirevi costituiscono la fedele espressione della volontà delle sei maggiori società di revisione.

⁴⁴ KPMG dal 23 settembre, le altre dal 10 luglio.

Per alcune delle fattispecie (Documento 36, Documento 39, contributo di vigilanza) ciò è stato esplicitamente ammessa dalle parti. Per le fattispecie restanti, si giunge alla medesima conclusione anche in considerazione delle ammissioni delle parti in tema di *applicazione*, dato che la puntuale esecuzione *ex post* delle delibere associative, analizzata alla luce di tutti gli elementi di contesto illustrati, consente di poter ricostruire l'esistenza di una corrispondente concertazione restrittiva della concorrenza posta in essere dalle *Big Six*.

206. Da quanto precede, inoltre, risulta evidente la ben diversa posizione, con riferimento alle fattispecie oggetto del procedimento, riferibile alle altre 11 società aderenti ad Assirevi.

In Assirevi esse hanno ricoperto una posizione del tutto marginale, avendo in molti casi fatto parte dell'Associazione per un periodo limitato (si pensi ad esempio che Sala Scelsi e Serca si sono associate nel 1994, Revisa e Sofiresa nel 1995, Horwath nel 1997, e Consulaudit nel novembre 1998) e avendo espresso un numero del tutto marginale di rappresentanti negli organi direttivi, e non avendo nel complesso rivestito un ruolo attivo nell'ambito della formazione e attuazione concreta delle infrazioni accertate.

Con particolare riferimento all'applicazione delle intese non risulta che tali imprese abbiano partecipato al coordinamento delle gare (regole portafoglio clienti); risulta che in linea di massima siano rimaste estranee al contributo di vigilanza considerato che esse detengono una posizione marginale nella revisione legale; mentre vi sono evidenze di partecipazione alle gare al maggior ribasso.

iv) Oggetto delle intese

207. L'oggetto delle intese integrate dalla predisposizione di un tariffario indicante sia le tariffe orarie "*di riferimento*" distinte per le quattro tipologie di tecnici revisori (*Partner, Manager, Senior e Assistant*), sia il "*mix minimo*" di ore previsto per ciascuna categoria, nonché dalla predisposizione di tabelle orarie per l'indicazione del numero minimo di ore da inserire nelle proposte alle diverse tipologie di società clienti, riguarda aspetti di primaria importanza per il funzionamento delle dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.

Anche prescindendo dal carattere vincolante delle indicazioni di prezzo e di quantità, il tariffario determinato dall'Assirevi e le tabelle orarie sono comunque idonei a svolgere una funzione di orientamento per il coordinamento di comportamenti di mercato, indicando le linee direttrici dell'azione degli associati in merito alla definizione di variabili strategiche sotto il profilo concorrenziale.

208. Al riguardo non può in alcun modo essere accolta la tesi suggerita dalle parti secondo la quale l'esistenza stessa dei mercati in questione sarebbe incompatibile con una vigorosa concorrenza di prezzo e quantità, il cui effetto sarebbe invece lo scadimento qualitativo del servizio professionale, fino a rendere lo stesso inefficace.

Sul punto va innanzitutto considerato come l'inesistenza di un legame necessario tra tariffari minimi e livelli qualitativi delle prestazioni professionali, e quindi l'inadeguatezza dei primi a salvaguardare i secondi, sia già stata più volte rilevata nell'applicazione delle norme a tutela della concorrenza a livello nazionale e comunitario⁴⁵. A ciò va inoltre aggiunto che proprio nel caso di specie al rischio di uno scadimento qualitativo del servizio il legislatore ha posto rimedio prevedendo: una stringente regolamentazione dell'accesso all'attività, volta a selezionare soggetti tecnicamente idonei e indipendenti; l'esercizio, da parte di un'autorità di vigilanza, di un'attività di controllo, volta ad assicurare il permanere di tali requisiti.

Accanto a ciò merita di essere ricordata l'esistenza di un corpo di regole codificate nei principi contabili, che in buona sostanza definiscono dal punto di vista squisitamente tecnico gli standard da seguire nell'esercizio dell'attività di revisione. La stessa Assirevi, infine, svolge, come documentato in precedenza, un controllo di qualità volto a verificare il rispetto dei principi contabili.

In presenza di questo articolato sistema di regole specificamente indirizzate alla salvaguardia della qualità del servizio di revisione, l'ipotesi secondo la quale tariffe e tabelle orarie risulterebbero essenziali per evitare lo scadimento qualitativo delle prestazioni appare del tutto inaccoglibile.

209. Il sistema di disciplina delle acquisizioni degli incarichi di revisione contenuto nel Documento 36 e nelle regole riservate stabilisce in primo luogo le norme di comportamento che le associate devono seguire nel formulare le proprie offerte alle società clienti. In particolare viene vietata, di fatto, qualunque forma di concorrenza nei confronti del "*portafoglio clienti*" di ciascuna associata, costituito dagli incarichi da essa già

⁴⁵ Si veda ad esempio il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 2550 del 14 dicembre 1994, *Tariffe amministratori condomini*, boll. n.50/94, e la decisione della Commissione 30 giugno 1995 IV/33686-Coopi, GUCE n. L122/37 del 2/6/95.

detenuti e per i quali non vi è obbligo di rotazione del revisore (incarichi di natura volontaria e incarichi legali non ancora giunti al termine del novennio). L'intesa stabilisce infatti che il portafoglio clienti non possa essere oggetto di offerte da parte di altre associate, e che nel caso in cui queste venissero sollecitate dal cliente stesso "le proposte presentate [...] devono essere di importo superiore rispetto a quella dell'associata in carica".

Relativamente agli incarichi giunti a scadenza, e quindi sottoposti all'obbligo di rotazione del revisore, la regolamentazione contenuta nel Documento 36 e nelle regole riservate è tale da stabilire il prezzo di riferimento per la formulazione delle offerte, coincidente con il corrispettivo applicato dal revisore uscente, in relazione al quale non sono ammesse riduzioni eccessive.

Per i nuovi incarichi, infine, si impone di non contravvenire al principio 10 del documento n. 2 delle Norme etico-professionali stabilite dai Consigli Nazionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, secondo il quale il revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico stesso. Data l'esistenza di un tariffario emanato dall'Associazione, una tale indicazione va intesa non in maniera generica bensì come una vera e propria raccomandazione di prezzo.

Anche l'oggetto di questa regolamentazione attiene pertanto alla disciplina dei comportamenti di prezzo traducendosi inoltre, con specifico riguardo all'acquisizione di clienti di altro revisore, nell'astensione da parte di ciascuna impresa dal tenere comportamenti suscettibili di mettere a repentaglio le posizioni di mercato dei concorrenti.

210. L'oggetto dell'intesa consistente nella interdizione alla partecipazione a gare d'appalto nelle quali si adotti il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso sull'importo a base d'asta riguarda direttamente la neutralizzazione della concorrenza di prezzo tra le associate nel campo della assegnazione di incarichi da parte di enti pubblici attraverso gare d'appalto.

211. L'intesa avente ad oggetto il controllo preventivo di Assirevi sulla stipula di convenzioni da parte delle Associate limita l'autonomia delle società di revisione nella fissazione della scelta relativa all'effettuazione di una convenzione, nonché nella determinazione delle condizioni contrattuali in essa contenute.

212. L'oggetto dell'intesa consistente nella fissazione di una modalità uniforme per l'addebitamento ai clienti del contributo di vigilanza richiesto dalla Consob è idoneo a eliminare uno dei possibili elementi di differenziazione delle caratteristiche dell'offerta. Peraltro, l'obbligo di esporre separatamente nella proposta la voce relativa al suddetto contributo, facilita il monitoraggio dei comportamenti di prezzo delle Associate.

213. Analogamente, l'oggetto dell'intesa integrata dalle raccomandazioni diffuse da Assirevi con l'emanazione del Documento di ricerca n. 39, volte a imporre alle Associate, con speciale riferimento agli incarichi volontari di revisione di bilancio o di servizi di organizzazione, di inserire nelle proposte di revisione una clausola che limita la responsabilità (contrattuale) del revisore entro il limite massimo pari al doppio del compenso corrisposto, ha ostacolato la possibilità dell'esistenza di clausole differenziate nelle proposte presentate dalle società di revisione alle imprese conferenti, impedendo alle società di revisione di farsi concorrenza su tale delicato aspetto accessorio.

214. Pertanto, le intese di cui ai punti precedenti appaiono avere un oggetto restrittivo della concorrenza, in quanto idonee a determinare il comportamento delle singole imprese nella formulazione delle proprie offerte, limitando quindi l'adozione da parte delle stesse di autonome politiche di prezzo e di acquisizione dei clienti, e ricadono nel divieto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

215. Peraltro, il complesso degli elementi agli atti, e in particolare il documento di ammissioni pervenuto in data 14 dicembre 1999, sembrano consentire la riconducibilità delle singole intese accertate all'interno di un *quadro unitario* caratterizzato dall'obiettivo di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali della revisione ai sensi di legge e volontaria. Ciò nell'ambito di una strategia anticoncorrenziale da imputare alle *Big Six* e all'interno della quale le delibere Assirevi costituivano una modalità strumentale di realizzazione.

v) Applicazione ed effetti delle intese

216. Tutte le intese individuate hanno avuto effettiva applicazione da parte delle *Big Six*, come risulta sia dalle evidenze raccolte nel corso dell'istruttoria che dal documento di ammissione fornito dalle stesse.

217. In primo luogo, le stesse società di revisione ammettono di avere utilizzato le tariffe di riferimento per la formazione delle tariffe orarie contenute nelle proposte. Dell'uso del tariffario Assirevi come guida per la formazione delle tariffe esiste evidenza anche nella documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, come ad esempio nel caso della gara indetta da FS, nella quale le condizioni economiche inserite nelle proposte iniziali delle *Big Six* risultano tutte perfettamente coincidenti con il tariffario.

Le *Big Six*, inoltre, ammettono che le tabelle orarie predisposte da Assirevi costituiscono un riferimento comune. Dalla documentazione agli atti del procedimento, peraltro, emerge evidenza di diffusione di tali tabelle all'interno delle società.

218. Le principali società di revisione parti del procedimento hanno esplicitamente ammesso di avere aderito alla regolamentazione prevista dal Documento 36 e dalle regole riservate di comportamento ad esso allegate. In particolare è stata ammessa la prassi dello scambio di informazioni tra imprese concorrenti finalizzata alla tutela del portafoglio clienti di ciascuna di esse, nonché l'esistenza di scambio di informazioni allo scadere dei novenni in relazione a parametri sensibili sotto il profilo competitivo. Relativamente alla tutela del portafoglio clienti, poi, l'evidenza raccolta suggerisce che la prassi dello scambio di informazioni e il conseguente coordinamento delle proposte finalizzato al mantenimento dell'incarico alla società di revisione in carica ammesso dalle *Big Six* non portavano a conseguenze ottimali, in termini di condizioni alle quali ottenere il servizio domandato, per le società committenti. Tale prassi, pertanto, non può essere giustificata in quanto compiuta nell'interesse della società committente, né si può condividere l'affermazione di Arthur Andersen, secondo la quale le regole di comportamento sul portafoglio clienti avrebbero avuto un impatto positivo sull'intero mercato, poiché avrebbero avvantaggiato tutte le parti in causa.

Riguardo a detti profili, è stata acquisita nel corso dell'istruttoria un'ampia documentazione che dà conto dell'effettiva applicazione di tale intesa. Al riguardo, si richiamano, in primo luogo, le denunce pervenute ad Assirevi per presunta violazione delle regole di comportamento, e le istruttorie conseguentemente condotte di cui si trova traccia nei verbali del consiglio fino al 1996, nonché le lettere di richiamo e di censura emesse da Assirevi.

219. Relativamente alla effettiva applicazione della regolamentazione sulle condizioni economiche da inserire nelle proposte è stata inoltre effettuata un'analisi sui conferimenti di incarichi che hanno comportato un cambiamento di revisore. Da tale analisi è emerso che il numero di casi in cui un revisore entrante ha richiesto un corrispettivo significativamente inferiore a quello del revisore uscente senza che un tale fenomeno dipendesse da modifiche nella struttura dell'impresa conferente è stato limitato.

Con riguardo a tale analisi le parti hanno osservato, in primo luogo, che essa è stata condotta solo su una parte delle società sottoposte all'obbligo di revisione e che non sarebbero stati considerati i corrispettivi richiesti per la revisione delle controllate delle società revisionate. Al riguardo, si ritiene che l'aver considerato comunque circa il 30% dell'universo conferisca sufficiente significatività al campione utilizzato. Si ritiene altresì che il ruolo delle controllate delle società revisionate, per quanto importante, non possa comunque radicalmente modificare i risultati dell'analisi, in quanto, secondo le informazioni disponibili, i ricavi ottenuti dalla revisione dei bilanci delle controllate ammontano a circa il 15% del totale dei ricavi ottenuti attraverso la revisione legale.

220. Relativamente all'intesa concernente il comportamento da adottare in occasione di gare d'appalto che prevedevano l'aggiudicazione al massimo ribasso e di convenzioni, le *Big Six* riconoscono l'esistenza delle direttive Assirevi in materia. Dagli esempi inclusi nella documentazione raccolta si evince che tali direttive hanno trovato applicazione.

Le *Big Six* riconoscono, inoltre, di essersi accordate anche sulle modalità di riaddebito alle società committenti del contributo di vigilanza dovuto alla Consob e di aver favorito l'adozione del Documento di ricerca n. 39, che indirizza il comportamento delle associate in materia di responsabilità del revisore.

221. Le diverse intese considerate riguardano quasi tutti i profili di confronto concorrenziale tra le imprese e quindi nel loro complesso configurano un sistema in cui gli spazi di concorrenza tra le imprese risultano essere estremamente ridotti. Al riguardo, si noti in particolare che, oltre alla predisposizione delle tariffe e delle tabelle orarie, che hanno rappresentato un punto di riferimento generale per l'acquisizione di tutti gli incarichi, si è verificato - in accordo alle disposizioni del Documento 36 e delle regole riservate di comportamento ad esso allegate - un puntuale coordinamento tra le società di revisione in occasione di singole gare. Tale prassi ha permesso alle società di revisione di accordarsi, ad esempio, su eventuali richieste di sconto da parte delle società conferenti, o di stabilire a priori l'impresa che si sarebbe aggiudicata l'incarico.

In questo contesto, inoltre, va osservato che gli accordi tra le associate tesi ad attuare una convergenza su clausole accessorie e condotte "contigue" rispetto all'attività primaria - ad esempio la fissazione di una

modalità uniforme per l'addebitamento ai clienti del contributo di vigilanza, il coordinamento in materia di responsabilità del revisore, il controllo preventivo di Assirevi sulla stipula di convenzioni da parte delle Associate, l'interdizione alla partecipazione a gare d'appalto nelle quali si adotti il criterio di aggiudicazione del maggior ribasso - hanno impedito che un residuo margine di concorrenza potesse operare relativamente a tali aspetti, che, pur potendo essere considerati "secondari", assumevano un rilievo niente affatto trascurabile, proprio in virtù della (auto)regolamentazione delle principali variabili commerciali.

222. Sulla base della documentazione acquisita emerge che, certamente nel mercato della revisione ai sensi di legge, la generale restrizione degli spazi concorrenziali che è venuta a crearsi in seguito alla applicazione delle intese contestate non è rimasta priva di effetti sotto il profilo dell'andamento dei prezzi e della stabilità del portafoglio clienti delle principali imprese.

223. Nel valutare l'influenza delle intese sull'andamento dei prezzi occorre in primo luogo rilevare che, come del resto è stato fatto presente dalle parti nelle memorie difensive, l'esistenza di vari fattori che influenzano la contrattazione tra revisori e committenti, quali il differente potere contrattuale delle diverse società clienti e il peso di altre leve concorrenziali quali la reputazione o la qualità e la differenziazione del servizio, rendono assai improbabile una perfetta aderenza delle tariffe contenute in tutte le proposte ai valori del tariffario. Risulta pertanto inevitabile che si registri una certa variabilità dei dati delle singole società intorno alla propria media, nonché scostamenti della tariffa media dal valore del tariffario, più evidenti nel caso di Deloitte, ove uno o più di questi fattori hanno agito con particolare vigore.

224. L'analisi dei prezzi effettuata, i cui risultati sono rappresentati nel Grafico 1, mostra comunque una evidente tendenza delle tariffe delle *Big Six* all'allineamento sui valori indicati dal tariffario Assirevi. Le tariffe medie applicate da tali società non risultano infatti essersi scostate dai livelli raccomandati dall'Associazione in misura superiore al 10%, ad eccezione della tariffa media di Deloitte. Ciò significa che vi è stata sostanziale adesione al tariffario Assirevi, poiché lo scostamento in basso superiore al 10% comportava l'applicazione di sanzioni da parte dell'Associazione.

L'evidente influenza delle tariffe di riferimento sul comportamento di prezzo delle *Big Six*, peraltro ammessa dalle parti stesse, pare svuotare di significato l'obiezione secondo la quale, data la struttura oligopolistica del mercato, la sostanziale uniformità dei costi delle imprese e l'esistenza di alcuni standard imposti dalla regolamentazione Consob, nel mercato della revisione vi sarebbe un appiattimento dei livelli tariffari anche in assenza di una esplicita concertazione.

225. Relativamente all'analisi dei prezzi, occorre inoltre rilevare come non sia condivisibile l'obiezione, avanzata nelle memorie dalle *Big Six*, secondo la quale per osservare l'effettivo comportamento di prezzo delle società di revisione andrebbero utilizzati i dati a consuntivo e non quelli contenuti nelle proposte depositate presso la Consob. Le dinamiche concorrenziali per l'acquisizione dei clienti, infatti, non si esplicano al momento del completamento di un incarico bensì in corrispondenza dell'aggiudicazione dello stesso.

226. Esistono inoltre elementi che conducono a sostenere che attraverso le intese le *Big Six* abbiano mantenuto i loro prezzi a un livello superiore a quello concorrenziale.

In primo luogo, tale affermazione discende dall'esistenza stessa e dal non irrilevante ruolo assunto dal tariffario nella formazione dei prezzi. Difficilmente, infatti, il valore di riferimento dei prezzi incluso in un tariffario, peraltro in presenza di un complesso sistema di intese quale quello delineato in precedenza, coincide con il livello dei prezzi che risulterebbe in assenza di restrizioni alla concorrenza.

Nel corso dell'istruttoria sono state raccolte evidenze che consentono di confermare nella sostanza tale affermazione, anche a prescindere da una specifica individuazione del prezzo di concorrenza. In particolare, l'esistenza di un margine tra la tariffa di riferimento e la tariffa minima economicamente praticabile da parte delle *Big Six* è testimoniata dal verificarsi di casi - seppur non diffusamente praticati - di forti riduzioni dei prezzi, quali ad esempio quelli documentati dai procedimenti interni ad Assirevi per violazioni del Documento 36 o quelli che si hanno in presenza di forte potere contrattuale della domanda.

227. In tal senso va interpretata anche l'evidenza sull'andamento di lungo periodo delle tariffe medie delle *Big Six* in termini reali contenuta nella tabella 4. Contrariamente a quanto affermato dalle stesse nelle memorie difensive, infatti, anche la sostanziale stabilità mostrata da detti indicatori nel periodo considerato (1991/1998) non costituisce una evidenza dell'assenza di sovrapprofitti per le società che hanno partecipato all'intesa. Da tali dati, infatti, emerge che il prezzo praticato dalle società di revisione ha quantomeno conservato in termini reali il livello raggiunto nel 1991, quando era pienamente in vigore il "*Regolamento in*

materia di corrispettivi" di Assirevi, poi dichiarato illecito dall'Autorità. In altre parole, il margine di sovrapprofitti garantito alle *Big Six* dalle preesistenti intese non risulta essersi ridotto, almeno nella misura in cui i costi sostenuti dalle società di revisione non siano aumentati a un tasso superiore a quello del costo della vita.

228. Le intese messe in atto dalle *Big Six*, e in particolare il coordinamento delle società di revisione nell'acquisizione degli incarichi, hanno avuto inoltre come effetto quello di condurre a una stabilità nel tempo delle posizioni di mercato detenute da ciascuna delle principali società, superiore a quella che si sarebbe altrimenti verificata. Peraltro, il coordinamento, che conferiva alle gare un carattere unicamente formale, si è tradotto in contratti contenenti condizioni economiche non sempre ottimali per il cliente.

vi) Ampiezza e consistenza delle intese

229. La valenza anticoncorrenziale delle intese poste in essere da Assirevi e dalle sei principali società di revisione a essa aderenti risulta particolarmente accresciuta dal carattere vincolante delle intese, dall'ampiezza dei comportamenti commerciali coinvolti, nonché dall'operare di meccanismi di controllo e di informazione reciproca. Tali fattori hanno caratterizzato in maniera sinergica la restrittività concorrenziale delle intese complessivamente considerate e la consistenza delle stesse.

230. Per contenuto, modalità formali e contesto generale, le intese in questione sono state formalizzate attraverso atti dotati di carattere vincolante all'interno dell'Assirevi. In primo luogo, infatti, l'appartenenza ad Assirevi comporta un "*impegno ad accettare e applicare i regolamenti e tutti gli altri documenti emanati dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo*" (cfr. articolo XIII Stat., punto 8), pena l'applicazione di provvedimenti sanzionatori. In tal senso, sia le delibere del consiglio direttivo, sia le circolari, firmate su carta intestata dal Presidente dell'Associazione e indirizzate a tutte le associate, appaiono complessivamente adottate ai sensi di disposizioni statutarie, nel quadro di un sistema di regolamentazione della acquisizione degli incarichi e di fissazione delle tariffe di riferimento.

Si osserva, inoltre, che il sistema di regolamentazione costruito intorno al Documento 36 comprende anche procedure dettagliate atte a garantire il rispetto delle norme di comportamento sopra descritte. Tali procedure, che vengono attivate sulla base di segnalazioni formulate ad Assirevi da parte delle associate, prevedono un iter valutativo che può giungere fino alla delibera dell'espulsione dall'Associazione.

231. Quanto alla consistenza delle fattispecie, va osservato che le intese in esame riguardano la principale associazione del settore e i maggiori operatori, i quali detengono nel mercato della revisione ai sensi di legge una quota di circa l'85% e, nel mercato della revisione volontaria, una quota superiore al 70%. Pertanto, tali intese sono idonee ad alterare, restringere o falsare in maniera consistente il gioco concorrenziale, quantomeno all'interno del mercato della revisione obbligatoria.

VII. GRAVITÀ E DURATA DELLE INFRAZIONI

232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, l'Autorità, qualora ravvisi infrazioni all'articolo 2 della legge n. 287/90, diffida le imprese nei cui confronti si è dato avvio al procedimento istruttorio a porre termine ai comportamenti in violazione della legge entro un termine prefissato. Lo stesso articolo prevede inoltre che l'Autorità nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

233. L'attività istruttoria ha consentito di accertare l'esistenza di diverse fattispecie di intese restrittive della concorrenza che, per la loro natura, per l'importanza delle imprese coinvolte, per la durata delle intese, e per l'esistenza di una precedente decisione di divieto dell'Autorità su fattispecie analoghe, integrano, nel loro complesso, un quadro di notevole gravità.

Le intese accertate sono tutte riconducibili all'interno di un *quadro unitario* caratterizzato dall'obiettivo di restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali della revisione ai sensi di legge e volontaria.

234. In merito al carattere di gravità di tale unitario insieme di intese, si osserva che esso è stato idoneo a determinare gravi restrizioni della concorrenza nei mercati. La molteplicità di forme di coordinamento orizzontale tra concorrenti riscontrate sono arrivate a coprire l'intero spettro delle condizioni contrattuali individualmente negoziabili dalle società di revisione con le imprese clienti, riguardando in particolare la

determinazione dei corrispettivi degli incarichi di revisione, eseguita ai sensi di legge e a titolo volontario, in termini di tariffe orarie e numero di ore di revisione, la predisposizione di regole comuni in relazione alle modalità di versamento del contributo di vigilanza richiesto dalla Consob e alle clausole contrattuali che limitano la responsabilità del revisore, nonché la fissazione di regole da seguire nell'acquisizione della clientela, volte alla protezione delle posizioni di mercato di ciascuna impresa. Altre intese si sono altresì indirizzate a prefigurare comportamenti non concorrenziali tra le società di revisione in occasione della partecipazione a procedure di gara e della predisposizione di convenzioni.

235. L'insieme delle infrazioni è grave, tenuto anche conto del numero e dell'importanza economica delle imprese coinvolte e delle quote di mercato da queste possedute e delle caratteristiche del mercato.

Le intese in esame, infatti, riguardano i sei principali operatori nel mercato della revisione ai sensi di legge e nel mercato della revisione volontaria.

236. Nell'ambito delle intese in esame le parti si sono avvalse della sussistenza di obblighi e di strumenti operativi e coercitivi, volti a garantire la effettività degli impegni anticoncorrenziali assunti dalle stesse e attestanti la precisa volontà delle imprese di rispettare l'intesa.

In particolare, assume inoltre rilevanza per la gravità delle infrazioni anche il fatto che esse siano state essenzialmente realizzate mediante la comune partecipazione alla principale Associazione di categoria delle società di revisione, in quanto le imprese hanno utilizzato strumentalmente finalità associative legittime per realizzare intese restrittive della concorrenza.

237. In relazione agli effetti delle intese restrittive, dal punto di vista della loro *attuazione pratica*, non v'è dubbio che i contenuti delle intese restrittive siano stati effettivamente applicati lungo un ampio arco di tempo.

Quanto agli *effetti sui mercati rilevanti*, le intese sui corrispettivi hanno determinato un sostanziale allineamento dei prezzi dei servizi di revisione legale (cfr. grafico 1) che, considerato l'effetto di "trascinamento" derivante dalla durata triennale degli incarichi che caratterizza i conferimenti in tale ambito, si è esteso almeno fino al 1999.

In particolare, la riscontrata tendenza all'allineamento ha riguardato cinque delle sei maggiori imprese, laddove sulla base delle analisi compiute è emerso che Deloitte meno frequentemente di altre società ha applicato prezzi in linea con i compensi orari ricavabili dai tariffari Assirevi.

238. Nella valutazione della gravità dell'insieme delle infrazioni non si può peraltro prescindere dal considerare l'esistenza di una precedente decisione dell'Autorità relativa a fattispecie simili sullo stesso mercato, che toglie ogni dubbio sulla consapevolezza delle violazioni. Le parti hanno continuato, anche dopo il provvedimento nei confronti di Assirevi del 1991, ad attuare condotte restrittive della concorrenza nella consapevolezza di violare la legge n. 287/90, come è peraltro dimostrato dalla ricerca di comportamenti di mercato che, pur facendo salvo un sostanziale allineamento, non fossero chiaramente interpretabili come il frutto di coordinamento, nonché dalla riservatezza attribuita ad alcuni documenti contenenti regole volte a ridurre la concorrenza tra le società di revisione.

239. Con riferimento al comportamento delle parti per eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni, si osserva che, come documentato in precedenza, le imprese, nel corso del procedimento, hanno fornito elementi suscettibili di essere valutati ai fini del riconoscimento del loro atteggiamento collaborativo e della sussistenza di condotte volte a limitare le conseguenze delle violazioni.

In particolare, con comunicazioni pervenute tra il 15 aprile e il 14 dicembre 1999, Arthur Andersen, Deloitte e KPMG hanno documentato l'adozione di iniziative mirate a eliminare possibili violazioni della normativa antitrust. Inoltre, nel dicembre 1999 le società Arthur Andersen, KPMG, Coopers, Price, Deloitte e Reconta (cd. *Big Six*) hanno fatto pervenire delle dichiarazioni che hanno agevolato gli accertamenti istruttori.

Quest'ultimo documento ha assunto una notevolissima rilevanza per la piena comprensione delle violazioni compiute e delle relative responsabilità in capo alle imprese. Le suddette imprese, in particolare, hanno fornito delle importanti ammissioni con riferimento a tutte le intese contestate e hanno altresì fornito nuovi elementi utili agli accertamenti istruttori. Con riferimento all'applicazione del Documento 36 e delle Regole riservate, ad esempio, le *Big Six* hanno contribuito in modo particolarmente utile alla migliore comprensione dei comportamenti di mercato, mettendo in luce un sistematico scambio di informazioni di cui in precedenza, alla luce dei documenti agli atti del procedimento, non si aveva piena conoscenza.

240. Per quanto concerne la durata delle infrazioni, si rileva che i comportamenti in questione si sono protratti per un periodo di tempo considerevolmente significativo. L'insieme dei comportamenti che si sono

sostanziate nelle intese precedentemente qualificate coprono nel complesso un arco di tempo che, sulla base delle risultanze istruttorie e con le differenziazioni riscontrabili tra le diverse intese in precedenza descritte, va dal 1991 fino, almeno, al 1998.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

241. L'articolo 15 della legge n. 287/90 pone in relazione diretta la sanzione con il mercato rilevante nel quale si apprezza la consistenza e la gravità della restrizione concorrenziale, attraverso il riferimento al fatturato realizzato relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa.

Al fine di mantenere la proporzione richiesta dalla legge fra l'entità della sanzione e il fatturato dell'impresa relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa, le infrazioni in esame richiedono, pertanto, di assumere quale parametro di riferimento il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso attraverso le vendite effettuate nel mercato della revisione ai sensi di legge e in quello della revisione volontaria, a esclusione dei ricavi derivanti dalla revisione di società italiane controllate da capogruppo estere.

242. Tali fatturati, come indicato dalle parti, ammontano rispettivamente, con riferimento all'anno 1999:

	Revisione ai sensi di legge	Revisione volontaria
Arthur Andersen	38.200.000.000	49.200.000.000
Coopers	18.500.000.000	41.500.000.000
Deloitte	14.500.000.000	26.400.000.000
KPMG	19.200.000.000	29.900.000.000
Price	15.500.000.000	23.010.000.000
Reconta	26.100.000.000	30.200.000.000

243. Tenuto conto di quanto sopra esposto riguardo alla gravità delle violazioni commesse in relazione alla loro natura, alla loro considerevole durata, alle dimensioni delle imprese e alla loro importanza sui mercati rilevanti, all'atteggiamento collaborativo delle *Big Six*, al maggiore scostamento rispetto al tariffario Assirevi delle tariffe praticate da Deloitte, si ritiene congruo stabilire l'entità della sanzione per Arthur Andersen, Coopers, KPMG, Price e Reconta nella misura dell'1,4% del fatturato con riferimento ai mercati della revisione ai sensi di legge e della revisione volontaria a esclusione dei ricavi derivanti dalla revisione di società italiane controllate da capogruppo estere, e per Deloitte nella misura dell'1,15% del fatturato con riferimento ai medesimi mercati.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che l'Associazione italiana revisori contabili- Assirevi e le società Arthur Andersen Spa, Coopers & Lybrand Spa, Deloitte & Touche Spa, KPMG Spa, Price Waterhouse Spa e Reconta Ernst & Young Spa, ad essa aderenti, hanno violato l'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, ponendo in essere intese volte a falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato dei servizi di revisione in Italia;

b) che, alle società Arthur Andersen Spa, Coopers & Lybrand Spa, Deloitte & Touche Spa, KPMG Spa, Price Waterhouse Spa e Reconta Ernst & Young Spa, venga applicata complessivamente per le infrazioni da loro commesse la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata:

	Revisione ai sensi di legge	Revisione volontaria	Totale
Arthur Andersen	534.800.000	688.800.000	1.223.600.000
Coopers	259.000.000	581.000.000	840.000.000
Deloitte	166.750.000	303.600.000	470.350.000
KPMG	268.800.000	418.600.000	687.400.000
Price	217.000.000	322.000.000	539.000.000

Reconta	365.400.000	422.800.000	788.200.000
---------	-------------	-------------	-------------

c) che l'Associazione italiana revisori contabili- Assirevi e le società Arthur Andersen Spa, Coopers & Lybrand Spa, Deloitte & Touche Spa, KPMG Spa, Price Waterhouse Spa e Reconta Ernst & Young Spa, ad essa aderenti, cessino dall'attuazione e continuazione delle infrazioni accertate.

Le sanzioni amministrative descritte alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario Monte dei Paschi di Siena - Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Roma - via dei Normanni 5 - 00184 Roma, oppure mediante delega alla banca, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Dell'avvenuto pagamento della stessa le imprese di cui al punto b) sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaurò

* * *

APPENDICE I

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI DIVERSI TIPI DI OBBLIGO DI REVISIONE

La tabella 1 riporta le tipologie di società per le quali sussiste l'obbligo di revisione legale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 136/75 e da successive norme di legge. Per effetto dell'entrata in vigore del citato Testo Unico, il novero delle società assoggettate alla revisione legale si è ampliato e ha incluso anche le controllate delle società quotate.

Tab. I.1- Soggetti sottoposti all'obbligo di revisione legale

	Prima TU	Dopo TU
Società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (Borsa e mercato Ristretto)	X	X
Società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati di altri paesi dell'UE (tranne i casi di esclusione stabiliti dal Regolamento Consob articolo 165, TU)		X
Società italiane controllate da società con azioni quotate		X
Imprese editrici di quotidiani o periodici	X	
Imprese di assicurazione vita e danni	X(a)	X
SIM	X	X
SICAV	X(a)	X
Società di gestione del risparmio	X(a)	X
Fondi comuni di investimento	X(a)	X
Società di gestione accentrata di strumenti finanziari (già Monte Titoli Spa)	X	X
Agenti di cambio		X

Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari		X
Società appartenenti a gruppi che gestiscono il risparmio		X
Emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ancorché non quotati		X
Emittenti che intendono sollecitare gli investimenti	X	X
Società concessionarie autostradali	X	X

(a) Dal 1997

Fonte: Consob.

Tab. I.2 - Soggetti sottoposti all'obbligo di revisione obbligatoria

Enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici
Imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali o da loro finanziarie e imprese con capitale investito superiore a L 10 miliardi, finanziate dal fondo per la ristrutturazione
Imprese che ricorrono all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione - SACE
Beneficiari delle ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale
Società finanziarie partecipanti cooperative
Società che esercitano la locazione finanziaria al Mezzogiorno
Enti che operano la promozione e sviluppo al Mezzogiorno
Radiofonia
Organismi, enti o società del comparto agro-zootecnico a favore del quale l'ESARP sottoscrive quote di capitale o azioni
Industria metalmeccanica Imprese di costruzione e riparazione navale
Concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione sonora o televisiva
Consorzi fra produttori agricoli
Società cooperative e loro consorzi
Consorzi agrari
Beneficiari delle agevolazioni pubbliche in favore del cinema
Imprese beneficiarie di contributi superiori a 1 miliardo di lire
Consorzi tra enti locali
Imprese che chiedono l'ammissione al mercato ristretto
Consorzio olii usati
Imprese e consorzi impegnati in esecuzione di opere pubbliche

Fonte: Consob.

Tab. I.3 - Altri soggetti sottoposti all'obbligo di revisione*

Enti pubblici ed economici siciliani (Sicilia)
Aziende pubbliche locali
Holdings che svolgono attività all'estero tramite controllate o collegate
Cooperative (Friuli Venezia Giulia)
Imprese industriali che realizzino progetti di nuove iniziative (Trentino Alto Adige)
Imprese o esercizi di trasporto (Marche)
Imprese industriali e loro consorzi (Friuli Venezia Giulia)
Imprese che intendono ottenere un mutuo per la ristrutturazione (Provincia autonoma di Bolzano)
Imprese elettriche che distribuiscono energia elettrica
Cooperative agricole e loro consorzi (Lombardia)
Società e associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la cooperazione
Beneficiari delle agevolazioni pubbliche in favore del cinema
Società di calcio

Fonte: Consob.

*Le indicazioni tra parentesi si riferiscono ai casi nei quali l'obbligo di revisione posto in capo ad alcuni soggetti è originato da disposizioni regionali o provinciali.

APPENDICE II

DATI SUL FATTURATO 1997/98 COMUNICATI DALLE PARTI

Nella tabella II.1 è indicato il fatturato realizzato nell'attività di revisione da ciascuna società aderente ad Assirevi nel periodo 1997/1998. Tale fatturato è stato ripartito in ricavi provenienti dall'attività di revisione legale, revisione obbligatoria e altre forme di revisione imposta e revisione volontaria.

Tab. II.1 Fatturato delle società aderenti ad Assirevi, 1997/1998*

	Società	A**	B	A+B	C
1	Arthur Andersen	26.294	7.200	33.494	75.600
2	Coopers	12.907	3.233	16.140	51.700
3	Deloitte	8.929	5.038	13.967	29.400
4	KPMG	11.289	2.970	14.259	61.447***
5	Price	14.733	1.513	16.246	46.100
6	Reconta	17.384	8.300	25.684	42.600
7	Altre*	4.578	8.045	12.623	29.856
	Totale	96.114	36.299	132.413	336.703

A: revisione legale; B: revisione obbligatoria; C: revisione volontaria.

* la cifra per la revisione volontaria è stimata calcolando una percentuale del 9,73% sul fatturato delle sei maggiori società. Tale rapporto è stato ottenuto effettuando alcune elaborazioni su dati forniti dalle parti;

** il valore della revisione legale comprende anche il fatturato realizzato attraverso la revisione delle controllate delle quotate, entrate in tale categoria dopo il TU.

Fonte: elaborazione su dati forniti dalle parti.

*** elaborazione del dato fornito dalle parti sulla base di informazioni relative al 1999.

APPENDICE III

A- CONTENUTO DEL DATABASE CONSOB

Il database utilizzato include i dati che la Consob ha raccolto in occasione della approvazione degli incarichi di revisione legale. Per ciascun incarico è stato registrato:

il nome della società di revisione;

il nome della società conferente;

il triennio di riferimento dell'incarico;

il tipo di revisione (bilancio di esercizio o consolidato, in genere riportati separatamente);

il numero di ore e il corrispettivo preventivati nella proposta al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea per ciascuno dei tre anni d'incarico. Salvo casi speciali, nei quali già al momento della proposta fosse possibile prevedere una variazione delle ore (e dei corrispettivi) annuali nel corso del triennio (ad esempio perché era prevista l'acquisizione di una nuova controllata da parte della società committente), il numero di ore e il corrispettivo riportati nel database sono uguali per ciascun anno del triennio.

I dati impiegati riguardano in primo luogo le proposte di revisione riferite ai trienni i cui anni iniziali vanno dal 1991 al 1998. Le proposte per la revisione del bilancio d'esercizio e quelle per la revisione del consolidato, anche se riferite alla medesima società committente, sono riportate separatamente. In totale il database utilizzato comprende oltre 2.000 *records*.

Preliminarmente all'effettuazione delle elaborazioni, il data base è stato emendato laddove risultava evidente la presenza di refusi e omissioni presumibilmente riconducibili a errori di digitazione nel momento del trasferimento dei dati su supporto informatico. In particolare, i seguenti incarichi sono stati espunti dal database in quanto mancanti delle informazioni indispensabili per la loro utilizzazione (numero di ore e/o ammontare dei corrispettivi):

a) incarichi relativi alla revisione del bilancio

Società conferente	1° anno di rev.
BORSACONSULT SIM Spa	1991
INTEREUROPA Spa	1991
NIKKO ITALIA SIM Spa	1991
FIMPAR Spa	1991
ITALCABLE Spa - SERVIZI CABLOGRAFICI RADIOTELEGRAFICI E RADIOELETR.	1991
UNIPOL Spa - COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL	1991

MAGNETI MARELLI Spa (codice conferente Consob n. 5840)*	1991
GIM Spa - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE	1991
SAFFA Spa	1991
FALLIMENTO D. TRIPCOVICH & CI. Spa	1992
FIDA SERVIZI FINANZIARI Spa	1992
DAIWA EUROPE ITALIA SIM Spa	1992
BANCO DI SARDEGNA Spa	1992
INTERFIDAM - INTERNAZIONALE FIDUCIARIA	1993
AMMINISTRAZIONE Spa	
CREDITO BERGAMASCO Spa	1996
FINREX Spa	1996
GESTISERVICE FIDUCIARIA S.I.M. Spa	1996

*Nel database è rimasto l'incarico per la revisione di Magneti Marelli Spa 1991/1993, con codice Consob n. 30124.

b) incarichi relativi alla revisione del consolidato

Società conferente	1° anno di rev.
FIDIS Spa - FINANZIARIA DI SVILUPPO	1991
BANCO AMBROSIANO VENETO Spa	1991
BUTON Spa	1991
MAGNETI MARELLI Spa	1991
RCS EDITORIALE QUOTIDIANI Spa	1992
BANCA DI ROMA Spa	1994
INVEST BANCA Spa	1995

Laddove poi risultava evidente la possibilità di eliminare refusi chiaramente individuabili nelle caratteristiche, si è provveduto a correggere i dati forniti dalla Consob. Ciò è successo nei seguenti casi:

a) incarichi relativi alla revisione del bilancio

società conferente	1° anno di rev.
FIAR Spa - FABBRICA ITALIANA APPARECCHIATURE	1991
RADIOELETTRICHE	
BANCA COMMERCIALE ITALIANA Spa	1992
SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA (S.I.RE.F.)	1992
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA Spa	1992
PREMAFIN FINANZIARIA Spa	1992
VIANINI INDUSTRIA Spa	1992
FINREX Spa	1992
COMINVEST SIM SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER	1993
AZIONI	
COMMISSIONARIA OREFICI Spa SIM	1993
DEROMA HOLDING Spa	1996
GEMINA SERVIZI INFORMATICI Spa	1996

b) incarichi relativi alla revisione del consolidato

Società conferente	1° anno di rev.
FIAR Spa - FABBRICA ITALIANA APPARECCHIATURE	1991
RADIOELETTRICHE	
ATHESIA DRUCK Srl	1992
PERLIER Spa	1996

In seguito alle modifiche così apportate, il database effettivamente utilizzato risulta essere composto da 2371 records, dei quali 1769 relativi alla revisione del bilancio di esercizio e 602 relativi alla revisione del consolidato.

Si osserva infine che, come risulta peraltro evidente dal testo, il valore del mercato calcolato attraverso i dati forniti dalla Consob è sensibilmente inferiore a quello ricavabile dai dati Assirevi. Tale differenza può

essere ricondotta al fatto che non per tutte le categorie di società delle quali viene effettuata la revisione esisteva l'obbligo di approvazione dell'incarico da parte della Consob.

B - LE ELABORAZIONI EFFETTUATE

La tab. 2 (*Ripartizione dimensionale degli incarichi di revisione legale*) è stata costruita utilizzando il dato relativo alla somma delle ore previste per la revisione del bilancio della società conferente e del suo consolidato (quando presente). In particolare, sono state considerate le ore previste per il primo anno di incarico nei contratti per i quali il primo anno del triennio fosse il 1995, il 1996 o il 1997. Questa operazione ha riguardato, nel complesso, 580 incarichi per la revisione del bilancio, di cui 220 riferendosi a casi di società che hanno richiesto anche la revisione del consolidato. In cinque casi, inoltre, l'incarico di revisione è stato conferito due volte all'interno del triennio considerato¹. In tali circostanze si sono mantenuti nel calcolo solo i *record* relativi all'anno più recente. Inoltre, nel database comparivano due incarichi con primo anno 1997 relativi alla società Telecom Italia Spa, che sono stati aggregati in un unico *record*. Il numero totale degli incarichi utilizzati per la compilazione della tabella 7 è pertanto di 574. Ciò implica che l'ultimo decile sia leggermente più ampio dei primi nove, comprendendo 61 osservazioni anziché 57.

La tab. 4 (*Incrementi percentuali 1991/1998 delle tariffe medie*) e l'analisi dell'andamento delle tariffe medie riportata nel grafico 1 (*Tariffe medie Big Six e tariffe di riferimento Assirevi*) sono state costruite a partire dai dati relativi al corrispettivo e al totale delle ore richieste per il primo anno di revisione del bilancio di esercizio di ciascun incarico. Giova osservare che la tariffa per l'anno t (primo anno d'incarico) viene in genere stabilita nel periodo a cavallo tra l'anno t-1 e l'anno t. Pertanto, è più corretto indicare come riferimento l'annata che comprende il secondo semestre di t-1 e il primo semestre dell'anno t (questo spiega i riferimenti riportati sull'asse delle ascisse del grafico 1).

La tariffa media annuale indicata per ciascuna società di revisione è costituita dalla media semplice delle tariffe medie orarie di ciascun incarico.

In genere, per ciascuna società la dispersione dei valori individuali intorno alla media annuale risulta essere abbastanza contenuta. Ciò è confermato dalla seguente tabella, nella quale è riportata la quota (in numero) degli incarichi acquisiti da ciascuna società a una tariffa oraria che non si discosta per più del 10% dalla tariffa media annuale della società stessa. Dalla tabella III.1 si evince che la principale eccezione alla buona rappresentatività della tariffa media come sintesi del comportamento di mercato delle società di revisione è costituita dalla Deloitte a partire dal 1993/94.

Tab. III.1. Numero di incarichi acquisiti a una tariffa compresa entro un intervallo di $\pm 10\%$ rispetto alla tariffa annua media di ciascuna società (percentuale sul totale)


	1990/91 n=139	1991/92 n=317	1992/93 n=144	1993/94 n=141	1994/95 n=244	1995/96 n=125	1996/97 n=113	1997/98 n=231
AA	66%	81%	83%	48%	83%	71%	58%	79%
CL	65%	82%	85%	71%	71%	62%	73%	60%
DT	67%	83%	76%	10%	42%	28%	35%	28%
KPMG	73%	68%	89%	79%	63%	70%	67%	61%
PRICE	69%	86%	82%	71%	88%	96%	64%	85%
REY	75%	83%	69%	67%	76%	71%	79%	63%
totale	68%	81%	81%	53%	73%	69%	61%	66%

Fonte: elaborazione su dati Consob.

L'analisi delle tariffe riportata nel testo si è basata sui soli incarichi per la revisione del bilancio, poiché non tutte le società clienti richiedono sia la revisione del bilancio che quella del consolidato. Utilizzando la medesima procedura descritta in precedenza si sono comunque calcolate le tariffe medie orarie includendo, oltre alla revisione del bilancio, quella del consolidato (tariffa media sul totale). Il risultato, riportato nel grafico seguente (III.1), non è sostanzialmente diverso da quello del grafico 1 riportato nel testo e, anzi, mostra un allineamento anche maggiore delle tariffe delle società di revisione rispetto alla tariffa di riferimento Assirevi.

¹ I casi riguardano le seguenti società clienti: Ifi S.p.A. - Istituto Finanziario Industriale, Fiduciaria Centrum - Società Di Intermediazione Mobiliare S.p.A., Goldman Sachs Sim S.p.A., Interitalia Investimenti e Sim Banconapoli & Fumagalli S.p.A..

Grafico III.1. Tariffe medie Big Six calcolate sul totale e tariffe di riferimento Assirevi.



L'analisi delle condizioni alle quali è stato assegnato un incarico in occasione di cambiamento della società di revisione (analisi dei cambi) è stata compiuta utilizzando uno speciale database appositamente fornito dalla Consob. Le informazioni in esso contenute sono sostanzialmente le stesse del database principale, all'interno del quale la Consob ha selezionato gli ultimi 150 casi disponibili di cambiamento di revisore, fornendo per ciascun caso il *record* relativo al revisore uscente (e ovviamente riferito al triennio precedente) e quello relativo al revisore entrante. Andando a ritroso nel tempo, i 150 casi di cambiamento di revisore finiscono con incarichi per i quali il primo anno di revisione era il 1995.